



PARLAMENTO EUROPEO

2014 - 2019

Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

2011/0023(COD)

20.4.2015

EMENDAMENTI 330 - 605

Progetto di relazione
Timothy Kirkhope
(PE549.223v01-00)

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'uso dei dati del codice di prenotazione a fini di prevenzione, accertamento, indagine e azione penale nei confronti dei reati di terrorismo e dei reati gravi

Proposta di direttiva
(COM(2011)0032 – C7-0039/2011 – 2011/0023(COD))

AM_Com_LegReport

Emendamento 330
Jan Philipp Albrecht

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo -1 (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

-1. I dati PNR resi anonimi trasferiti dai vettori aerei conformemente all'articolo 6, paragrafo 1 bis, sono raccolti dall'Unità d'informazione sui passeggeri allo scopo di effettuare valutazioni dei rischi in relazione a particolari voli e collegamenti aerei, come anche allo scopo di creare nuovi criteri di valutazione – o aggiornare quelli esistenti – per identificare quanti potrebbero essere implicati in un reato di terrorismo o in un reato grave di natura transnazionale ai sensi del paragrafo 3, lettera a).

Or. en

Emendamento 331
Birgit Sippel, Caterina Chinnici, Jörg Leichtfried, Josef Weidenholzer, Marju Lauristin, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Kati Piri, Péter Niedermüller, Tanja Fajon

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. I dati PNR trasferiti dai vettori aerei conformemente all'articolo 6 che riguardano i voli internazionali in arrivo nel territorio o in partenza dal territorio di ogni Stato membro sono raccolti dall'Unità d'informazione sui passeggeri dello Stato membro interessato. ***Qualora nei dati PNR trasferiti dai vettori aerei siano compresi altri dati rispetto a quelli elencati nell'allegato, l'Unità d'informazione sui passeggeri li cancella non appena li riceve.***

1. I dati PNR trasferiti dai vettori aerei conformemente all'articolo 6 che riguardano i voli internazionali in arrivo nel territorio o in partenza dal territorio di ogni Stato membro sono raccolti dall'Unità d'informazione sui passeggeri dello Stato membro interessato. ***Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che la loro Unità d'informazione sui passeggeri possa chiedere ai vettori aerei, conformemente all'articolo 6, di:***

a) trasferire ("push") tutti i dati PNR di tutti i passeggeri in arrivo nel territorio o in partenza dal territorio dello Stato membro interessato, in formato anonimo;

b) trasferire ("push") i dati PNR di un individuo attinenti a un nominativo, un recapito o una modalità di pagamento relativamente a un caso specifico di prevenzione, accertamento, indagini o azione penale nei confronti di un reato di terrorismo o di uno specifico reato grave di natura transnazionale;

c) trasferire ("push") i dati PNR di tutti i passeggeri di voli specifici qualora una valutazione dei rischi effettuata dall'Unità d'informazione sui passeggeri abbia dimostrato un elevato rischio concreto che persone legate a un caso specifico di prevenzione, accertamento, indagini o azione penale nei confronti di un reato di terrorismo o di uno specifico reato grave di natura transnazionale siano presenti su quei voli.

Or. en

Emendamento 332
Laura Ferrara, Ignazio Corrao

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. I dati PNR trasferiti dai vettori aerei conformemente all'articolo 6 che riguardano i voli internazionali in arrivo nel territorio o in partenza dal territorio di ogni Stato membro sono raccolti dall'Unità d'informazione sui passeggeri dello Stato membro interessato. Qualora nei dati PNR trasferiti dai vettori aerei siano compresi altri dati rispetto a quelli elencati nell'allegato, l'Unità d'informazione sui passeggeri li cancella non appena li riceve.

Emendamento

1. I dati PNR trasferiti dai vettori aerei conformemente all'articolo 6 che riguardano i voli internazionali in arrivo nel territorio o in partenza dal territorio di ogni Stato membro sono raccolti dall'Unità d'informazione sui passeggeri dello Stato membro interessato. ***I vettori aerei trasferiscono all'Unità d'informazione sui passeggeri soltanto i dati PNR elencati nell'allegato.*** Qualora nei dati PNR trasferiti dai vettori aerei siano compresi

altri dati rispetto a quelli elencati nell'allegato, l'Unità d'informazione sui passeggeri li cancella *in modo definitivo* non appena li riceve.

Or. it

Emendamento 333

Axel Voss, Monika Hohlmeier, Esteban González Pons, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Jeroen Lenaers, Traian Ungureanu, Alessandra Mussolini, Csaba Sógor, Elissavet Vozemberg, Brice Hortefeux, Rachida Dati, Arnaud Danjean, Tomáš Zdechovský, Mariya Gabriel, Frank Engel, Anna Maria Corazza Bildt, Monica Macovei, Roberta Metsola, Salvatore Domenico Pogliese, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Nuno Melo, József Nagy

Proposta di direttiva

Articolo 4 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. I dati PNR trasferiti dai vettori aerei conformemente all'articolo 6 che riguardano i voli internazionali in arrivo nel territorio o in partenza dal territorio di ogni Stato membro sono raccolti dall'Unità d'informazione sui passeggeri dello Stato membro interessato. Qualora nei dati PNR trasferiti dai vettori aerei siano compresi altri dati rispetto a quelli elencati nell'allegato, l'Unità d'informazione sui passeggeri li cancella non appena li riceve.

Emendamento

1. I dati PNR trasferiti dai vettori aerei *e da operatori economici diversi dai vettori aerei* conformemente all'articolo 6 che riguardano i voli internazionali in arrivo nel territorio o in partenza dal territorio di ogni Stato membro sono raccolti dall'Unità d'informazione sui passeggeri dello Stato membro interessato. Qualora nei dati PNR trasferiti dai vettori aerei *e da operatori economici diversi dai vettori aerei* siano compresi altri dati rispetto a quelli elencati nell'allegato, l'Unità d'informazione sui passeggeri li cancella non appena li riceve.

Or. en

Emendamento 334

Ana Gomes, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Juan Fernando López Aguilar, Tanja Fajon, Anna Hedh

Proposta di direttiva

Articolo 4 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. I dati PNR trasferiti dai vettori aerei conformemente all'articolo 6 che riguardano i voli internazionali in arrivo nel territorio o in partenza dal territorio di ogni Stato membro sono raccolti dall'Unità d'informazione sui passeggeri dello Stato membro interessato. Qualora nei dati PNR trasferiti dai vettori aerei siano compresi altri dati rispetto a quelli elencati nell'allegato, l'Unità d'informazione sui passeggeri li cancella non appena li riceve.

Emendamento

1. I dati PNR trasferiti dai vettori aerei **e da altri operatori aerei non commerciali** conformemente all'articolo 6 che riguardano i voli internazionali in arrivo nel territorio o in partenza dal territorio di ogni Stato membro sono raccolti dall'Unità d'informazione sui passeggeri dello Stato membro interessato. Qualora nei dati PNR trasferiti dai vettori aerei **e da altri operatori aerei commerciali o non commerciali** siano compresi altri dati rispetto a quelli elencati nell'allegato, l'Unità d'informazione sui passeggeri li cancella non appena li riceve.

Or. en

Emendamento 335
Sophia in 't Veld

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. I dati PNR trasferiti dai vettori aerei conformemente all'articolo 6 che riguardano i voli internazionali in arrivo nel territorio o in partenza dal territorio di ogni Stato membro sono raccolti dall'Unità d'informazione sui passeggeri dello Stato membro interessato. Qualora nei dati PNR trasferiti dai vettori aerei siano compresi altri dati rispetto a quelli elencati nell'allegato, l'Unità d'informazione sui passeggeri li cancella non appena li riceve.

Emendamento

1. I dati PNR trasferiti dai vettori aerei conformemente all'articolo 6 che riguardano i voli internazionali in arrivo nel territorio o in partenza dal territorio di ogni Stato membro sono raccolti dall'Unità d'informazione sui passeggeri dello Stato membro interessato. Qualora nei dati PNR trasferiti dai vettori aerei siano compresi altri dati rispetto a quelli elencati nell'allegato, l'Unità d'informazione sui passeggeri li cancella **definitivamente** non appena li riceve.

Or. en

Emendamento 336
Jan Philipp Albrecht

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. I dati PNR trasferiti dai vettori aerei conformemente all'articolo 6 **che riguardano i voli internazionali in arrivo nel territorio o in partenza dal territorio di ogni Stato membro** sono raccolti dall'Unità d'informazione sui passeggeri dello Stato membro interessato. Qualora nei dati PNR trasferiti dai vettori aerei siano compresi altri dati rispetto a quelli elencati nell'allegato, l'Unità d'informazione sui passeggeri li cancella non appena li riceve.

Emendamento

1. I dati PNR trasferiti dai vettori aerei conformemente all'articolo 6, **paragrafo 2**, sono raccolti dall'Unità d'informazione sui passeggeri dello Stato membro interessato. Qualora nei dati PNR trasferiti dai vettori aerei siano compresi altri dati rispetto a quelli elencati nell'allegato, l'Unità d'informazione sui passeggeri li cancella non appena li riceve.

Or. en

Emendamento 337
Cornelia Ernst

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. I dati PNR trasferiti dai vettori aerei conformemente all'articolo 6 che riguardano i voli internazionali in arrivo nel territorio o in partenza dal territorio di ogni Stato membro sono **raccolti** dall'Unità d'informazione sui passeggeri dello Stato membro interessato. Qualora nei dati PNR trasferiti dai vettori aerei siano compresi altri dati rispetto a quelli elencati nell'allegato, l'Unità d'informazione sui passeggeri li cancella non appena li riceve.

Emendamento

1. I dati PNR trasferiti dai vettori aerei conformemente all'articolo 6 che riguardano i voli internazionali in arrivo nel territorio o in partenza dal territorio di ogni Stato membro sono **ricevuti** dall'Unità d'informazione sui passeggeri dello Stato membro interessato **conformemente all'articolo 9**. Qualora nei dati PNR trasferiti dai vettori aerei siano compresi altri dati rispetto a quelli elencati nell'allegato, l'Unità d'informazione sui passeggeri li cancella non appena li riceve.

Or. en

Emendamento 338
Kristina Winberg

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. Gli Stati membri sostengono i costi legati alla raccolta, al trattamento e alla trasmissione dei dati PNR.

Or. en

Emendamento 339
Sophia in 't Veld

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. I dati PNR trasferiti dai vettori aerei conformemente all'articolo 6 che riguardano voli internazionali in arrivo nel territorio o in partenza dal territorio dell'Unione europea sono raccolti dall'Unità d'informazione sui passeggeri. Qualora nei dati PNR trasferiti dai vettori aerei siano compresi altri dati rispetto a quelli elencati nell'allegato, l'Unità d'informazione sui passeggeri li cancella non appena li riceve.

Or. en

Motivazione

Emendamento collegato alla conversione in regolamento.

Emendamento 340
Birgit Sippel, Jörg Leichtfried, Josef Weidenholzer, Marju Lauristin, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Kati Piri, Tanja Fajon

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. I dati PNR resi anonimi di cui al paragrafo 1, lettera a), trasferiti dai vettori aerei sono raccolti dall'Unità d'informazione sui passeggeri allo scopo di effettuare valutazioni dei rischi in relazione a particolari voli e collegamenti aerei, come anche allo scopo di creare nuovi criteri di valutazione – o aggiornare quelli esistenti – per identificare quanti potrebbero essere implicati in un reato di terrorismo o in un certo tipo di reati gravi di natura transnazionale ai sensi dell'articolo 2, lettera i).

Or. en

Emendamento 341
Sophia in 't Veld

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 ter. I dati PNR trasferiti dai vettori aerei conformemente all'articolo 6 che riguardano voli internazionali in arrivo nel territorio o in partenza dal territorio dell'Unione europea sono raccolti dall'Unità d'informazione sui passeggeri. Qualora nei dati PNR trasferiti dai vettori aerei siano compresi altri dati rispetto a quelli elencati nell'allegato, l'Unità d'informazione sui passeggeri li cancella non appena li riceve.

Or. en

Emendamento 342

Birgit Sippel, Caterina Chinnici, Jörg Leichtfried, Josef Weidenholzer, Marju Lauristin, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Kati Piri, Péter Niedermüller, Tanja Fajon

Proposta di direttiva

Articolo 4 – paragrafo 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 ter. Le richieste ai sensi del primo comma, lettere b) e c), sono soggette all'autorizzazione preliminare dell'autorità giudiziaria nonché a un controllo giurisdizionale trimestrale. La specifica di cui al primo comma, lettera c), può essere temporale, geografica o entrambe le cose.

Or. en

Emendamento 343

Jan Philipp Albrecht

Proposta di direttiva

Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a) valutare i passeggeri prima dell'arrivo o della partenza prevista per identificare quelli che potrebbero essere implicati in reati di terrorismo o in reati gravi di natura transnazionale, da sottoporre all'ulteriore verifica delle autorità competenti di cui all'articolo 5. Nell'effettuare tale valutazione l'Unità d'informazione sui passeggeri può analizzare i dati PNR sulla base di criteri di rischio prestabiliti. Gli Stati membri provvedono affinché i riscontri positivi a seguito di tale trattamento automatizzato siano singolarmente sottoposti a un esame non automatizzato per verificare se sia necessario l'intervento dell'autorità competente di cui all'articolo 5;

soppresso

Emendamento 344

Axel Voss, Monika Hohlmeier, Esteban González Pons, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Jeroen Lenaers, Traian Ungureanu, Alessandra Mussolini, Csaba Sógor, Elissavet Vozenberg, Brice Hortefeux, Nadine Morano, Rachida Dati, Heinz K. Becker, Tomáš Zdechovský, Barbara Matera, Mariya Gabriel, Michał Boni, Frank Engel, Anna Maria Corazza Bildt, Roberta Metsola, Salvatore Domenico Pogliese, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Nuno Melo, József Nagy

Proposta di direttiva**Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera a***Testo della Commissione*

a) valutare i passeggeri prima dell'arrivo o della partenza prevista per identificare quelli che potrebbero essere implicati in reati di terrorismo o in reati gravi **di natura transnazionale**, da sottoporre all'ulteriore verifica delle autorità competenti di cui all'articolo 5. Nell'effettuare tale valutazione l'Unità d'informazione sui passeggeri può analizzare i dati PNR sulla base di criteri di rischio prestabiliti. Gli Stati membri provvedono affinché i riscontri positivi a seguito di tale trattamento automatizzato siano singolarmente sottoposti a un esame non automatizzato per verificare se sia necessario l'intervento dell'autorità competente di cui all'articolo 5;

Emendamento

a) valutare i passeggeri prima dell'arrivo o della partenza prevista per identificare quelli che potrebbero essere implicati in reati di terrorismo o in reati gravi, da sottoporre all'ulteriore verifica delle autorità competenti di cui all'articolo 5 **nonché a Europol**. Nell'effettuare tale valutazione l'Unità d'informazione sui passeggeri può analizzare i dati PNR sulla base di criteri di rischio prestabiliti **in conformità della presente direttiva, e può confrontare tali dati con banche dati pertinenti, anche internazionali o nazionali, e compresi i duplicati nazionali di banche dati dell'Unione, che siano state istituite in base alla normativa di quest'ultima e riguardino persone o oggetti ricercati o segnalati, conformemente alle norme unionali, internazionali e nazionali applicabili a tali schedari**. Gli Stati membri provvedono affinché i riscontri positivi a seguito di tale trattamento automatizzato siano singolarmente sottoposti a un esame non automatizzato per verificare se sia necessario l'intervento dell'autorità competente di cui all'articolo 5;

Emendamento 345

Birgit Sippel, Jörg Leichtfried, Josef Weidenholzer, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Kati Piri, Hugues Bayet, Tanja Fajon

Proposta di direttiva

Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione

a) valutare i passeggeri prima dell'arrivo o della partenza prevista per identificare quelli che potrebbero essere implicati in reati di terrorismo o in reati gravi di natura transnazionale, da sottoporre all'ulteriore verifica delle autorità competenti di cui all'articolo 5. Nell'effettuare tale valutazione l'Unità d'informazione sui passeggeri può analizzare i dati PNR sulla base di criteri di rischio prestabiliti. Gli Stati membri provvedono affinché i riscontri positivi a seguito di tale trattamento automatizzato siano singolarmente sottoposti a **un esame non automatizzato** per verificare se sia necessario l'intervento dell'autorità competente di cui all'articolo 5;

Emendamento

a) valutare i passeggeri prima dell'arrivo o della partenza prevista per identificare quelli che potrebbero essere implicati in reati di terrorismo o in **un certo tipo di** reati gravi di natura transnazionale, da sottoporre all'ulteriore verifica delle autorità competenti di cui all'articolo 5. Nell'effettuare tale valutazione l'Unità d'informazione sui passeggeri può analizzare i dati PNR sulla base di criteri di rischio prestabiliti **in linea con il requisito stabilito al paragrafo 3**. Gli Stati membri provvedono affinché i riscontri positivi a seguito di tale trattamento automatizzato siano singolarmente sottoposti a esame **nonché a intervento umano da parte di un membro dell'Unità d'informazione sui passeggeri** per verificare se sia necessario l'intervento dell'autorità competente di cui all'articolo 5;

Or. en

Emendamento 346

Ana Gomes, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Juan Fernando López Aguilar, Anna Hedh, Marju Lauristin

Proposta di direttiva

Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione

a) valutare i passeggeri prima dell'arrivo o della partenza prevista per identificare quelli che potrebbero essere implicati in reati di terrorismo o in reati gravi di natura transnazionale, da sottoporre all'ulteriore

Emendamento

a) valutare i passeggeri prima dell'arrivo o della partenza prevista per identificare quelli che potrebbero essere implicati in reati di terrorismo o in reati gravi di natura transnazionale, da sottoporre all'ulteriore

verifica delle autorità competenti di cui all'articolo 5. Nell'effettuare tale valutazione l'Unità d'informazione sui passeggeri può analizzare i dati PNR sulla base di criteri di rischio prestabiliti. Gli Stati membri provvedono affinché i riscontri positivi a seguito di tale trattamento automatizzato siano singolarmente sottoposti a un esame non automatizzato per verificare se sia necessario l'intervento dell'autorità competente di cui all'articolo 5;

verifica delle autorità competenti di cui all'articolo 5. Nell'effettuare tale valutazione l'Unità d'informazione sui passeggeri può analizzare i dati PNR sulla base di criteri di rischio prestabiliti ***in conformità della presente direttiva, e può confrontare tali dati con banche dati pertinenti, anche internazionali o nazionali, e compresi i duplicati nazionali di banche dati dell'Unione, che siano state istituite in base alla normativa di quest'ultima e riguardino persone o oggetti ricercati o segnalati, nonché confrontarli con i dati conservati da Europol, conformemente alle norme unionali, internazionali e nazionali applicabili a tali schedari.*** Gli Stati membri provvedono affinché i riscontri positivi a seguito di tale trattamento automatizzato siano singolarmente sottoposti a un esame non automatizzato per verificare se sia necessario l'intervento dell'autorità competente di cui all'articolo 5;

Or. en

Emendamento 347

Bendt Bendtsen

Proposta di direttiva

Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione

a) valutare i passeggeri prima dell'arrivo o della partenza prevista per identificare quelli che potrebbero essere implicati in reati di terrorismo o in reati gravi di natura transnazionale, da sottoporre all'ulteriore verifica delle autorità competenti di cui all'articolo 5. Nell'effettuare tale valutazione l'Unità d'informazione sui passeggeri può analizzare i dati PNR sulla base di criteri di rischio prestabiliti. Gli Stati membri provvedono affinché i

Emendamento

a) valutare i passeggeri prima dell'arrivo o della partenza prevista per identificare quelli che potrebbero essere implicati in reati di terrorismo o in reati gravi di natura transnazionale, da sottoporre all'ulteriore verifica delle autorità competenti di cui all'articolo 5. Nell'effettuare tale valutazione l'Unità d'informazione sui passeggeri può analizzare i dati PNR sulla base di criteri di rischio prestabiliti ***in conformità della presente direttiva, e può***

riscontri positivi a seguito di tale trattamento automatizzato siano singolarmente sottoposti a un esame non automatizzato per verificare se sia necessario l'intervento dell'autorità competente di cui all'articolo 5;

confrontare tali dati con i dati conservati da Europol, con banche dati internazionali e nazionali pertinenti o con i duplicati nazionali di banche dati dell'Unione, che siano state istituite in base alla normativa di quest'ultima e riguardino persone ricercate o segnalate, conformemente alle norme unionali, internazionali e nazionali applicabili a tali schedari. Gli Stati membri provvedono affinché i riscontri positivi a seguito di tale trattamento automatizzato siano singolarmente sottoposti a un esame non automatizzato per verificare se sia necessario l'intervento dell'autorità competente di cui all'articolo 5;

Or. en

Motivazione

La terminologia utilizzata nell'articolo proposto è diversa da quella della decisione del Consiglio su Europol. È necessario introdurre un riferimento esplicito ai dati conservati da Europol per consentire il raffronto dei dati PNR.

Emendamento 348

Sylvie Guillaume

Proposta di direttiva

Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione

a) valutare i passeggeri prima dell'arrivo o della partenza prevista per identificare quelli che potrebbero essere implicati in reati di terrorismo o in reati gravi di natura transnazionale, da sottoporre all'ulteriore verifica delle autorità competenti di cui all'articolo 5. Nell'effettuare tale valutazione l'Unità d'informazione sui passeggeri può analizzare i dati PNR sulla base di criteri di rischio prestabiliti. Gli Stati membri provvedono affinché i riscontri positivi a seguito di tale

Emendamento

a) valutare i passeggeri prima dell'arrivo o della partenza prevista per identificare quelli che potrebbero essere implicati in reati di terrorismo o in reati gravi di natura transnazionale, da sottoporre all'ulteriore verifica delle autorità competenti di cui all'articolo 5. Nell'effettuare tale valutazione l'Unità d'informazione sui passeggeri può analizzare i dati PNR sulla base di criteri di rischio prestabiliti. Gli Stati membri provvedono affinché i riscontri positivi a seguito di tale

trattamento automatizzato siano singolarmente sottoposti a un esame *non automatizzato* per verificare se sia necessario l'intervento dell'autorità competente di cui all'articolo 5;

trattamento automatizzato siano singolarmente sottoposti a un esame *da parte di un membro dell'Unità di informazione sui passeggeri* per verificare se sia necessario l'intervento dell'autorità competente di cui all'articolo 5;

Or. fr

Emendamento 349

Laura Ferrara, Ignazio Corrao

Proposta di direttiva

Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione

a) valutare i passeggeri prima dell'arrivo o della partenza prevista per identificare quelli che potrebbero essere implicati in reati di terrorismo o in reati gravi di natura transnazionale, da sottoporre all'ulteriore verifica delle autorità competenti di cui all'articolo 5. Nell'effettuare tale valutazione l'Unità d'informazione sui passeggeri può analizzare i dati PNR sulla base di criteri di rischio prestabiliti. Gli Stati membri provvedono affinché i riscontri positivi a seguito di tale trattamento automatizzato siano singolarmente sottoposti a un esame non automatizzato per verificare se sia necessario l'intervento dell'autorità competente di cui all'articolo 5;

Emendamento

a) valutare i passeggeri prima dell'arrivo o della partenza prevista per identificare quelli che potrebbero essere implicati in reati di terrorismo o in reati gravi di natura transnazionale, da sottoporre all'ulteriore verifica delle autorità competenti di cui all'articolo 5. Nell'effettuare tale valutazione l'Unità d'informazione sui passeggeri può analizzare i dati PNR sulla base di criteri di rischio prestabiliti *e aggiornati fissati dalla Commissione europea mediante atti delegati ex articolo 290 TFUE*. Gli Stati membri provvedono affinché i riscontri positivi a seguito di tale trattamento automatizzato siano singolarmente sottoposti a un esame non automatizzato per verificare se sia necessario l'intervento dell'autorità competente di cui all'articolo 5;

Or. it

Emendamento 350

Kashetu Kyenge, Miltiadis Kyrkos

Proposta di direttiva

Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione

a) valutare i passeggeri prima dell'arrivo o della partenza prevista per identificare quelli che potrebbero essere implicati in reati di terrorismo o in reati gravi di natura transnazionale, da sottoporre all'ulteriore verifica delle autorità competenti di cui all'articolo 5. Nell'effettuare tale valutazione l'Unità d'informazione sui passeggeri può analizzare i dati PNR sulla base di criteri di rischio prestabiliti. Gli Stati membri provvedono affinché i riscontri positivi a seguito di tale trattamento automatizzato siano singolarmente sottoposti **a un esame non automatizzato** per verificare se sia necessario l'intervento dell'autorità competente di cui all'articolo 5;

Emendamento

a) valutare i passeggeri prima dell'arrivo o della partenza prevista per identificare quelli che potrebbero essere implicati in reati di terrorismo o in reati gravi di natura transnazionale, da sottoporre all'ulteriore verifica delle autorità competenti di cui all'articolo 5. Nell'effettuare tale valutazione l'Unità d'informazione sui passeggeri può analizzare i dati PNR sulla base di criteri di rischio prestabiliti. Gli Stati membri provvedono affinché i riscontri positivi a seguito di tale trattamento automatizzato siano singolarmente sottoposti **all'esame di un membro dell'Unità d'informazione sui passeggeri** per verificare se sia necessario l'intervento dell'autorità competente di cui all'articolo 5;

Or. en

Emendamento 351

Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Juan Fernando López Aguilar, Anna Hedh

Proposta di direttiva

Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione

a) valutare i passeggeri prima dell'arrivo o della partenza prevista per identificare quelli che potrebbero essere implicati in reati di terrorismo o in reati gravi **di natura transnazionale**, da sottoporre all'ulteriore verifica delle autorità competenti di cui all'articolo 5. Nell'effettuare tale valutazione l'Unità d'informazione sui passeggeri può analizzare i dati PNR sulla base di criteri di rischio prestabiliti. Gli Stati membri provvedono affinché i riscontri positivi a seguito di tale trattamento automatizzato siano singolarmente sottoposti a un esame non

Emendamento

a) valutare i passeggeri prima dell'arrivo o della partenza prevista per identificare quelli che potrebbero essere implicati in reati di terrorismo o in reati gravi, da sottoporre all'ulteriore verifica delle autorità competenti di cui all'articolo 5. Nell'effettuare tale valutazione l'Unità d'informazione sui passeggeri può analizzare i dati PNR sulla base di criteri di rischio prestabiliti. Gli Stati membri provvedono affinché i riscontri positivi a seguito di tale trattamento automatizzato siano singolarmente sottoposti a un esame non automatizzato per verificare se sia

automatizzato per verificare se sia necessario l'intervento dell'autorità competente di cui all'articolo 5;

necessario l'intervento dell'autorità competente di cui all'articolo 5;

Or. en

Emendamento 352

Gérard Deprez, Louis Michel, Marielle de Sarnez, Sophia in 't Veld, Frédérique Ries, Charles Goerens

Proposta di direttiva

Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione

a) valutare i passeggeri prima dell'arrivo o della partenza prevista per identificare quelli che potrebbero essere implicati in reati di terrorismo o in reati gravi di natura transnazionale, da sottoporre all'ulteriore verifica delle autorità competenti di cui all'articolo 5. Nell'effettuare tale valutazione l'Unità d'informazione sui passeggeri può analizzare i dati PNR sulla base di criteri di rischio prestabiliti. Gli Stati membri provvedono affinché i riscontri positivi a seguito di tale trattamento automatizzato siano singolarmente sottoposti a un esame non automatizzato per verificare se sia necessario l'intervento dell'autorità competente di cui all'articolo 5;

Emendamento

a) valutare i passeggeri prima dell'arrivo o della partenza prevista per identificare quelli che potrebbero essere implicati in reati di terrorismo o in reati gravi di natura transnazionale, da sottoporre all'ulteriore verifica delle autorità competenti di cui all'articolo 5. Nell'effettuare tale valutazione l'Unità d'informazione sui passeggeri può analizzare i dati PNR sulla base di criteri di rischio prestabiliti ***e può confrontare questi dati con qualsiasi banca dati pertinente, inclusi i dati conservati da Europol, conformemente al diritto dell'Unione.*** Gli Stati membri provvedono affinché i riscontri positivi a seguito di tale trattamento automatizzato siano singolarmente sottoposti a un esame non automatizzato per verificare se sia necessario l'intervento dell'autorità competente di cui all'articolo 5;

Or. fr

Emendamento 353

Sophia in 't Veld

Proposta di direttiva

Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

a bis) valutare i passeggeri prima dell'arrivo o della partenza prevista dall'Unione europea per identificare quelli che potrebbero essere implicati in un reato di terrorismo o in un reato grave di natura transnazionale, da sottoporre all'ulteriore verifica delle autorità competenti di cui all'articolo 5. Nell'effettuare tale valutazione l'Unità d'informazione sui passeggeri può analizzare i dati PNR sulla base di criteri di rischio prestabiliti. I riscontri positivi a seguito di tale trattamento automatizzato sono singolarmente sottoposti a un esame non automatizzato per verificare se sia necessario l'intervento dell'autorità competente di cui all'articolo 5;

Or. en

Motivazione

Emendamento collegato alla conversione in regolamento.

Emendamento 354

Laura Ferrara, Ignazio Corrao

Proposta di direttiva

Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b) valutare i passeggeri prima dell'arrivo o della partenza prevista per identificare quelli che potrebbero essere implicati in reati di terrorismo o in reati gravi, da sottoporre all'ulteriore verifica delle autorità competenti di cui all'articolo 5. Nell'effettuare tale valutazione l'Unità d'informazione sui passeggeri può confrontare i dati PNR con le banche dati pertinenti, anche internazionali o

soppresso

nazionali e compresi i duplicati nazionali di banche dati dell'Unione, che siano state istituite in base alla normativa dell'Unione e riguardino persone o oggetti ricercati o segnalati, conformemente alle norme europee, internazionali e nazionali applicabili a tali schedari. Gli Stati membri provvedono affinché i riscontri positivi a seguito di tale trattamento automatizzato siano singolarmente sottoposti a un esame non automatizzato per verificare se sia necessario l'intervento dell'autorità competente di cui all'articolo 5;

Or. it

Emendamento 355
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b) valutare i passeggeri prima dell'arrivo o della partenza prevista per identificare quelli che potrebbero essere implicati in reati di terrorismo o in reati gravi, da sottoporre all'ulteriore verifica delle autorità competenti di cui all'articolo 5. Nell'effettuare tale valutazione l'Unità d'informazione sui passeggeri può confrontare i dati PNR con le banche dati pertinenti, anche internazionali o nazionali e compresi i duplicati nazionali di banche dati dell'Unione, che siano state istituite in base alla normativa dell'Unione e riguardino persone o oggetti ricercati o segnalati, conformemente alle norme europee, internazionali e nazionali applicabili a tali schedari. Gli Stati membri provvedono affinché i riscontri positivi a seguito di tale trattamento automatizzato siano singolarmente sottoposti a un esame non automatizzato

soppresso

*per verificare se sia necessario
l'intervento dell'autorità competente di
cui all'articolo 5;*

Or. en

Emendamento 356
Sylvie Guillaume

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione

b) valutare i passeggeri prima dell'arrivo o della partenza prevista per identificare quelli che potrebbero essere implicati in reati di terrorismo o in reati gravi, da sottoporre all'ulteriore verifica delle autorità competenti di cui all'articolo 5. Nell'effettuare tale valutazione l'Unità d'informazione sui passeggeri può confrontare i dati PNR con le banche dati pertinenti, *anche* internazionali o nazionali *e compresi* i duplicati nazionali di banche dati dell'Unione, che siano state istituite in base alla normativa dell'Unione e riguardino persone o oggetti ricercati o segnalati, conformemente alle norme europee, internazionali e nazionali applicabili a tali *schedari*. Gli Stati membri provvedono affinché i riscontri positivi a seguito di tale trattamento automatizzato siano singolarmente sottoposti a un esame *non automatizzato* per verificare se sia necessario l'intervento dell'autorità competente di cui all'articolo 5;

Emendamento

b) valutare i passeggeri prima dell'arrivo o della partenza prevista per identificare quelli che potrebbero essere implicati in reati di terrorismo o in reati gravi, da sottoporre all'ulteriore verifica delle autorità competenti di cui all'articolo 5. Nell'effettuare tale valutazione l'Unità d'informazione sui passeggeri può confrontare i dati PNR con le banche dati pertinenti *nel quadro della prevenzione e dell'accertamento dei reati di terrorismo e dei reati gravi nonché delle relative indagini e azioni penali*, *includere le banche dati* internazionali o nazionali *o* i duplicati nazionali di banche dati dell'Unione, che siano state istituite in base alla normativa dell'Unione e riguardino persone o oggetti ricercati o segnalati, conformemente alle norme europee, internazionali e nazionali applicabili a tali *banche dati*. Gli Stati membri provvedono affinché i riscontri positivi a seguito di tale trattamento automatizzato siano singolarmente sottoposti a un esame *da parte di un membro del personale dell'Unità d'informazione sui passeggeri* per verificare se sia necessario l'intervento dell'autorità competente di cui all'articolo 5;

Or. fr

Emendamento 357

Kashetu Kyenge, Miltiadis Kyrkos

Proposta di direttiva

Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione

b) valutare i passeggeri prima dell'arrivo o della partenza prevista per identificare quelli che potrebbero essere implicati in reati di terrorismo o in reati gravi, da sottoporre all'ulteriore verifica delle autorità competenti di cui all'articolo 5. Nell'effettuare tale valutazione l'Unità d'informazione sui passeggeri può confrontare i dati PNR con le banche dati pertinenti, anche internazionali o nazionali e compresi i duplicati nazionali di banche dati dell'Unione, che siano state istituite in base alla normativa dell'Unione e riguardino persone o oggetti ricercati o segnalati, conformemente alle norme europee, internazionali e nazionali applicabili a tali *schedari*. Gli Stati membri provvedono affinché i riscontri positivi a seguito di tale trattamento automatizzato siano singolarmente sottoposti *a un esame non automatizzato* per verificare se sia necessario l'intervento dell'autorità competente di cui all'articolo 5;

Emendamento

b) valutare i passeggeri prima dell'arrivo o della partenza prevista per identificare quelli che potrebbero essere implicati in reati di terrorismo o in reati gravi *di natura transnazionale*, da sottoporre all'ulteriore verifica delle autorità competenti di cui all'articolo 5. Nell'effettuare tale valutazione l'Unità d'informazione sui passeggeri può confrontare i dati PNR con le banche dati pertinenti, anche internazionali o nazionali e compresi i duplicati nazionali di banche dati dell'Unione, che siano state istituite in base alla normativa dell'Unione e riguardino persone o oggetti ricercati o segnalati, conformemente alle norme europee, internazionali e nazionali applicabili a tali *banche dati*. Gli Stati membri provvedono affinché i riscontri positivi a seguito di tale trattamento automatizzato siano singolarmente sottoposti *all'esame di un membro dell'Unità d'informazione sui passeggeri* per verificare se sia necessario l'intervento dell'autorità competente di cui all'articolo 5;

Or. en

Emendamento 358

Iliana Iotova

Proposta di direttiva

Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione

b) valutare i passeggeri prima dell'arrivo o della partenza prevista per identificare quelli che potrebbero essere implicati in reati di terrorismo o in reati gravi, da sottoporre all'ulteriore verifica delle autorità competenti di cui all'articolo 5. Nell'effettuare tale valutazione l'Unità d'informazione sui passeggeri può confrontare i dati PNR con le banche dati pertinenti, anche internazionali o nazionali e compresi i duplicati nazionali di banche dati dell'Unione, che siano state istituite in base alla normativa dell'Unione e riguardino persone o oggetti ricercati o segnalati, conformemente alle norme europee, internazionali e nazionali applicabili a tali schedari. Gli Stati membri provvedono affinché i riscontri positivi a seguito di tale trattamento automatizzato siano singolarmente sottoposti a un esame non automatizzato per verificare se sia necessario l'intervento dell'autorità competente di cui all'articolo 5;

Emendamento

b) valutare i passeggeri prima dell'arrivo o della partenza prevista per identificare quelli che potrebbero essere implicati in reati di terrorismo o in reati gravi, da sottoporre all'ulteriore verifica delle autorità competenti di cui all'articolo 5. Nell'effettuare tale valutazione l'Unità d'informazione sui passeggeri può confrontare i dati PNR con le banche dati pertinenti, anche internazionali o nazionali e compresi i duplicati nazionali di banche dati dell'Unione, che siano state istituite in base alla normativa dell'Unione e riguardino persone o oggetti ricercati o segnalati, ***nonché confrontarli con i dati conservati da Europol***, conformemente alle norme europee, internazionali e nazionali applicabili a tali schedari. Gli Stati membri provvedono affinché i riscontri positivi a seguito di tale trattamento automatizzato siano singolarmente sottoposti a un esame non automatizzato per verificare se sia necessario l'intervento dell'autorità competente di cui all'articolo 5;

Or. en

Emendamento 359
Sophia in 't Veld

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione

b) ***valutare i*** passeggeri prima dell'arrivo o della partenza prevista per identificare ***quelli che potrebbero essere implicati in reati di terrorismo o in reati gravi***, da sottoporre all'ulteriore verifica delle autorità competenti di cui all'articolo 5. Nell'effettuare tale ***valutazione*** l'Unità

Emendamento

b) ***contribuire all'identificazione dei*** passeggeri prima dell'arrivo o della partenza prevista ***dallo Stato membro*** per identificare ***persone o individuare oggetti ricercati o segnalati in relazione a reati gravi di natura transnazionale o a*** reati di terrorismo, da sottoporre all'ulteriore

d'informazione sui passeggeri può confrontare i dati PNR con **le** banche dati **pertinenti**, anche internazionali o nazionali e compresi i duplicati nazionali di banche dati dell'Unione, che siano state istituite in base alla normativa dell'Unione e riguardino persone o oggetti ricercati o segnalati, conformemente alle norme europee, internazionali e nazionali applicabili a tali schedari. Gli Stati membri provvedono affinché i riscontri positivi a seguito di tale trattamento automatizzato siano singolarmente sottoposti a un esame non automatizzato per verificare se sia necessario l'intervento dell'autorità competente di cui all'articolo 5;

verifica delle autorità competenti di cui all'articolo 5. Nell'effettuare tale **controllo** l'Unità d'informazione sui passeggeri può confrontare i dati PNR con **specifiche** banche dati **appositamente create per prevenire, accertare, indagare e perseguire i reati di terrorismo e i reati gravi di natura transnazionale**, anche **banche dati** internazionali o nazionali e compresi i duplicati nazionali di banche dati dell'Unione, che siano state istituite in base alla normativa dell'Unione e riguardino persone o oggetti ricercati o segnalati, conformemente alle norme europee, internazionali e nazionali applicabili a tali schedari. Gli Stati membri provvedono affinché i riscontri positivi a seguito di tale trattamento automatizzato siano singolarmente sottoposti a un esame non automatizzato per verificare se sia necessario l'intervento dell'autorità competente di cui all'articolo 5;

Or. en

Emendamento 360 **Jan Philipp Albrecht**

Proposta di direttiva **Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera b**

Testo della Commissione

b) valutare **i passeggeri** prima dell'arrivo o della partenza prevista **per identificare quelli che potrebbero essere implicati** in reati di terrorismo o in reati gravi, **da sottoporre all'ulteriore verifica delle autorità competenti di cui all'articolo 5**. Nell'effettuare tale valutazione l'Unità d'informazione sui passeggeri può confrontare i dati PNR con le banche dati pertinenti, anche internazionali o nazionali e compresi i duplicati nazionali di banche dati dell'Unione, che siano state istituite in base alla normativa dell'Unione e

Emendamento

b) valutare **approfonditamente – operazione che può essere effettuata** prima dell'arrivo o della partenza prevista **dallo Stato membro da parte delle autorità competenti di cui all'articolo 5 – i passeggeri nei confronti dei quali esistono reali motivi per sospettare un coinvolgimento** in reati di terrorismo o in reati gravi **di natura transnazionale**. Nell'effettuare tale valutazione l'Unità d'informazione sui passeggeri può confrontare i dati PNR con le banche dati pertinenti, anche internazionali o nazionali

riguardino persone o oggetti ricercati o segnalati, conformemente alle norme europee, internazionali e nazionali applicabili a tali schedari. Gli Stati membri provvedono affinché i riscontri positivi a seguito di tale trattamento automatizzato siano singolarmente sottoposti a un esame non automatizzato per verificare se sia necessario l'intervento dell'autorità competente di cui all'articolo 5;

e compresi i duplicati nazionali di banche dati dell'Unione, che siano state istituite in base alla normativa dell'Unione e riguardino persone o oggetti ricercati o segnalati, conformemente alle norme europee, internazionali e nazionali applicabili a tali schedari. Gli Stati membri provvedono affinché i riscontri positivi a seguito di tale trattamento automatizzato siano singolarmente sottoposti a un esame non automatizzato per verificare se sia necessario l'intervento dell'autorità competente di cui all'articolo 5; e

Or. en

Emendamento 361

Birgit Sippel, Caterina Chinnici, Jörg Leichtfried, Josef Weidenholzer, Marju Lauristin, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Kati Piri, Péter Niedermüller, Tanja Fajon

Proposta di direttiva

Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione

b) valutare i passeggeri prima dell'arrivo o della partenza prevista per identificare quelli che potrebbero essere implicati in reati di terrorismo o in reati gravi, da sottoporre all'ulteriore verifica delle autorità competenti di cui all'articolo 5. Nell'effettuare tale valutazione l'Unità d'informazione sui passeggeri può confrontare i dati PNR con **le banche dati pertinenti, anche internazionali o nazionali e compresi i duplicati nazionali di banche dati dell'Unione**, che siano state istituite in base alla normativa dell'Unione e riguardino persone o oggetti ricercati o segnalati, conformemente alle norme europee, internazionali e nazionali applicabili a tali *schedari*. Gli Stati membri provvedono affinché i riscontri positivi a seguito di tale trattamento automatizzato siano singolarmente sottoposti a **un esame non automatizzato** per verificare se sia

Emendamento

b) valutare i passeggeri prima dell'arrivo o della partenza prevista per identificare quelli che potrebbero essere implicati in reati di terrorismo o in **un certo tipo di reati gravi di natura transnazionale**, da sottoporre all'ulteriore verifica delle autorità competenti di cui all'articolo 5. Nell'effettuare tale valutazione l'Unità d'informazione sui passeggeri può confrontare i dati PNR con banche dati nazionali **pertinenti**, che siano state istituite in base alla normativa dell'Unione e riguardino persone o oggetti ricercati o segnalati, conformemente alle norme europee, internazionali e nazionali applicabili a tali **banche dati**. **Nell'effettuare tale valutazione l'Unità d'informazione sui passeggeri può confrontare i dati PNR con il sistema d'informazione Schengen e il sistema d'informazione dei visti**. Gli Stati membri

necessario l'intervento dell'autorità competente di cui all'articolo 5;

provvedono affinché i riscontri positivi a seguito di tale trattamento automatizzato siano singolarmente sottoposti a esame ***nonché a intervento umano da parte di un membro dell'Unità d'informazione sui passeggeri*** per verificare se sia necessario l'intervento dell'autorità competente di cui all'articolo 5; ***e***

Or. en

Emendamento 362
Sophia in 't Veld

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

b bis) contribuire all'identificazione dei passeggeri prima dell'arrivo o della partenza prevista dall'Unione europea per identificare persone o individuare oggetti ricercati o segnalati in relazione a reati gravi di natura transnazionale o a reati di terrorismo, da sottoporre all'ulteriore verifica delle autorità competenti di cui all'articolo 5. Nell'effettuare tale controllo l'Unità d'informazione sui passeggeri può confrontare i dati PNR con specifiche banche dati appositamente create per prevenire, accertare, indagare e perseguire i reati di terrorismo e i reati gravi di natura transnazionale, anche banche dati internazionali o nazionali, e compresi i duplicati nazionali di banche dati dell'Unione, che siano state istituite in base alla normativa unionale e riguardino persone o oggetti ricercati o segnalati, conformemente alle norme unionali, internazionali e nazionali applicabili a tali schedari. I riscontri positivi a seguito di tale trattamento automatizzato sono singolarmente sottoposti a un esame non automatizzato per verificare se sia necessario

l'intervento dell'autorità competente di cui all'articolo 5;

Or. en

Motivazione

Emendamento collegato alla conversione in regolamento.

Emendamento 363

Birgit Sippel, Jörg Leichtfried, Josef Weidenholzer, Marju Lauristin, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Kati Piri, Tanja Fajon

Proposta di direttiva

Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione

c) rispondere, caso per caso, alle richieste debitamente motivate delle autorità competenti *di trasmettere e trattare dati PNR in casi specifici a fini di prevenzione, accertamento, indagine e azione penale nei confronti dei reati di terrorismo e dei reati gravi, e di comunicare i risultati di tale trattamento alle autorità stesse, e*

Emendamento

c) rispondere, caso per caso, alle richieste debitamente motivate delle autorità competenti, *conformemente all'articolo 4 bis (nuovo), e delle Unità d'informazione sui passeggeri di altri Stati membri, conformemente all'articolo 7.*

Or. en

Emendamento 364

Kashetu Kyenge, Miltiadis Kyrkos

Proposta di direttiva

Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione

c) rispondere, caso per caso, alle richieste debitamente motivate delle autorità competenti *di trasmettere e trattare dati PNR in casi specifici a fini di prevenzione, accertamento, indagine e*

Emendamento

c) rispondere, caso per caso, alle richieste debitamente motivate delle autorità competenti, *conformemente all'articolo 4 bis, delle Unità d'informazione sui passeggeri di altri Stati membri,*

azione penale nei confronti dei reati di terrorismo e dei reati gravi, e di comunicare i risultati di tale trattamento alle autorità stesse, e

conformemente all'articolo 7, e di Europol, conformemente all'articolo 7 bis.

Or. en

Emendamento 365

Axel Voss, Monika Hohlmeier, Esteban González Pons, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Jeroen Lenaers, Traian Ungureanu, Alessandra Mussolini, Csaba Sógor, Elissavet Vozemberg, Brice Hortefeux, Nadine Morano, Rachida Dati, Heinz K. Becker, Tomáš Zdechovský, Barbara Matera, Mariya Gabriel, Emil Radev, Artis Pabriks, Frank Engel, Anna Maria Corazza Bildt, Roberta Metsola, Salvatore Domenico Pogliese, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Nuno Melo, József Nagy

Proposta di direttiva

Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione

c) rispondere, caso per caso, alle richieste debitamente motivate delle autorità competenti di trasmettere e trattare dati PNR in casi specifici a fini di prevenzione, accertamento, indagine e azione penale nei confronti dei reati di terrorismo e dei reati gravi, e di comunicare i risultati di tale trattamento alle autorità stesse, *e*

Emendamento

c) rispondere, caso per caso, ***sulla base di elementi di prova sufficienti***, alle richieste debitamente motivate delle autorità competenti ***o di Europol*** di trasmettere e trattare dati PNR in casi specifici a fini di prevenzione, accertamento, indagine e azione penale nei confronti dei reati di terrorismo e dei reati gravi ***elencati all'articolo 2, lettera i)***, ***ovvero a fini di prevenzione di una minaccia grave e immediata per la sicurezza pubblica***, e di comunicare i risultati di tale trattamento alle autorità stesse.

Or. en

Emendamento 366

Laura Ferrara, Ignazio Corrao

Proposta di direttiva

Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione

c) rispondere, caso per caso, alle richieste debitamente motivate delle autorità competenti di trasmettere e trattare dati PNR in casi specifici a fini di prevenzione, accertamento, indagine e azione penale nei confronti dei reati di terrorismo e dei reati gravi, e di comunicare i risultati di tale trattamento alle autorità stesse, e

Emendamento

c) rispondere, caso per caso, alle richieste debitamente motivate delle autorità **giudiziarie** competenti di trasmettere e trattare dati PNR in casi specifici a fini di prevenzione, accertamento, indagine e azione penale nei confronti dei reati di terrorismo e dei reati gravi **di natura transnazionale**, e di comunicare i risultati di tale trattamento alle autorità stesse, e

Or. it

Emendamento 367

Ana Gomes

Proposta di direttiva

Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione

c) rispondere, caso per caso, alle richieste debitamente motivate delle autorità competenti di trasmettere e trattare dati PNR in casi specifici a fini di prevenzione, accertamento, indagine e azione penale nei confronti dei reati di terrorismo e dei reati gravi, e di comunicare i risultati di tale trattamento alle autorità stesse, e

Emendamento

c) rispondere, caso per caso, alle richieste debitamente motivate delle autorità competenti di trasmettere e trattare dati PNR in casi specifici a fini di prevenzione, accertamento, indagine e azione penale nei confronti dei reati di terrorismo e dei reati gravi **di natura transnazionale**, e di comunicare i risultati di tale trattamento alle autorità stesse; e

Or. en

Emendamento 368

Sophia in 't Veld

Proposta di direttiva

Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione

c) **rispondere, caso per caso, alle richieste**

Emendamento

c) **mettere a disposizione** delle autorità

debitamente motivate delle autorità competenti *di trasmettere e trattare* dati PNR in casi specifici a fini di prevenzione, accertamento, indagine e azione penale nei confronti dei reati di terrorismo e dei reati gravi, e di comunicare i risultati di tale trattamento alle autorità stesse, e

competenti *dello Stato membro, sulla base del sistema "hit/no hit", i dati PNR e le informazioni ad essi correlate* in casi specifici a fini di prevenzione, accertamento, indagine e azione penale nei confronti dei reati di terrorismo e dei reati gravi *di natura transnazionale*, e di comunicare i risultati di tale trattamento alle autorità stesse; e

Or. en

Motivazione

Emendamento collegato alla conversione in regolamento.

Emendamento 369
Sophia in 't Veld

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

c bis) rispondere, caso per caso, alle richieste debitamente motivate delle autorità competenti di trattare i dati PNR riguardanti voli o individui specifici a fini di prevenzione, accertamento, indagine e azione penale nei confronti di un reato di terrorismo o di un reato grave di natura transnazionale, e di trasmettere i risultati di tale trattamento alle autorità stesse; e

Or. en

Emendamento 370
Sophia in 't Veld

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera c ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

c ter) rispondere alle richieste debitamente motivate delle autorità competenti, accompagnate da un'ordinanza del giudice o di un organo giudiziario competente, di trattare dati PNR identificabili di individui specifici, e conservare tali dati per tutta la durata dell'indagine, a fini di prevenzione, accertamento, indagine e azione penale nei confronti di un reato di terrorismo o di un reato grave di natura transnazionale, e di trasmettere i risultati di tale trattamento alle autorità stesse; e

Or. en

Emendamento 371

Sophia in 't Veld, Filiz Hyusmenova

Proposta di direttiva

Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera c quater (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

c quater) mettere a disposizione delle autorità competenti di tutti gli Stati membri, sulla base del sistema "hit/no hit", i dati PNR e le informazioni ad essi correlate in casi specifici a fini di prevenzione, accertamento, indagine e azione penale nei confronti di un reato di terrorismo o di un reato grave di natura transnazionale, e di comunicare i risultati di tale trattamento alle autorità stesse; e

Or. en

Emendamento 372

Laura Ferrara, Ignazio Corrao

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione

Emendamento

d) analizzare i dati PNR per aggiornare i criteri o definirne di nuovi al fine di effettuare valutazioni per identificare le persone che potrebbero essere implicate in reati di terrorismo o in reati gravi di natura transnazionale conformemente alla lettera a).

soppresso

Or. it

Emendamento 373
Jan Philipp Albrecht

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione

Emendamento

d) analizzare i dati PNR per aggiornare i criteri o definirne di nuovi al fine di effettuare valutazioni per identificare le persone che potrebbero essere implicate in reati di terrorismo o in reati gravi di natura transnazionale conformemente alla lettera a).

soppresso

Or. en

Emendamento 374
Birgit Sippel, Jörg Leichtfried, Josef Weidenholzer, Marju Lauristin, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Kati Piri, Tanja Fajon

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione

Emendamento

d) analizzare i dati PNR per aggiornare i criteri o definirne di nuovi al fine di

soppresso

effettuare valutazioni per identificare le persone che potrebbero essere implicate in reati di terrorismo o in reati gravi di natura transnazionale conformemente alla lettera a).

Or. en

Emendamento 375
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione

Emendamento

d) analizzare i dati PNR per aggiornare i criteri o definirne di nuovi al fine di effettuare valutazioni per identificare le persone che potrebbero essere implicate in reati di terrorismo o in reati gravi di natura transnazionale conformemente alla lettera a).

soppresso

Or. en

Emendamento 376
Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Juan Fernando López Aguilar, Anna Hedh

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione

Emendamento

d) analizzare i dati PNR per aggiornare i criteri o definirne di nuovi al fine di effettuare valutazioni per identificare le persone che potrebbero essere implicate in reati di terrorismo o in reati gravi **di natura transnazionale** conformemente alla lettera a).

d) analizzare i dati PNR per aggiornare i criteri o definirne di nuovi al fine di effettuare valutazioni per identificare le persone che potrebbero essere implicate in reati di terrorismo o in reati gravi conformemente alla lettera a).

Or. en

Emendamento 377

Birgit Sippel, Jörg Leichtfried, Josef Weidenholzer, Marju Lauristin, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Kati Piri, Hugues Bayet, Ana Gomes, Tanja Fajon

Proposta di direttiva

Articolo 4 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. La valutazione dei passeggeri prima dell'arrivo previsto nello Stato membro o della partenza prevista dallo Stato membro ai sensi del paragrafo 2, lettera a), è effettuata in modo non discriminatorio in base a criteri di valutazione stabiliti dall'Unità d'informazione sui passeggeri. Gli Stati membri assicurano che i criteri di valutazione siano stabiliti dall'Unità d'informazione sui passeggeri in cooperazione con le autorità competenti di cui all'articolo 5. I criteri di valutazione non sono in alcun caso basati **sull'**origine razziale o etnica, **sulle convinzioni religiose o filosofiche**, **sulle** opinioni politiche, **sull'**appartenenza **sindacale**, **sullo** stato di salute o sull'orientamento sessuale dell'interessato.

Emendamento

3. La valutazione dei passeggeri prima dell'arrivo previsto nello Stato membro o della partenza prevista dallo Stato membro ai sensi del paragrafo 2, lettera a), è effettuata in modo non discriminatorio in base a criteri di valutazione stabiliti dall'Unità d'informazione sui passeggeri. **Tali criteri di valutazione devono essere mirati, specifici, giustificati, proporzionati e basati sui fatti.** Gli Stati membri assicurano che i criteri di valutazione siano stabiliti dall'Unità d'informazione sui passeggeri in cooperazione con le autorità competenti di cui all'articolo 5 **e siano periodicamente rivisti. La revisione periodica coinvolge il garante della protezione dei dati e assicura che i criteri di valutazione rimangano mirati, specifici, giustificati, proporzionati e basati sui fatti.** I criteri di valutazione non sono in alcun caso basati **su dati che rivelino l'**origine razziale o etnica, **le** opinioni politiche, **la religione o le convinzioni filosofiche, l'orientamento sessuale o l'identità di genere, l'appartenenza e le attività sindacali, il trattamento dei dati biometrici e dei dati concernenti lo** stato di salute o **l'**orientamento sessuale dell'interessato. **La valutazione, in ogni caso, non si basa unicamente su un trattamento automatizzato e consente l'intervento umano su ogni criterio.**

Or. en

Emendamento 378
Laura Ferrara, Ignazio Corrao

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. La valutazione dei passeggeri prima dell'arrivo previsto nello Stato membro o della partenza prevista dallo Stato membro ai sensi del paragrafo 2, lettera a), è effettuata in modo non discriminatorio in base a criteri di valutazione stabiliti **dall'Unità d'informazione sui passeggeri. Gli Stati membri assicurano che i criteri di valutazione siano stabiliti dall'Unità d'informazione sui passeggeri in cooperazione con le autorità competenti di cui all'articolo 5. I criteri di valutazione non sono in alcun caso basati sull'origine razziale o etnica, sulle convinzioni religiose o filosofiche, sulle opinioni politiche, sull'appartenenza sindacale, sullo stato di salute o sull'orientamento sessuale dell'interessato.**

Emendamento

3. La valutazione dei passeggeri prima dell'arrivo previsto nello Stato membro o della partenza prevista dallo Stato membro ai sensi del paragrafo 2, lettera a), è effettuata in modo non discriminatorio in base a criteri di valutazione stabiliti **dalla Commissione europea mediante atti delegati di cui al paragrafo 2, lettera a).** I criteri di valutazione **non sono in alcun caso basati sull'origine razziale, etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l'appartenenza a una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, gli handicap, le tendenze sessuali o l'appartenenza sindacale dell'interessato, né su dati relativi al suo stato di salute o alla sua vita sessuale.**

Or. it

Emendamento 379
Kashetu Kyenge, Miltiadis Kyrkos

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. La valutazione dei passeggeri prima dell'arrivo previsto nello Stato membro o della partenza prevista dallo Stato membro ai sensi del paragrafo 2, lettera a), è effettuata in modo non discriminatorio in base a criteri di valutazione stabiliti dall'Unità d'informazione sui passeggeri. Gli Stati membri assicurano che i criteri di

Emendamento

3. La valutazione dei passeggeri prima dell'arrivo previsto nello Stato membro o della partenza prevista dallo Stato membro ai sensi del paragrafo 2, lettera a), è effettuata in modo non discriminatorio in base a criteri di valutazione stabiliti dall'Unità d'informazione sui passeggeri. **Tali criteri di valutazione devono essere**

valutazione siano stabiliti dall'Unità d'informazione sui passeggeri in cooperazione con le autorità competenti di cui all'articolo 5. I criteri di valutazione non sono in alcun caso basati sull'origine razziale o etnica, sulle convinzioni religiose o filosofiche, sulle opinioni politiche, sull'appartenenza sindacale, sullo stato di salute o sull'orientamento sessuale dell'interessato.

mirati, specifici, giustificati, proporzionati e basati sui fatti. Gli Stati membri assicurano che i criteri di valutazione siano stabiliti dall'Unità d'informazione sui passeggeri in cooperazione con le autorità competenti di cui all'articolo 5 ***e siano periodicamente rivisti, con la partecipazione del garante della protezione dei dati,*** in cooperazione con le autorità competenti di cui all'articolo 5. ***In particolare, tale revisione interna garantisce che i criteri di valutazione rimangano mirati, specifici, giustificati, proporzionati e basati sui fatti.*** I criteri di valutazione non sono in alcun caso basati sull'origine razziale o etnica, sulle convinzioni religiose o filosofiche, sulle opinioni politiche, sull'appartenenza sindacale, sullo stato di salute o sull'orientamento sessuale dell'interessato.

Or. en

Emendamento 380 **Sylvie Guillaume**

Proposta di direttiva **Articolo 4 – paragrafo 3**

Testo della Commissione

3. La valutazione dei passeggeri prima dell'arrivo previsto nello Stato membro o della partenza prevista dallo Stato membro ai sensi del paragrafo 2, lettera a), è effettuata in modo non discriminatorio in base a criteri di valutazione stabiliti dall'Unità d'informazione sui passeggeri. Gli Stati membri assicurano che i criteri di valutazione siano stabiliti dall'Unità d'informazione sui passeggeri in cooperazione con le autorità competenti di cui all'articolo 5. I criteri di valutazione non sono in alcun caso basati sull'origine razziale o etnica, sulle convinzioni religiose o filosofiche, sulle opinioni

Emendamento

3. La valutazione dei passeggeri prima dell'arrivo previsto nello Stato membro o della partenza prevista dallo Stato membro ai sensi del paragrafo 2, lettera a), è effettuata in modo non discriminatorio in base a criteri di valutazione stabiliti dall'Unità d'informazione sui passeggeri. ***Tali criteri di valutazione sono mirati, specifici, giustificati, proporzionati e basati sui fatti.*** Gli Stati membri assicurano che i criteri di valutazione siano stabiliti dall'Unità d'informazione sui passeggeri ***e riesaminati regolarmente, con la partecipazione del responsabile per la protezione dei dati e*** in cooperazione con

politiche, sull'appartenenza sindacale, sullo stato di salute o sull'orientamento sessuale dell'interessato.

le autorità competenti di cui all'articolo 5. ***Questo riesame garantisce che*** i criteri di valutazione ***restino mirati, specifici, giustificati, proporzionati e basati sui fatti.*** I criteri di valutazione non sono in alcun caso basati sull'origine razziale o etnica, sulle convinzioni religiose o filosofiche, sulle opinioni politiche, sull'appartenenza sindacale, sullo stato di salute o sull'orientamento sessuale dell'interessato.

Or. fr

Emendamento 381
Cornelia Ernst

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. La valutazione dei passeggeri prima dell'arrivo previsto nello Stato membro o della partenza prevista dallo Stato membro ai sensi del paragrafo 2, lettera a), è effettuata in modo non discriminatorio in base a criteri di valutazione stabiliti dall'Unità d'informazione sui passeggeri. Gli Stati membri assicurano che i criteri di valutazione siano stabiliti dall'Unità d'informazione sui passeggeri in cooperazione con le autorità competenti di cui all'articolo 5. I criteri di valutazione non sono in alcun caso basati sull'origine razziale o etnica, sulle convinzioni religiose o filosofiche, sulle opinioni politiche, sull'appartenenza sindacale, sullo stato di salute o sull'orientamento sessuale dell'interessato.

Emendamento

3. La valutazione dei passeggeri prima dell'arrivo previsto nello Stato membro o della partenza prevista dallo Stato membro ai sensi del paragrafo 2, lettera a), è effettuata in modo non discriminatorio in base a criteri di valutazione stabiliti dall'Unità d'informazione sui passeggeri. Gli Stati membri assicurano che i criteri di valutazione siano stabiliti dall'Unità d'informazione sui passeggeri in cooperazione con le autorità competenti di cui all'articolo 5. I criteri di valutazione non sono in alcun caso basati sull'origine razziale, ***sociale*** o etnica, sulle convinzioni religiose o filosofiche, sulle opinioni politiche, sull'appartenenza sindacale, sullo stato di salute o sull'orientamento sessuale dell'interessato.

Or. en

Emendamento 382
Axel Voss, Monika Hohlmeier, Esteban González Pons, Agustín Díaz de Mera García

Consuegra, Jeroen Lenaers, Traian Ungureanu, Alessandra Mussolini, Csaba Sógor, Elissavet Vozemberg, Brice Hortefeux, Nadine Morano, Rachida Dati, Michal Boni, Emil Radev, Frank Engel, Roberta Metsola, Salvatore Domenico Pogliese, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Nuno Melo, József Nagy

Proposta di direttiva

Articolo 4 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. La valutazione dei passeggeri prima dell'arrivo previsto nello Stato membro o della partenza prevista dallo Stato membro ai sensi del paragrafo 2, lettera a), è effettuata in modo non discriminatorio in base a criteri di valutazione stabiliti dall'Unità d'informazione sui passeggeri. Gli Stati membri assicurano che i criteri di valutazione siano stabiliti dall'Unità d'informazione sui passeggeri in cooperazione con le autorità competenti di cui all'articolo 5. I criteri di valutazione non sono in alcun caso basati sull'origine razziale o etnica, sulle convinzioni religiose o filosofiche, **sulle opinioni politiche**, sull'appartenenza sindacale, sullo stato di salute o sull'orientamento sessuale dell'interessato.

Emendamento

3. La valutazione dei passeggeri prima dell'arrivo previsto nello Stato membro o della partenza prevista dallo Stato membro ai sensi del paragrafo 2, lettera a), è effettuata in modo non discriminatorio in base a criteri di valutazione stabiliti dall'Unità d'informazione sui passeggeri. Gli Stati membri assicurano che i criteri di valutazione siano stabiliti dall'Unità d'informazione sui passeggeri in cooperazione con le autorità competenti di cui all'articolo 5. I criteri di valutazione non sono in alcun caso basati sull'origine razziale o etnica, sulle **opinioni politiche**, sulle convinzioni religiose o filosofiche, sull'appartenenza sindacale, sullo stato di salute o sull'orientamento sessuale dell'interessato.

Or. en

Emendamento 383

Ana Gomes

Proposta di direttiva

Articolo 4 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. La valutazione dei passeggeri prima dell'arrivo previsto nello Stato membro o della partenza prevista dallo Stato membro ai sensi del paragrafo 2, lettera a), è effettuata in modo non discriminatorio in base a criteri di valutazione stabiliti dall'Unità d'informazione sui passeggeri.

Emendamento

3. La valutazione dei passeggeri prima dell'arrivo previsto nello Stato membro o della partenza prevista dallo Stato membro ai sensi del paragrafo 2, lettera a), è effettuata in modo non discriminatorio in base a criteri di valutazione stabiliti dall'Unità d'informazione sui passeggeri.

Gli Stati membri assicurano che i criteri di valutazione siano stabiliti dall'Unità d'informazione sui passeggeri in cooperazione con le autorità competenti di cui all'articolo 5. I criteri di valutazione non sono in alcun caso basati sull'origine razziale o etnica, sulle convinzioni religiose o filosofiche, sulle opinioni politiche, sull'appartenenza sindacale, sullo stato di salute o sull'orientamento sessuale dell'interessato.

Gli Stati membri assicurano che i criteri di valutazione siano stabiliti dall'Unità d'informazione sui passeggeri in cooperazione con le autorità competenti di cui all'articolo 5 **e siano quanto più coerenti possibile all'interno dell'Unione.** I criteri di valutazione non sono in alcun caso basati sull'origine razziale o etnica, sulle convinzioni religiose o filosofiche, sulle opinioni politiche, sull'appartenenza sindacale, sullo stato di salute o sull'orientamento sessuale dell'interessato.

Or. en

Emendamento 384 **Sophia in 't Veld**

Proposta di direttiva **Articolo 4 – paragrafo 3**

Testo della Commissione

3. La valutazione dei passeggeri prima dell'arrivo previsto nello Stato membro o della partenza prevista dallo Stato membro ai sensi del paragrafo 2, lettera a), è effettuata in modo non discriminatorio in base a criteri di valutazione stabiliti dall'Unità d'informazione sui passeggeri. Gli Stati membri assicurano che i criteri di valutazione siano stabiliti dall'Unità d'informazione sui passeggeri in cooperazione con le autorità competenti di cui all'articolo 5. I criteri di valutazione non sono in alcun caso basati sull'origine **razziale o** etnica, sulle convinzioni religiose o filosofiche, sulle opinioni politiche, sull'appartenenza sindacale, sullo stato di salute o sull'orientamento sessuale dell'interessato.

Emendamento

3. La valutazione dei passeggeri prima dell'arrivo previsto nello Stato membro o della partenza prevista dallo Stato membro ai sensi del paragrafo 2, lettera a), è effettuata in modo non discriminatorio in base a criteri di valutazione stabiliti dall'Unità d'informazione sui passeggeri. Gli Stati membri assicurano che i criteri di valutazione siano stabiliti dall'Unità d'informazione sui passeggeri in cooperazione con le autorità competenti di cui all'articolo 5. I criteri di valutazione non sono in alcun caso basati **sul sesso, sulla razza, sul colore della pelle, sull'origine etnica o sociale, sulle caratteristiche genetiche, sulla lingua,** sulle convinzioni religiose o filosofiche, sulle opinioni politiche, sull'appartenenza sindacale **di una minoranza nazionale,** sullo stato di salute o sull'orientamento sessuale dell'interessato.

Or. en

Motivazione

Emendamento collegato alla conversione in regolamento.

Emendamento 385

Jan Philipp Albrecht

Proposta di direttiva

Articolo 4 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. La valutazione dei passeggeri prima dell'arrivo previsto nello Stato membro o della partenza prevista dallo Stato membro ai sensi del paragrafo 2, lettera a), è effettuata in modo non discriminatorio in base a criteri di valutazione stabiliti dall'Unità d'informazione sui passeggeri. Gli Stati membri assicurano che i criteri di valutazione siano stabiliti dall'Unità d'informazione sui passeggeri in cooperazione con le autorità competenti di cui all'articolo 5. I criteri di valutazione non sono in alcun caso basati sull'origine razziale o etnica, sulle convinzioni religiose o filosofiche, sulle opinioni politiche, sull'appartenenza sindacale, sullo stato di salute o sull'orientamento sessuale dell'interessato.

Emendamento

3. La valutazione dei passeggeri prima dell'arrivo previsto nello Stato membro o della partenza prevista dallo Stato membro ai sensi del paragrafo 2, lettera a), è effettuata in modo non discriminatorio in base a criteri di valutazione stabiliti dall'Unità d'informazione sui passeggeri. Gli Stati membri assicurano che i criteri di valutazione siano stabiliti dall'Unità d'informazione sui passeggeri in cooperazione con le autorità competenti di cui all'articolo 5. I criteri di valutazione non sono in alcun caso basati sull'origine razziale o etnica, sulle convinzioni religiose o filosofiche, sulle opinioni politiche, sull'appartenenza sindacale, sullo stato di salute o sull'orientamento sessuale dell'interessato. ***La valutazione, in ogni caso, non si basa esclusivamente su un trattamento automatizzato e consente l'intervento umano su ogni criterio.***

Or. en

Emendamento 386

Sophia in 't Veld, Fredrick Federley

Proposta di direttiva

Articolo 4 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 bis. Il trattamento dei dati PNR è effettuato esclusivamente dall'Unità d'informazione sui passeggeri, su richieste debitamente motivate delle autorità competenti. Tali richieste riguardano il trattamento dei dati PNR dei voli in oggetto o di individui specifici. Solo laddove identifichi un periculum in mora, l'Unità d'informazione sui passeggeri può avviare il trattamento di dati PNR prima di ricevere l'autorizzazione del tribunale competente o dell'autorità giudiziaria.

Or. en

Emendamento 387
Jan Philipp Albrecht

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 bis. Il trattamento dei dati PNR può essere disposto solo da un tribunale competente di uno Stato membro, su richiesta dell'Unità d'informazione sui passeggeri. Solo laddove identifichi un periculum in mora, in particolare l'urgente necessità di evitare gravi conseguenze per la vita, la libertà o l'integrità fisica di una persona, l'Unità d'informazione sui passeggeri può autorizzare autonomamente il trattamento, fatta salva la verifica di un giudice entro 48 ore.

Or. en

Emendamento 388
Sophia in 't Veld, Fredrick Federley, Cecilia Wikström, Nathalie Griesbeck

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 ter. Fatto salvo l'articolo 7, paragrafo 4, i dati PNR non devono essere comunicati dall'Unità d'informazione sui passeggeri ad altra autorità in qualsiasi modo o formato al fine di consentire la valutazione dei dati PNR all'esterno dell'Unità d'informazione sui passeggeri. I dati PNR non possono essere richiesti da altre autorità, per disposizione di un tribunale competente o dell'autorità giudiziaria.

Or. en

Motivazione

I dati PNR e i dati dei risultati possono essere condivisi, su richiesta, solo tra UIP degli Stati membri (salvo minaccia imminente). Affinché le informazioni e l'intelligence derivate dai dati PNR possano essere condivise tra gli Stati membri, i dati PNR non dovrebbero essere trasmesse al di fuori del sistema delle UIP. In caso contrario, gli Stati membri saranno in grado di aggirare l'obbligo di condividere le informazioni derivate dal PNR.

Emendamento 389
Sophia in 't Veld

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 3 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 quater. La valutazione dei passeggeri prima dell'arrivo previsto nell'Unione europea o della partenza prevista dall'Unione europea ai sensi del paragrafo 2, lettera a), è effettuata in modo non discriminatorio in base a criteri di valutazione stabiliti dall'Unità d'informazione sui passeggeri. I criteri di valutazione sono stabiliti dall'Unità

d'informazione sui passeggeri in cooperazione con le autorità competenti di cui all'articolo 5. I criteri di valutazione non sono in alcun caso basati sul sesso, sulla razza, sul colore della pelle, sull'origine etnica o sociale, sulle caratteristiche genetiche, sulla lingua, sulle convinzioni religiose o filosofiche, sulle opinioni politiche, sull'appartenenza sindacale di una minoranza nazionale, sullo stato di salute o sull'orientamento sessuale dell'interessato.

Or. en

Emendamento 390

Cornelia Ernst

Proposta di direttiva

Articolo 4 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. L'Unità d'informazione sui passeggeri di uno Stato membro trasferisce i dati PNR o i risultati del trattamento dei dati PNR dei passeggeri identificati conformemente al paragrafo 2, *lettere a) e b)*, per ulteriore verifica, alle autorità competenti dello stesso Stato membro. Tali trasferimenti sono effettuati solo caso per caso.

Emendamento

4. L'Unità d'informazione sui passeggeri di uno Stato membro trasferisce i dati PNR o i risultati del trattamento dei dati PNR dei passeggeri identificati conformemente al paragrafo 2, *lettera a)*, per ulteriore verifica, alle autorità competenti dello stesso Stato membro. Tali trasferimenti sono effettuati solo caso per caso.

Or. en

Emendamento 391

Laura Ferrara, Ignazio Corrao

Proposta di direttiva

Articolo 4 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. L'Unità d'informazione sui passeggeri di uno Stato membro trasferisce i dati PNR o

Emendamento

4. L'Unità d'informazione sui passeggeri di uno Stato membro trasferisce i dati PNR o

i risultati del trattamento dei dati PNR dei passeggeri identificati conformemente al paragrafo 2, **lettere a) e b)**, per ulteriore verifica, alle autorità competenti dello stesso Stato membro. Tali trasferimenti sono effettuati solo caso per caso.

i risultati del trattamento dei dati PNR dei passeggeri identificati conformemente al paragrafo 2, **lettera a)** per ulteriore verifica, alle autorità competenti dello stesso Stato membro. Tali trasferimenti sono effettuati solo caso per caso.

Or. it

Emendamento 392
Ana Gomes

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. L'Unità d'informazione sui passeggeri di uno Stato membro trasferisce i dati PNR o i risultati del trattamento dei dati PNR dei passeggeri identificati conformemente al paragrafo 2, **lettere a) e b)**, per ulteriore verifica, alle autorità competenti dello stesso Stato membro. Tali trasferimenti sono effettuati solo caso per caso.

Emendamento

4. L'Unità d'informazione sui passeggeri di uno Stato membro trasferisce i dati PNR o i risultati del trattamento dei dati PNR dei passeggeri identificati conformemente al paragrafo 2, **lettera a)**, per ulteriore verifica, alle autorità competenti dello stesso Stato membro. Tali trasferimenti sono effettuati solo caso per caso.

Or. en

Emendamento 393
Sophia in 't Veld

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. L'Unità d'informazione sui passeggeri di uno Stato membro trasferisce **i dati PNR o** i risultati del trattamento dei dati PNR dei passeggeri identificati conformemente al paragrafo 2, lettere a) e b), per ulteriore verifica, alle autorità competenti dello stesso Stato membro. Tali trasferimenti sono effettuati solo caso per caso.

Emendamento

4. L'Unità d'informazione sui passeggeri di uno Stato membro trasferisce i risultati del trattamento dei dati PNR dei passeggeri identificati conformemente al paragrafo 2, lettere a) e b), per ulteriore verifica, alle autorità competenti dello stesso Stato membro. Tali trasferimenti sono effettuati solo caso per caso.

Motivazione

Emendamento collegato alla conversione in regolamento.

Emendamento 394
Jan Philipp Albrecht

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. L'Unità d'informazione sui passeggeri di uno Stato membro trasferisce i dati PNR o i risultati del trattamento dei dati PNR dei passeggeri identificati conformemente al paragrafo 2, *lettere a) e b)*, per ulteriore verifica, alle autorità competenti dello stesso Stato membro. Tali trasferimenti sono effettuati solo caso per caso.

Emendamento

4. L'Unità d'informazione sui passeggeri di uno Stato membro trasferisce i dati PNR o i risultati del trattamento dei dati PNR dei passeggeri identificati conformemente al paragrafo 2, *lettera b)*, per ulteriore verifica, alle autorità competenti dello stesso Stato membro. Tali trasferimenti sono effettuati solo caso per caso.

Emendamento 395
Kashetu Kyenge, Miltiadis Kyrkos

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

4 bis. Il garante della protezione dei dati ha accesso a tutti i dati trasmessi dall'Unità d'informazione sui passeggeri a un'autorità competente ai sensi del paragrafo 4. Se ritiene che la trasmissione di dati non sia stata lecita, il garante sottopone la questione all'autorità di vigilanza che ha il potere di ordinare all'autorità ricevente di cancellare i dati.

Emendamento 396
Sophia in 't Veld

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

4 bis. L'Unità d'informazione sui passeggeri di uno Stato membro trasferisce i risultati del trattamento dei dati PNR dei passeggeri identificati conformemente al paragrafo 2, lettere a) e b), per ulteriore verifica, alle autorità competenti degli Stati membri. Tali trasferimenti sono effettuati solo su base puntuale.

Emendamento 397
Birgit Sippel, Jörg Leichtfried, Josef Weidenholzer, Marju Lauristin, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Kati Piri, Ana Gomes, Tanja Fajon

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

4 bis. Il garante della protezione dei dati ha accesso a tutti i dati trasmessi all'Unità d'informazione sui passeggeri e da essa a un'autorità competente ai sensi del paragrafo 5. Se ritiene che la trasmissione di dati non sia stata lecita, il garante della protezione dei dati rinvia la questione all'autorità di vigilanza che ha il potere di ordinare all'autorità ricevente di cancellare i dati.

Emendamento 398
Jan Philipp Albrecht

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

4 bis. L'archiviazione, il trattamento e l'analisi dei dati PNR sono effettuati esclusivamente all'interno del territorio dell'Unione.

Or. en

Motivazione

In linea con il punto 68 della sentenza della CGUE in data 8 aprile 2014 sulla conservazione dei dati.

Emendamento 399
Sylvie Guillaume

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

4 bis. Il responsabile della protezione dei dati ha accesso a tutti i dati trasmessi dall'Unità d'informazione sui passeggeri a un'autorità competente conformemente al paragrafo 4. Qualora ritenga che la trasmissione di un'informazione non sia legittima, il responsabile della protezione dei dati deferisce il caso all'autorità di controllo nazionale di cui all'articolo 12, che può ordinare a detta autorità competente di cancellare i dati.

Or. fr

Emendamento 400

Birgit Sippel, Caterina Chinnici, Jörg Leichtfried, Josef Weidenholzer, Marju Lauristin, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Kati Piri, Ana Gomes, Tanja Fajon

Proposta di direttiva

Articolo 4 – paragrafo 4 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

4 ter. L'archiviazione, il trattamento e l'analisi dei dati PNR sono effettuati esclusivamente all'interno del territorio dell'Unione. Il diritto applicabile a queste procedure è pertanto il diritto dell'Unione in materia di protezione dei dati personali.

Or. en

Emendamento 401

Birgit Sippel, Jörg Leichtfried, Josef Weidenholzer, Marju Lauristin, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Kati Piri, Ana Gomes, Tanja Fajon

Proposta di direttiva

Articolo 4 – paragrafo 4 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

4 quater. Gli Stati membri sostengono i costi per l'utilizzo, la conservazione e lo scambio di dati PNR.

Or. en

Emendamento 402

Kashetu Kyenge, Miltiadis Kyrkos

Proposta di direttiva

Articolo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

*Articolo 4 bis
Condizioni per l'accesso ai dati PNR da*

parte delle autorità competenti

- 1. Le autorità competenti di cui all'articolo 5 possono presentare, caso per caso, una richiesta elettronica debitamente motivata all'Unità d'informazione sui passeggeri in merito alla trasmissione di dati PNR specifici o di risultati del trattamento di dati PNR specifici, quando ciò sia strettamente necessario a fini di prevenzione, individuazione, indagine e perseguimento di un reato di terrorismo specifico o di un reato grave di natura transnazionale. La richiesta di tali dati può essere basata su un elemento o una combinazione di elementi di dati PNR di cui all'allegato I. La richiesta motivata delinea i fondati motivi per considerare che la trasmissione dei dati PNR contribuisce in modo sostanziale alla prevenzione, all'individuazione, all'indagine o al perseguimento del reato in questione.*
- 2. Prima della trasmissione di dati PNR o dei risultati del trattamento di dati PNR da parte dell'Unità d'informazione sui passeggeri a un'autorità competente in risposta ad una richiesta formulata ai sensi del paragrafo 1, un tribunale o un organo amministrativo indipendente verificano, in modo tempestivo, se sono soddisfatte tutte le condizioni di cui al paragrafo 1.*
- 3. In caso eccezionale di urgenza in cui vi sia la necessità di evitare un rischio imminente associato a un reato di terrorismo o a reati gravi di natura transnazionale, l'Unità d'informazione sui passeggeri può trasmettere i dati PNR o i risultati del trattamento di dati PNR immediatamente dopo aver ricevuto una richiesta da parte di un'autorità competente. In un siffatto caso eccezionale di urgenza, un tribunale o un organo amministrativo indipendente possono verificare solo a posteriori se tutte le condizioni di cui al paragrafo 1 sono soddisfatte, compreso se un caso*

eccezionale d'urgenza sia realmente esistito. La verifica a posteriori ha luogo senza indebiti ritardi dopo il trattamento della richiesta.

4. Qualora una verifica a posteriori ai sensi del paragrafo 3 stabilisca che il trasferimento di dati PNR o di risultati del trattamento di dati PNR non era giustificato, tutte le autorità che hanno ricevuto tali dati cancellano le informazioni trasmesse dall'Unità d'informazione sui passeggeri.

5. I paragrafi da 1 a 4 si applicano anche quando un'autorità competente di cui all'articolo 5 invia una richiesta elettronica debitamente motivata all'Unità d'informazione sui passeggeri del proprio Stato membro, al fine di chiedere la trasmissione di dati PNR o di risultati del trattamento di dati PNR all'Unità d'informazione sui passeggeri di un altro Stato membro, a norma dell'articolo 7, o a un paese terzo, a norma dell'articolo 8.

6. Il garante della protezione dei dati deve essere informato ogniqualvolta l'Unità d'informazione sui passeggeri trasferisca dati PNR ai sensi del presente articolo. Il garante della protezione dei dati informa, su base periodica, l'Autorità di vigilanza per quanto riguarda la trasmissione di dati ai sensi del presente articolo.

Or. en

Emendamento 403
Jan Philipp Albrecht

Proposta di direttiva
Articolo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 4 bis

Valutazione dei rischi

1. Le Unità d'informazione sui passeggeri effettuano valutazioni dei rischi su voli e collegamenti aerei particolari per giustificare la raccolta di dati PNR a norma dell'articolo 9. La decisione di classificare voli o collegamenti aerei in quanto aventi un elevato rischio concreto che le persone legate a un caso specifico di prevenzione, individuazione, indagine e perseguimento dei reati di terrorismo o di reati gravi di natura transnazionale viaggino su tali voli dovrebbe essere basata su prove fattuali e statistiche affidabili e aggiornate.

2. Contestualmente alla raccolta di dati PNR a norma dell'articolo 9, le Unità d'informazione sui passeggeri aggiornano costantemente la valutazione dei rischi e cessano la raccolta di dati PNR non appena non esista più un elevato rischio concreto che persone legate a un caso specifico di prevenzione, accertamento, indagine e perseguimento di reati di terrorismo o di reati gravi di natura transnazionale viaggino su tali voli.

3. Ogni valutazione dei rischi deve essere approvata dall'autorità di vigilanza nazionale competente prima di qualsiasi misura basata sull'articolo 9.

Or. en

Emendamento 404
Cornelia Ernst

Proposta di direttiva
Articolo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 4 bis

*Valutazione dei criteri predeterminati
utilizzati dalle UIP per la preselezione dei
voli*

1) Il GPD nazionale, in collaborazione con il Comitato europeo per la protezione dei dati, emana orientamenti vincolanti all'UIP per garantire che i criteri di valutazione predeterminati, sui quali sono preselezionati i voli, rispettino il diritto alla protezione dei dati.

2) Il GPD, in collaborazione con il GEPD, effettua, almeno ogni 6 mesi, una revisione periodica dei criteri di valutazione applicati sulla base dei quali sono considerati i voli preselezionati, in cui mette a confronto i criteri di preselezione con gli obiettivi dichiarati della presente direttiva e con i principi in materia di protezione dei dati.

Or. en

Emendamento 405
Sophia in 't Veld, Fredrick Federley

Proposta di direttiva
Articolo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 4 bis

Autorità di controllo comune

Gli Stati membri provvedono affinché qualsiasi trattamento di dati PNR da parte dell'Unità d'informazione sui passeggeri sia soggetto al controllo permanente di un organismo di vigilanza comune composto da rappresentanti del garante europeo della protezione dei dati, di Eurojust ed Europol.

Or. en

Emendamento 406
Birgit Sippel, Jörg Leichtfried, Josef Weidenholzer, Marju Lauristin, Sylvia-Yvonne

**Proposta di direttiva
Articolo 4 bis (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 4 bis

Condizioni per l'accesso ai dati PNR da parte delle autorità competenti

1. Le autorità competenti di cui all'articolo 5 possono presentare, caso per caso, una richiesta elettronica debitamente motivata all'Unità d'informazione sui passeggeri in merito alla trasmissione di dati PNR specifici o di risultati del trattamento di dati PNR specifici, quando ciò sia strettamente necessario a fini di prevenzione, individuazione, indagine e perseguimento di un reato di terrorismo specifico o di un certo tipo di grave reato di natura transnazionale. La richiesta di tali dati può essere basata su un elemento o una combinazione di elementi di dati PNR di cui all'allegato. La richiesta motivata delinea i fondati motivi per considerare che la trasmissione di dati PNR o dei risultati del trattamento di dati PNR contribuiscono in modo sostanziale alla prevenzione, all'individuazione, all'indagine o al perseguimento del reato in questione.

2. Prima della trasmissione di dati PNR o di risultati del trattamento di dati PNR da parte dell'Unità d'informazione sui passeggeri a un'autorità competente, in risposta ad una richiesta formulata ai sensi del paragrafo 1, un tribunale o un organo amministrativo indipendente verificano, in modo tempestivo, se sono soddisfatte tutte le condizioni di cui al paragrafo 1.

3. In caso eccezionale di urgenza, in cui vi sia la necessità di evitare una imminente e grave minaccia alla pubblica sicurezza

associata a un reato di terrorismo o a un certo tipo di reato grave di natura transnazionale, l'Unità d'informazione sui passeggeri può trasmettere i dati PNR o i risultati del trattamento di dati PNR immediatamente dopo aver ricevuto una richiesta da parte di un'autorità competente. In un siffatto caso eccezionale di urgenza, un tribunale o un organo amministrativo indipendente possono verificare solo a posteriori se tutte le condizioni di cui al paragrafo 1 sono soddisfatte, compreso se un caso eccezionale d'urgenza sia realmente esistito. La verifica a posteriori ha luogo senza indebiti ritardi dopo il trattamento della richiesta.

4. Qualora una verifica a posteriori a norma del paragrafo 3 stabilisca che il trasferimento di dati PNR o di risultati del trattamento di dati PNR non era giustificato, tutte le autorità che hanno ricevuto tali dati cancellano le informazioni trasmesse dal Sistema d'informazione sui passeggeri.

5. I paragrafi da 1 a 4 si applicano anche quando un'autorità competente di cui all'articolo 5 invia una richiesta elettronica debitamente motivata all'Unità d'informazione sui passeggeri del proprio Stato membro, al fine di chiedere la trasmissione di dati PNR o dei risultati del trattamento di dati PNR all'Unità d'informazione sui passeggeri di un altro Stato membro, a norma dell'articolo 7, o a un paese terzo, a norma dell'articolo 8.

6. La decisione sui trasferimenti di cui ai paragrafi 3 e 5 è adottata dal capo dell'Unità d'informazione sui passeggeri alla quale la richiesta è stata presentata. Il garante della protezione dei dati deve essere informato ogniqualvolta si effettui un trasferimento ai sensi del presente articolo e, a sua volta, informa l'autorità di vigilanza in merito a tali trasferimenti.

Emendamento 407
Sophia in 't Veld, Fredrick Federley

Proposta di direttiva
Articolo 4 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 4 ter

Qualsiasi trattamento di dati PNR da parte dell'Unità d'informazione sui passeggeri è soggetto al controllo permanente di un organismo di vigilanza comune composto da rappresentanti del garante europeo della protezione dei dati, di Eurojust ed Europol.

Or. en

Emendamento 408
Bendt Bendtsen

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Ciascuno Stato membro adotta l'elenco delle autorità competenti autorizzate a chiedere o ricevere dalle Unità d'informazione sui passeggeri i dati PNR o i risultati del loro trattamento ai fini di un'ulteriore verifica delle informazioni o di interventi appropriati per prevenire, accertare, indagare e perseguire i reati di terrorismo e i reati gravi.

1. Ciascuno Stato membro adotta l'elenco delle autorità competenti autorizzate a chiedere o ricevere dalle Unità d'informazione sui passeggeri i dati PNR o i risultati del loro trattamento ai fini di un'ulteriore verifica delle informazioni o di interventi appropriati con l'intento ***specifico*** di prevenire, accertare, indagare e perseguire i reati di terrorismo e i reati gravi ***di natura transnazionale.***
Nell'ambito del suo mandato, Europol ha il diritto di chiedere e ricevere dati PNR che siano necessari in un caso specifico per prevenire, individuare, indagare e perseguire i reati di terrorismo e i reati

gravi di natura transnazionale.

Or. en

Motivazione

Emendamento necessario per chiarire che Europol ha il diritto di ricevere e chiedere dati PNR all'Unità d'informazione sui passeggeri nel quadro del suo lavoro. La formulazione è simile all'articolo 18, paragrafo 2 dell'accordo PNR tra Stati Uniti e Unione europea.

Emendamento 409

Iliana Iotova

Proposta di direttiva

Articolo 5 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Ciascuno Stato membro adotta l'elenco delle autorità competenti autorizzate a chiedere o ricevere dalle Unità d'informazione sui passeggeri i dati PNR o i risultati del loro trattamento ai fini di un'ulteriore verifica delle informazioni o di interventi appropriati per prevenire, accertare, indagare e perseguire i reati di terrorismo e i reati gravi.

Emendamento

1. Ciascuno Stato membro adotta l'elenco delle autorità competenti autorizzate a chiedere o ricevere dalle Unità d'informazione sui passeggeri i dati PNR o i risultati del loro trattamento ai fini di un'ulteriore verifica delle informazioni o di interventi appropriati per prevenire, accertare, indagare e perseguire i reati di terrorismo e i reati gravi. ***Nell'ambito del suo mandato, Europol ha il diritto di chiedere e ricevere dati PNR dalle Unità d'informazione sui passeggeri o pertinenti informazioni analitiche ottenute a partire da dati PNR che siano necessari in un caso specifico per prevenire, individuare, indagare e perseguire i reati di terrorismo e i reati gravi di natura transnazionale.***

Or. en

Emendamento 410

Sophia in 't Veld

Proposta di direttiva

Articolo 5 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Ciascuno Stato membro adotta l'elenco delle autorità competenti autorizzate a chiedere o ricevere dalle Unità d'informazione sui passeggeri ***i dati PNR o i risultati del loro trattamento ai fini di un'ulteriore verifica delle informazioni o di*** interventi appropriati per prevenire, accertare, indagare e perseguire i reati di terrorismo e i reati gravi.

Emendamento

1. Ciascuno Stato membro adotta l'elenco delle autorità competenti autorizzate a chiedere o ricevere dalle Unità d'informazione sui passeggeri i risultati del loro trattamento, ***caso per caso***, ai fini di interventi appropriati per prevenire, accertare, indagare e perseguire i reati di terrorismo e i reati gravi ***di natura transnazionale***.

Or. en

Emendamento 411

Axel Voss, Monika Hohlmeier, Esteban González Pons, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Jeroen Lenaers, Traian Ungureanu, Alessandra Mussolini, Csaba Sógor, Elissavet Vozemberg, Brice Hortefeux, Nadine Morano, Rachida Dati, Heinz K. Becker, Tomáš Zdechovský, Barbara Matera, Mariya Gabriel, Emil Radev, Artis Pabriks, Frank Engel, Anna Maria Corazza Bildt, Monica Macovei, Roberta Metsola, Salvatore Domenico Pogliese, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Nuno Melo, József Nagy

Proposta di direttiva

Articolo 5 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Ciascuno Stato membro adotta l'elenco delle autorità competenti autorizzate a chiedere o ricevere dalle Unità d'informazione sui passeggeri i dati PNR o i risultati del loro trattamento ai fini di un'ulteriore verifica delle informazioni o di interventi appropriati ***per*** prevenire, accertare, indagare e perseguire i reati di terrorismo e i reati gravi.

Emendamento

1. Ciascuno Stato membro adotta l'elenco delle autorità competenti autorizzate a chiedere o ricevere dalle Unità d'informazione sui passeggeri i dati PNR ***mascherati*** o i risultati del loro trattamento ai fini di un'ulteriore verifica delle informazioni o di interventi appropriati ***allo scopo specifico di*** prevenire, accertare, indagare e perseguire i reati di terrorismo e i reati gravi ***o di prevenire minacce gravi e immediate alla sicurezza pubblica. Europol ha il diritto di richiedere o ricevere i dati PNR o i risultati del loro trattamento dalle unità d'informazione sui passeggeri degli Stati membri entro i limiti del suo mandato e quando necessario per l'adempimento dei suoi compiti.***

Emendamento 412
Ana Gomes, Marju Lauristin, Emilian Pavel

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Ciascuno Stato membro adotta l'elenco delle autorità competenti autorizzate a chiedere o ricevere dalle Unità d'informazione sui passeggeri i dati PNR o i risultati del loro trattamento ai fini di un'ulteriore verifica delle informazioni o di interventi appropriati per prevenire, accertare, indagare e perseguire i reati di terrorismo e i reati gravi.

Emendamento

1. Ciascuno Stato membro adotta l'elenco delle autorità competenti autorizzate a chiedere o ricevere dalle Unità d'informazione sui passeggeri i dati PNR o i risultati del loro trattamento ai fini di un'ulteriore verifica delle informazioni o di interventi appropriati per prevenire, accertare, indagare e perseguire i reati di terrorismo e i reati gravi ***di natura transnazionale. Nel quadro della presente direttiva, Europol ha il diritto, nell'ambito del suo mandato, di chiedere alle unità d'informazione sui passeggeri i dati PNR o informazioni analitiche pertinenti ottenute dai dati PNR che possono essere necessari in un caso specifico e debitamente giustificato per prevenire, accertare, indagare o perseguire i reati di terrorismo e alcuni tipi di reati gravi di natura transnazionale.***

Emendamento 413
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer, Marju Lauristin, Ana Gomes, Tanja Fajon

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Ciascuno Stato membro adotta l'elenco delle autorità competenti autorizzate a chiedere o ricevere dalle Unità

Emendamento

1. Ciascuno Stato membro adotta l'elenco delle autorità competenti autorizzate a chiedere o ricevere dalle Unità

d'informazione sui passeggeri i dati PNR o i risultati del loro trattamento ai fini di un'ulteriore verifica delle informazioni o di interventi appropriati per prevenire, accertare, indagare e perseguire i reati di terrorismo e *i* reati gravi.

d'informazione sui passeggeri i dati PNR o i risultati del loro trattamento ai fini di un'ulteriore verifica delle informazioni o di interventi appropriati per prevenire, accertare, indagare e perseguire i reati di terrorismo e *alcuni tipi di* reati gravi *di natura transnazionale*.

Or. en

Emendamento 414
Laura Ferrara, Ignazio Corrao

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Ciascuno Stato membro adotta l'elenco delle autorità competenti autorizzate a chiedere o ricevere dalle Unità d'informazione sui passeggeri i dati PNR o i risultati del loro trattamento ai fini di un'ulteriore verifica delle informazioni o di interventi appropriati per prevenire, accertare, indagare e perseguire i reati di terrorismo e i reati gravi.

Emendamento

1. Ciascuno Stato membro adotta l'elenco delle autorità competenti autorizzate a chiedere o ricevere dalle Unità d'informazione sui passeggeri i dati PNR o i risultati del loro trattamento ai fini di un'ulteriore verifica delle informazioni o di interventi appropriati per prevenire, accertare, indagare e perseguire i reati di terrorismo e i reati gravi *di natura transnazionale*.

Or. it

Emendamento 415
Sophia in 't Veld

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. Ciascuno Stato membro adotta l'elenco delle autorità competenti autorizzate a chiedere o ricevere dall'Unità d'informazione sui passeggeri i risultati del trattamento dei dati PNR caso

per caso per mettere in atto interventi adeguati al fine di prevenire, accertare, indagare e perseguire i reati di terrorismo e i reati gravi di natura transnazionale.

Or. en

Motivazione

Emendamento collegato alla conversione in regolamento.

Emendamento 416
Sophia in 't Veld, Nathalie Griesbeck

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Sono autorità competenti le autorità preposte alla prevenzione, all'accertamento, all'indagine o all'azione penale nei confronti dei reati di terrorismo e dei reati gravi.

Emendamento

2. Sono autorità competenti le autorità preposte alla prevenzione, all'accertamento, all'indagine o all'azione penale nei confronti dei reati di terrorismo e dei reati gravi *di natura transnazionale.*

Or. en

Emendamento 417
Laura Ferrara, Ignazio Corrao

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Sono autorità competenti le autorità preposte alla prevenzione, all'accertamento, all'indagine o all'azione penale nei confronti dei reati di terrorismo e dei reati gravi.

Emendamento

2. Sono autorità competenti le autorità *giudiziarie* preposte alla prevenzione, all'accertamento, all'indagine o all'azione penale nei confronti dei reati di terrorismo e dei reati gravi *di natura transnazionale.*

Or. it

Emendamento 418

Axel Voss, Monika Hohlmeier, Esteban González Pons, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Jeroen Lenaers, Traian Ungureanu, Alessandra Mussolini, Csaba Sógor, Elissavet Vozemberg, Brice Hortefeux, Nadine Morano, Rachida Dati, Arnaud Danjean, Heinz K. Becker, Barbara Matera, Mariya Gabriel, Frank Engel, Anna Maria Corazza Bildt, Monica Macovei, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Nuno Melo, Roberta Metsola, József Nagy, Salvatore Domenico Pogliese

Proposta di direttiva

Articolo 5 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Sono autorità competenti le autorità preposte alla prevenzione, all'accertamento, all'indagine o all'azione penale nei confronti dei reati di terrorismo e dei reati gravi.

Emendamento

2. Sono autorità competenti le autorità preposte alla prevenzione, all'accertamento, all'indagine o all'azione penale nei confronti dei reati di terrorismo e dei reati gravi ***o alla prevenzione di minacce gravi e immediate alla sicurezza pubblica.***

Or. en

Emendamento 419

Ana Gomes

Proposta di direttiva

Articolo 5 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Sono autorità competenti le autorità preposte alla prevenzione, all'accertamento, all'indagine o all'azione penale nei confronti dei reati di terrorismo e dei reati gravi.

Emendamento

2. Sono autorità competenti le autorità preposte alla prevenzione, all'accertamento, all'indagine o all'azione penale nei confronti dei reati di terrorismo e dei reati gravi ***di natura transnazionale.***

Or. en

Emendamento 420

Jan Philipp Albrecht

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Sono autorità competenti le autorità preposte alla prevenzione, all'accertamento, all'indagine o all'azione penale nei confronti dei reati di terrorismo e dei reati gravi.

Emendamento

2. Sono autorità competenti le autorità preposte alla prevenzione, all'accertamento, all'indagine o all'azione penale nei confronti dei reati di terrorismo e dei reati gravi **di natura transnazionale**.

Or. en

Emendamento 421
Marju Lauristin

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Sono autorità competenti le autorità preposte alla prevenzione, all'accertamento, all'indagine o all'azione penale nei confronti dei reati di terrorismo e **dei** reati gravi.

Emendamento

2. Sono autorità competenti le autorità preposte alla prevenzione, all'accertamento, all'indagine o all'azione penale nei confronti dei reati di terrorismo e **di alcuni tipi di** reati gravi **di natura transnazionale**.

Or. en

Emendamento 422
Cornelia Ernst

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Sono autorità competenti le autorità preposte alla prevenzione, all'accertamento, all'indagine o all'azione penale nei confronti dei reati di terrorismo e dei reati gravi.

Emendamento

2. Sono autorità competenti le autorità **pubbliche** preposte alla prevenzione, all'accertamento, all'indagine o all'azione penale nei confronti dei reati di terrorismo e dei reati gravi **di natura transnazionale**.

Or. en

Emendamento 423

Birgit Sippel, Josef Weidenholzer, Marju Lauristin, Ana Gomes, Tanja Fajon

Proposta di direttiva

Articolo 5 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Sono autorità competenti le autorità preposte alla prevenzione, all'accertamento, all'indagine o all'azione penale nei confronti dei reati di terrorismo e dei reati gravi.

Emendamento

2. Sono autorità competenti le autorità preposte alla prevenzione, all'accertamento, all'indagine o all'azione penale nei confronti dei reati di terrorismo e **di alcuni tipi di** reati gravi **di natura transnazionale**.

Or. en

Emendamento 424

Michał Boni

Proposta di direttiva

Articolo 5 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente direttiva, ciascuno Stato membro notifica alla Commissione l'elenco delle proprie autorità competenti e può aggiornare in qualsiasi momento la sua **dichiarazione**. La Commissione pubblica questa informazione e gli eventuali aggiornamenti nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Emendamento

3. Entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente direttiva, ciascuno Stato membro notifica alla Commissione l'elenco delle proprie autorità competenti e può aggiornare in qualsiasi momento la sua **notifica**. La Commissione pubblica questa informazione e gli eventuali aggiornamenti nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Or. en

Emendamento 425

Marju Lauristin

Proposta di direttiva

Articolo 5 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente direttiva, ciascuno Stato membro notifica alla Commissione l'elenco delle proprie autorità competenti e può aggiornare in qualsiasi momento la sua dichiarazione. La Commissione pubblica questa informazione e gli eventuali aggiornamenti nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Emendamento

3. Entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente direttiva, ciascuno Stato membro notifica alla Commissione l'elenco delle proprie autorità competenti e può aggiornare in qualsiasi momento la sua dichiarazione ***in modo da assicurare che l'elenco riporti le informazioni più recenti***. La Commissione pubblica questa informazione e gli eventuali aggiornamenti nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Or. en

Emendamento 426

Birgit Sippel, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Juan Fernando López Aguilar, Josef Weidenholzer, Marju Lauristin, Ana Gomes, Tanja Fajon

Proposta di direttiva

Articolo 5 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente direttiva, ciascuno Stato membro notifica alla Commissione l'elenco delle proprie autorità competenti e ***può aggiornare*** in qualsiasi momento la sua dichiarazione. La Commissione pubblica questa informazione e gli eventuali aggiornamenti nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Emendamento

3. Entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente direttiva, ciascuno Stato membro notifica alla Commissione l'elenco delle proprie autorità competenti e ***aggiorna*** in qualsiasi momento la sua dichiarazione ***in modo da assicurare che l'elenco riporti le informazioni più recenti***. La Commissione pubblica questa informazione e gli eventuali aggiornamenti nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Or. en

Emendamento 427

Sophia in 't Veld

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 bis. Entro dodici mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, ciascuno Stato membro notifica alla Commissione l'elenco delle proprie autorità competenti e può aggiornare in qualsiasi momento la sua dichiarazione. La Commissione pubblica questa informazione e gli eventuali aggiornamenti nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Or. en

Motivazione

Emendamento collegato alla conversione in regolamento.

Emendamento 428
Cornelia Ernst

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4. Le autorità competenti degli Stati membri possono sottoporre a ulteriore trattamento i dati PNR dei passeggeri e i risultati del loro trattamento ricevuti dall'Unità d'informazione sui passeggeri unicamente per prevenire, accertare, indagare o perseguire i reati di terrorismo o **altri** reati gravi.

4. Le autorità competenti degli Stati membri possono sottoporre a ulteriore trattamento i dati PNR dei passeggeri e i risultati del loro trattamento ricevuti dall'Unità d'informazione sui passeggeri unicamente per prevenire, accertare, indagare o perseguire i reati di terrorismo o **alcuni tipi di reati gravi di natura transnazionale definiti all'articolo 2, lettera i), e conformemente all'articolo 4, paragrafo 2.**

Or. en

Emendamento 429

Axel Voss, Monika Hohlmeier, Esteban González Pons, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Jeroen Lenaers, Traian Ungureanu, Alessandra Mussolini, Csaba Sógor, Elissavet Vozemberg, Brice Hortefeux, Nadine Morano, Rachida Dati, Arnaud Danjean, Heinz K. Becker, Kinga Gál, Barbara Matera, Mariya Gabriel, Frank Engel, Anna Maria Corazza Bildt, Andrea Bocskor, Monica Macovei, Roberta Metsola, Salvatore Domenico Pogliese, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Nuno Melo, József Nagy

Proposta di direttiva

Articolo 5 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Le autorità competenti degli Stati membri possono sottoporre a ulteriore trattamento i dati PNR dei passeggeri e i risultati del loro trattamento ricevuti dall'Unità d'informazione sui passeggeri unicamente per prevenire, accertare, indagare o perseguire i reati di terrorismo o altri reati gravi.

Emendamento

4. Le autorità competenti degli Stati membri possono sottoporre a ulteriore trattamento i dati PNR dei passeggeri e i risultati del loro trattamento ricevuti dall'Unità d'informazione sui passeggeri unicamente per prevenire, accertare, indagare o perseguire i reati di terrorismo o altri reati gravi ***o per prevenire minacce gravi e immediate alla sicurezza pubblica.***

Or. en

Emendamento 430

Jan Philipp Albrecht

Proposta di direttiva

Articolo 5 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Le autorità competenti degli Stati membri possono sottoporre a ulteriore trattamento i dati PNR dei passeggeri e i risultati del loro trattamento ricevuti dall'Unità d'informazione sui passeggeri unicamente per prevenire, accertare, indagare o perseguire i reati di terrorismo o altri reati gravi.

Emendamento

4. Le autorità competenti degli Stati membri possono sottoporre a ulteriore trattamento i dati PNR dei passeggeri e i risultati del loro trattamento ricevuti dall'Unità d'informazione sui passeggeri unicamente per prevenire, accertare, indagare o perseguire i reati di terrorismo o ***alcuni tipi di reati gravi di natura transnazionale definiti all'articolo 2, lettera i), e conformemente all'articolo 4, paragrafo 2.***

Or. en

Emendamento 431

Birgit Sippel, Josef Weidenholzer, Marju Lauristin, Ana Gomes, Tanja Fajon

Proposta di direttiva

Articolo 5 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Le autorità competenti degli Stati membri possono sottoporre a ulteriore trattamento i dati PNR dei passeggeri e i risultati del loro trattamento ricevuti dall'Unità d'informazione sui passeggeri unicamente per prevenire, accertare, indagare o perseguire *i reati* di terrorismo o *altri reati gravi*.

Emendamento

4. Le autorità competenti degli Stati membri possono sottoporre a ulteriore trattamento i dati PNR dei passeggeri e i risultati del loro trattamento ricevuti dall'Unità d'informazione sui passeggeri unicamente per prevenire, accertare, indagare o perseguire *lo specifico reato* di terrorismo o *lo specifico tipo di reato grave di natura transnazionale per il quale sono stati richiesti*.

Or. en

Emendamento 432

Marju Lauristin

Proposta di direttiva

Articolo 5 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Le autorità competenti degli Stati membri possono sottoporre a ulteriore trattamento i dati PNR dei passeggeri e i risultati del loro trattamento ricevuti dall'Unità d'informazione sui passeggeri unicamente per prevenire, accertare, indagare o perseguire *i reati* di terrorismo o *altri reati gravi*.

Emendamento

4. Le autorità competenti degli Stati membri possono sottoporre a ulteriore trattamento i dati PNR dei passeggeri e i risultati del loro trattamento ricevuti dall'Unità d'informazione sui passeggeri unicamente per prevenire, accertare, indagare o perseguire *gli specifici* reati di terrorismo o *gli specifici tipi di reati gravi di natura transnazionale per i quali sono stati richiesti*.

Or. en

Emendamento 433
Sophia in 't Veld, Nathalie Griesbeck

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Le autorità competenti degli Stati membri possono sottoporre a ulteriore trattamento ***i dati PNR dei passeggeri e*** i risultati del ***loro*** trattamento ricevuti dall'Unità d'informazione sui passeggeri unicamente per prevenire, accertare, indagare o perseguire i reati di terrorismo o altri reati gravi.

Emendamento

4. Le autorità competenti degli Stati membri possono sottoporre a ulteriore trattamento i risultati del trattamento ***dei dati PNR*** ricevuti dall'Unità d'informazione sui passeggeri unicamente per prevenire, accertare, indagare o perseguire i reati di terrorismo o altri reati gravi ***di natura transnazionale***.

Or. en

Emendamento 434
Kashetu Kyenge, Miltiadis Kyrkos

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Le autorità competenti degli Stati membri possono sottoporre a ulteriore trattamento i dati PNR dei passeggeri e i risultati del loro trattamento ricevuti dall'Unità d'informazione sui passeggeri unicamente per prevenire, accertare, indagare o perseguire i reati di terrorismo o altri reati gravi.

Emendamento

4. Le autorità competenti degli Stati membri possono sottoporre a ulteriore trattamento i dati PNR dei passeggeri e i risultati del loro trattamento ricevuti dall'Unità d'informazione sui passeggeri unicamente per prevenire, accertare, indagare o perseguire ***gli specifici*** reati di terrorismo o ***gli specifici*** reati gravi ***di natura transnazionale per i quali sono stati richiesti***.

Or. en

Emendamento 435
Laura Ferrara, Ignazio Corrao

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Le autorità competenti degli Stati membri possono sottoporre a ulteriore trattamento i dati PNR dei passeggeri e i risultati del loro trattamento ricevuti dall'Unità d'informazione sui passeggeri unicamente per prevenire, accertare, indagare o perseguire i reati di terrorismo o altri reati gravi.

Emendamento

4. Le autorità competenti degli Stati membri possono sottoporre a ulteriore trattamento i dati PNR dei passeggeri e i risultati del loro trattamento ricevuti dall'Unità d'informazione sui passeggeri unicamente per prevenire, accertare, indagare o perseguire i reati di terrorismo o altri reati gravi **di natura transnazionale**.

Or. it

Emendamento 436
Ana Gomes

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Le autorità competenti degli Stati membri possono sottoporre a ulteriore trattamento i dati PNR dei passeggeri e i risultati del loro trattamento ricevuti dall'Unità d'informazione sui passeggeri unicamente per prevenire, accertare, indagare o perseguire i reati di terrorismo o altri reati gravi.

Emendamento

4. Le autorità competenti degli Stati membri possono sottoporre a ulteriore trattamento i dati PNR dei passeggeri e i risultati del loro trattamento ricevuti dall'Unità d'informazione sui passeggeri unicamente per prevenire, accertare, indagare o perseguire i reati di terrorismo o altri reati gravi **di natura transnazionale**.

Or. en

Emendamento 437
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer, Ana Gomes, Tanja Fajon

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 6

Testo della Commissione

6. Le autorità competenti non possono

Emendamento

6. Le autorità competenti non possono

prendere decisioni che comportino conseguenze giuridiche **negative** per l'interessato o lo danneggino in modo significativo, soltanto sulla base del trattamento automatico dei dati PNR. Decisioni di questo tipo non possono fondarsi neanche **sull'**origine razziale o etnica, **sulle** opinioni politiche, sulle convinzioni religiose o filosofiche, **sull'**appartenenza sindacale dell'interessato, sul suo stato di salute o **sul suo orientamento** sessuale.

prendere decisioni che comportino conseguenze giuridiche per l'interessato, o lo danneggino in modo significativo, soltanto sulla base del trattamento automatico dei dati PNR. **Tale decisione comporta sempre una valutazione umana.** Decisioni di questo tipo non possono fondarsi neanche **su dati che rivelino** l'origine razziale o etnica, **le** opinioni politiche, **le** convinzioni religiose o filosofiche, **l'orientamento sessuale o l'identità di genere**, l'appartenenza sindacale e le attività in tale ambito dell'interessato, **né sul trattamento di dati biometrici o di dati riguardanti il** suo stato di salute o **la sua vita** sessuale.

Or. en

Emendamento 438
Laura Ferrara, Ignazio Corrao

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 6

Testo della Commissione

6. Le autorità competenti non possono prendere decisioni che comportino conseguenze giuridiche negative per l'interessato o lo danneggino **in modo significativo**, soltanto sulla base del trattamento automatico dei dati PNR. Decisioni di questo tipo non possono fondarsi neanche sull'origine razziale o etnica, **sulle** opinioni politiche, **sulle** convinzioni **religiose o filosofiche**, **sull'**appartenenza sindacale dell'interessato, **sul** suo stato di salute o **sul suo orientamento** sessuale.

Emendamento

6. Le autorità competenti non possono prendere decisioni, che comportino conseguenze giuridiche negative per l'interessato o lo danneggino, soltanto sulla base del trattamento automatico dei dati PNR. Decisioni di questo tipo non possono fondarsi neanche sull'origine razziale, etnica o **sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le** convinzioni **personali, le** opinioni politiche **o di qualsiasi altra natura**, l'appartenenza **a una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, gli handicap, le tendenze sessuali o l'appartenenza sindacale** dell'interessato, **né su dati relativi al** suo stato di salute o **alla sua vita** sessuale.

Or. it

Emendamento 439

Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Juan Fernando López Aguilar, Anna Hedh

Proposta di direttiva

Articolo 5 – paragrafo 6

Testo della Commissione

6. Le autorità competenti non possono prendere decisioni che comportino conseguenze giuridiche negative per l'interessato o lo danneggino in modo significativo, soltanto sulla base del trattamento automatico dei dati PNR. Decisioni di questo tipo non possono fondarsi neanche sull'origine **razziale** o etnica, **sulle** opinioni politiche, **sulle convinzioni religiose o filosofiche**, **sull'appartenenza sindacale dell'interessato, sul suo stato di salute o sul suo** orientamento sessuale.

Emendamento

6. Le autorità competenti non possono prendere decisioni che comportino conseguenze giuridiche negative per l'interessato o lo danneggino in modo significativo, soltanto sulla base del trattamento automatico dei dati PNR. Decisioni di questo tipo non possono fondarsi neanche sull'origine etnica **o sociale, il colore della pelle, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le** opinioni politiche **o di qualsiasi altra natura, l'appartenenza a una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, la disabilità o l'orientamento sessuale dell'interessato.**

Or. en

Emendamento 440

Sophia in 't Veld

Proposta di direttiva

Articolo 5 – paragrafo 6

Testo della Commissione

6. Le autorità competenti non possono prendere decisioni che comportino conseguenze giuridiche negative per l'interessato o lo danneggino in modo significativo, soltanto sulla base del trattamento automatico dei dati PNR. Decisioni di questo tipo non possono fondarsi neanche **sull'origine razziale** o etnica, **sulle opinioni politiche, sulle**

Emendamento

6. Le autorità competenti non possono prendere decisioni che comportino conseguenze giuridiche negative per l'interessato o lo danneggino in modo significativo, soltanto sulla base del trattamento automatico dei dati PNR. Decisioni di questo tipo non possono fondarsi neanche **sul sesso, la razza, il colore della pelle, l'origine etnica o**

convinzioni religiose o filosofiche,
*sull'appartenenza sindacale
dell'interessato, sul suo* stato di salute o
sul suo orientamento sessuale.

*sociale, le caratteristiche genetiche, la
lingua, le* convinzioni religiose o
filosofiche, *le opinioni politiche,
l'appartenenza sindacale, l'appartenenza a
una minoranza nazionale, lo* stato di
salute o l'orientamento sessuale
dell'interessato.

Or. en

Emendamento 441
Cornelia Ernst

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 6

Testo della Commissione

6. Le autorità competenti non possono prendere decisioni che comportino conseguenze giuridiche negative per l'interessato o lo danneggino in modo significativo, soltanto sulla base del trattamento automatico dei dati PNR. Decisioni di questo tipo non possono fondarsi neanche sull'origine razziale o etnica, sulle opinioni politiche, sulle convinzioni religiose o filosofiche, sull'appartenenza sindacale dell'interessato, sul suo stato di salute o sul suo orientamento sessuale.

Emendamento

6. Le autorità competenti non possono prendere decisioni che comportino conseguenze giuridiche negative per l'interessato o lo danneggino in modo significativo, soltanto sulla base del trattamento automatico dei dati PNR. Decisioni di questo tipo non possono fondarsi neanche sull'origine razziale, **sociale** o etnica, sulle opinioni politiche, sulle convinzioni religiose o filosofiche, sull'appartenenza sindacale dell'interessato, sul suo stato di salute o sul suo orientamento sessuale.

Or. en

Emendamento 442

Axel Voss, Monika Hohlmeier, Esteban González Pons, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Jeroen Lenaers, Traian Ungureanu, Alessandra Mussolini, Csaba Sógor, Elissavet Vozemberg, Brice Hortefeux, Nadine Morano, Rachida Dati, Arnaud Danjean, Tomáš Zdechovský, Mariya Gabriel, Frank Engel, Anna Maria Corazza Bildt, Monica Macovei, Roberta Metsola, Salvatore Domenico Pogliese, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Nuno Melo, József Nagy

Proposta di direttiva
Articolo 6 – titolo

Testo della Commissione

Obblighi dei vettori aerei

Emendamento

Obblighi dei vettori aerei *e degli operatori economici non vettori*

Or. en

Emendamento 443

Ana Gomes, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Juan Fernando López Aguilar, Anna Hedh, Tanja Fajon

Proposta di direttiva

Articolo 6 – titolo

Testo della Commissione

Obblighi dei vettori aerei

Emendamento

Obblighi dei vettori aerei *nonché di altri operatori commerciali e operatori aerei non commerciali*

Or. en

Emendamento 444

Jan Philipp Albrecht

Proposta di direttiva

Articolo 6 – paragrafo -1 (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

-1. Gli Stati membri prendono i necessari provvedimenti affinché i vettori aerei trasferiscano (“push”) i dati PNR resi completamente anonimi, a condizione che già li raccolgano nel corso della loro attività ordinaria, alle Unità d'informazione sui passeggeri.

Or. en

Emendamento 445

Birgit Sippel, Josef Weidenholzer, Marju Lauristin, Kati Piri, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Tanja Fajon

Proposta di direttiva

Articolo 6 – paragrafo -1

Testo della Commissione

Emendamento

-1. Gli Stati membri prendono i necessari provvedimenti affinché i vettori aerei trasferiscano (“push”) i dati PNR resi anonimi conformemente all'articolo 4, lettera a), a condizione che già li raccolgano nel corso della loro attività ordinaria, all'Unità d'informazione sui passeggeri.

Or. en

Emendamento 446

Axel Voss, Monika Hohlmeier, Esteban González Pons, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Jeroen Lenaers, Traian Ungureanu, Alessandra Mussolini, Csaba Sógor, Elissavet Vozemberg, Brice Hortefeux, Nadine Morano, Rachida Dati, Arnaud Danjean, Tomáš Zdechovský, Mariya Gabriel, Frank Engel, Anna Maria Corazza Bildt, Monica Macovei, Roberta Metsola, Salvatore Domenico Pogliese, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Nuno Melo, József Nagy

Proposta di direttiva

Articolo 6 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Gli Stati membri prendono i necessari provvedimenti affinché i vettori aerei trasferiscano (“push”) i dati PNR definiti all'articolo 2, lettera c) e elencati nell'allegato, a condizione che già li raccolgano, alla banca dati dell'Unità nazionale d'informazione sui passeggeri dello Stato membro nel cui territorio atterra o dal cui territorio parte il volo internazionale. Qualora il volo sia operato in code-sharing da uno o più vettori aerei, l'obbligo di trasferire i dati PNR di tutti i passeggeri del volo spetta al vettore aereo

1. Gli Stati membri prendono i necessari provvedimenti affinché i vettori aerei ***e gli operatori economici non vettori*** trasferiscano (“push”) i dati PNR definiti all'articolo 2, lettera c) e elencati nell'allegato, a condizione che già li raccolgano, alla banca dati dell'Unità nazionale d'informazione sui passeggeri dello Stato membro nel cui territorio atterra o dal cui territorio parte il volo internazionale. Qualora il volo sia operato in code-sharing da uno o più vettori aerei, l'obbligo di trasferire i dati PNR di tutti i

che opera il volo. Qualora il volo faccia uno o più scali negli aeroporti degli Stati membri, i vettori aerei trasferiscono i dati PNR alle Unità d'informazione sui passeggeri di tutti gli Stati membri interessati.

passeggeri del volo spetta al vettore aereo **e all'operatore economico non vettore** che opera il volo. Qualora il volo faccia uno o più scali negli aeroporti degli Stati membri, i vettori aerei **e gli operatori economici non vettori** trasferiscono i dati PNR alle Unità d'informazione sui passeggeri di tutti gli Stati membri interessati.

Or. en

Emendamento 447
Jan Philipp Albrecht

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Gli Stati membri prendono i necessari provvedimenti affinché i vettori aerei trasferiscano (“push”) i dati PNR definiti all'articolo 2, lettera c) e elencati nell'allegato, a condizione che già li raccolgano, alla banca dati dell'Unità nazionale d'informazione sui passeggeri dello Stato membro **nel cui territorio atterra o dal cui territorio parte il volo internazionale**. Qualora il volo sia operato in code-sharing da uno o più vettori aerei, l'obbligo di trasferire i dati PNR di tutti i passeggeri del volo spetta al vettore aereo che opera il volo. Qualora il volo faccia uno o più scali negli aeroporti degli Stati membri, i vettori aerei trasferiscono i dati PNR **alle** Unità d'informazione sui passeggeri **di tutti gli Stati membri interessati**.

Emendamento

1. Gli Stati membri prendono i necessari provvedimenti affinché i vettori aerei **che già raccolgono i dati PNR dei loro passeggeri** trasferiscano (“push”) i dati PNR definiti all'articolo 2, lettera c), e elencati nell'allegato, a condizione che già li raccolgano **nel corso della loro attività ordinaria**, alla banca dati dell'Unità nazionale d'informazione sui passeggeri **di uno** Stato membro **quando ciò è richiesto a norma dell'articolo 9**. Qualora il volo sia operato in code-sharing da uno o più vettori aerei, l'obbligo di trasferire i dati PNR di tutti i passeggeri del volo spetta al vettore aereo che opera il volo. Qualora il volo faccia uno o più scali negli aeroporti degli Stati membri, i vettori aerei trasferiscono i dati PNR **esclusivamente all'Unità d'informazione sui passeggeri dello Stato membro di destinazione finale**.

Or. en

Emendamento 448
Cornelia Ernst

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Gli Stati membri prendono i necessari provvedimenti affinché i vettori aerei trasferiscano (“push”) i dati PNR definiti all'articolo 2, lettera c) e elencati nell'allegato, a condizione che già li raccolgano, alla banca dati dell'Unità nazionale d'informazione sui passeggeri dello Stato membro nel cui territorio atterra o dal cui territorio parte il volo internazionale. Qualora il volo sia operato in code-sharing da uno o più vettori aerei, l'obbligo di trasferire i dati PNR di tutti i passeggeri del volo spetta al vettore aereo che opera il volo. Qualora il volo faccia uno o più scali negli aeroporti degli Stati membri, i vettori aerei trasferiscono i dati PNR alle Unità d'informazione sui passeggeri di tutti gli Stati membri interessati.

Emendamento

1. Gli Stati membri prendono i necessari provvedimenti affinché, **soltanto su richiesta dell'Unità d'informazione sui passeggeri**, i vettori aerei trasferiscano (“push”) i dati PNR definiti all'articolo 2, lettera c) e elencati nell'allegato, a condizione che già li raccolgano **nel corso della loro attività ordinaria**, alla banca dati dell'Unità nazionale d'informazione sui passeggeri dello Stato membro nel cui territorio atterra o dal cui territorio parte il volo internazionale. Qualora il volo sia operato in code-sharing da uno o più vettori aerei, l'obbligo di trasferire i dati PNR di tutti i passeggeri del volo spetta al vettore aereo che opera il volo. Qualora il volo faccia uno o più scali negli aeroporti degli Stati membri, i vettori aerei trasferiscono i dati PNR alle Unità d'informazione sui passeggeri di tutti gli Stati membri interessati.

Or. en

Emendamento 449

Ana Gomes, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Juan Fernando López Aguilar, Anna Hedh, Tanja Fajon

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Gli Stati membri prendono i necessari provvedimenti affinché i vettori aerei trasferiscano (“push”) i dati PNR definiti all'articolo 2, lettera c) e elencati nell'allegato, **a condizione che già li raccolgano**, alla banca dati dell'Unità nazionale d'informazione sui passeggeri

Emendamento

1. Gli Stati membri prendono i necessari provvedimenti affinché i vettori aerei **e gli altri operatori aerei non commerciali** trasferiscano (“push”) i dati PNR definiti all'articolo 2, lettera c) e elencati nell'allegato alla banca dati dell'Unità nazionale d'informazione sui passeggeri

dello Stato membro nel cui territorio atterra o dal cui territorio parte il volo internazionale. Qualora il volo sia operato in code-sharing da uno o più vettori aerei, l'obbligo di trasferire i dati PNR di tutti i passeggeri del volo spetta al vettore aereo che opera il volo. Qualora il volo faccia uno o più scali negli aeroporti degli Stati membri, i vettori aerei trasferiscono i dati PNR alle Unità d'informazione sui passeggeri di tutti gli Stati membri interessati.

dello Stato membro nel cui territorio atterra o dal cui territorio parte il volo internazionale. Qualora il volo sia operato in code-sharing da uno o più vettori aerei, l'obbligo di trasferire i dati PNR di tutti i passeggeri del volo spetta al vettore aereo che opera il volo. Qualora il volo faccia uno o più scali negli aeroporti degli Stati membri, i vettori aerei trasferiscono i dati PNR alle Unità d'informazione sui passeggeri di tutti gli Stati membri interessati.

Or. en

Emendamento 450
Kristina Winberg

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Gli Stati membri prendono i necessari provvedimenti affinché i vettori aerei trasferiscano (“push”) i dati PNR definiti all'articolo 2, lettera c) e elencati nell'allegato, **a condizione che già li raccolgano**, alla banca dati dell'Unità nazionale d'informazione sui passeggeri dello Stato membro nel cui territorio atterra o dal cui territorio parte il volo internazionale. Qualora il volo sia operato in code-sharing da uno o più vettori aerei, l'obbligo di trasferire i dati PNR di tutti i passeggeri del volo spetta al vettore aereo che opera il volo. Qualora il volo faccia uno o più scali negli aeroporti degli Stati membri, i vettori aerei trasferiscono i dati PNR alle Unità d'informazione sui passeggeri di tutti gli Stati membri interessati.

Emendamento

1. Gli Stati membri prendono i necessari provvedimenti affinché i vettori aerei trasferiscano (“push”) i dati PNR definiti all'articolo 2, lettera c) e elencati nell'allegato alla banca dati dell'Unità nazionale d'informazione sui passeggeri dello Stato membro nel cui territorio atterra o dal cui territorio parte il volo internazionale. Qualora il volo sia operato in code-sharing da uno o più vettori aerei, l'obbligo di trasferire i dati PNR di tutti i passeggeri del volo spetta al vettore aereo che opera il volo. Qualora il volo faccia uno o più scali negli aeroporti degli Stati membri, i vettori aerei trasferiscono i dati PNR alle Unità d'informazione sui passeggeri di tutti gli Stati membri interessati.

Or. en

Emendamento 451

Birgit Sippel, Josef Weidenholzer, Marju Lauristin, Kati Piri, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Tanja Fajon

Proposta di direttiva

Articolo 6 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Gli Stati membri prendono i necessari provvedimenti affinché i vettori aerei trasferiscano (“push”) i dati PNR definiti all'articolo 2, lettera c) e **elencati nell'allegato**, a condizione che già li raccolgano, alla banca dati dell'Unità nazionale d'informazione sui passeggeri dello Stato membro nel cui territorio atterra o dal cui territorio parte il volo internazionale. Qualora il volo sia operato in code-sharing da uno o più vettori aerei, l'obbligo di trasferire i dati PNR di tutti i passeggeri del volo spetta al vettore aereo che opera il volo. Qualora il volo faccia uno o più scali negli aeroporti degli Stati membri, i vettori aerei trasferiscono i dati PNR alle Unità d'informazione sui passeggeri di tutti gli Stati membri interessati.

Emendamento

1. Gli Stati membri prendono i necessari provvedimenti affinché i vettori aerei trasferiscano (“push”) i dati PNR **specifici** definiti all'articolo 2, lettera c), e **conformemente all'articolo 4, lettere b) e c)**, a condizione che già li raccolgano **nel corso della loro attività ordinaria**, alla banca dati dell'Unità nazionale d'informazione sui passeggeri dello Stato membro nel cui territorio atterra o dal cui territorio parte il volo internazionale. Qualora il volo sia operato in code-sharing da uno o più vettori aerei, l'obbligo di trasferire i dati PNR di tutti i passeggeri del volo spetta al vettore aereo che opera il volo. Qualora il volo faccia uno o più scali negli aeroporti degli Stati membri, i vettori aerei trasferiscono i dati PNR alle Unità d'informazione sui passeggeri di tutti gli Stati membri interessati.

Or. en

Emendamento 452

Emil Radev

Proposta di direttiva

Articolo 6 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. Gli Stati membri non impongono ai vettori aerei di raccogliere o trasferire dati PNR diversi da quelli di cui all'articolo 2, lettera c), e all'allegato. I vettori aerei non sono responsabili dell'accuratezza dei dati PNR, a meno che non siano stati

negligenti nel raccogliarli e trattarli.

Or. en

Motivazione

Considerando la necessità di bilanciare la sicurezza con la protezione dei dati, i vettori aerei devono raccogliere solo i dati definiti nella direttiva in esame e gli Stati membri dell'UE non possono andare oltre i requisiti da essa stabiliti. Al tempo stesso i vettori aerei non possono essere responsabili per i dati errati, a meno che non siano stati negligenti nel raccogliarli e trattarli.

Emendamento 453
Sophia in 't Veld

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. La Commissione prende i necessari provvedimenti affinché i vettori aerei trasferiscano (“push”) i dati PNR definiti all'articolo 2, lettera c), ed elencati nell'allegato, a condizione che già li raccolgano, alla banca dati dell'Unità d'informazione sui passeggeri. Qualora il volo sia operato in code-sharing da uno o più vettori aerei, l'obbligo di trasferire i dati PNR di tutti i passeggeri del volo spetta al vettore aereo che opera il volo.

Or. en

Motivazione

Emendamento collegato alla conversione in regolamento.

Emendamento 454
Jan Philipp Albrecht

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 1 bis (nuovo)

PE554.743v02-00

78/161

AM\1058389IT.doc

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. Gli Stati membri non chiedono ai vettori aerei di raccogliere dati PNR diversi da quelli che essi già raccolgono. I vettori aerei non trasferiscono dati PNR diversi da quelli definiti all'articolo 2, lettera c), ed elencati nell'allegato. I vettori aerei non sono responsabili dell'accuratezza e della completezza dei dati forniti dai passeggeri, tranne nel caso in cui non abbiano assicurato con ragionevole diligenza l'accuratezza e la correttezza dei dati raccolti.

Or. en

Emendamento 455

Ana Gomes, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Juan Fernando López Aguilar, Anna Hedh, Marju Lauristin, Emilian Pavel, Tanja Fajon

Proposta di direttiva

Articolo 6 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. Nei casi di voli charter, i vettori aerei provvedono a trasmettere tutti i dati PNR all'Unità d'informazione sui passeggeri interessata.

Or. en

Emendamento 456

Ana Gomes, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Juan Fernando López Aguilar, Anna Hedh, Marju Lauristin, Emilian Pavel, Tanja Fajon

Proposta di direttiva

Articolo 6 – paragrafo 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 ter. Nei casi di aerei privati o voli

noleggiati privatamente, gli Stati membri prendono i necessari provvedimenti affinché gli operatori aerei non commerciali forniscano i dati PNR per tutti i passeggeri.

Or. en

Emendamento 457

Axel Voss, Monika Hohlmeier, Esteban González Pons, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Jeroen Lenaers, Traian Ungureanu, Alessandra Mussolini, Csaba Sógor, Elissavet Vozemberg, Brice Hortefeux, Nadine Morano, Rachida Dati, Arnaud Danjean, Tomáš Zdechovský, Mariya Gabriel, Frank Engel, Anna Maria Corazza Bildt, Monica Macovei, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Nuno Melo, Roberta Metsola, József Nagy, Salvatore Domenico Pogliese

Proposta di direttiva

Articolo 6 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione

2. I vettori aerei trasferiscono i dati PNR elettronicamente utilizzando i protocolli comuni e i formati di dati supportati da adottare secondo la procedura di cui agli articoli 13 e 14 o, in caso di guasto tecnico, con altro mezzo appropriato assicurando un adeguato livello di sicurezza dei dati:

Emendamento

2. I vettori aerei **e gli operatori economici non vettori** trasferiscono i dati PNR elettronicamente utilizzando i protocolli comuni e i formati di dati supportati da adottare secondo la procedura di cui agli articoli 13 e 14 o, in caso di guasto tecnico, con altro mezzo appropriato assicurando un adeguato livello di sicurezza dei dati:

Or. en

Emendamento 458

Jan Philipp Albrecht

Proposta di direttiva

Articolo 6 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione

2. I vettori aerei trasferiscono i dati PNR elettronicamente utilizzando i protocolli comuni e i formati di dati supportati da adottare secondo la procedura di cui agli

Emendamento

2. **Ai sensi dei paragrafi 1 e 2** i vettori aerei trasferiscono i dati PNR elettronicamente utilizzando i protocolli comuni e i formati di dati supportati da

articoli 13 e 14 o, in caso di guasto tecnico, con altro mezzo appropriato assicurando un adeguato livello di sicurezza dei dati:

adottare secondo la procedura di cui agli articoli 13 e 14 o, in caso di guasto tecnico **dei vettori aerei**, con altro mezzo appropriato assicurando un adeguato livello di sicurezza dei dati:

Or. en

Emendamento 459

Birgit Sippel, Josef Weidenholzer, Marju Lauristin, Tanja Fajon

Proposta di direttiva

Articolo 6 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione

2. I vettori aerei trasferiscono i dati PNR elettronicamente utilizzando i protocolli comuni e i formati di dati supportati da adottare secondo la procedura di cui **agli articoli 13 e 14 o**, in caso di guasto tecnico, con altro mezzo appropriato assicurando un adeguato livello di sicurezza dei dati:

Emendamento

2. I vettori aerei trasferiscono i dati PNR elettronicamente utilizzando i protocolli comuni e i formati di dati supportati da adottare secondo la procedura di cui **all'articolo 13 o**, in caso di guasto tecnico, con altro mezzo appropriato assicurando un adeguato livello di sicurezza dei dati:

Or. en

Emendamento 460

Emilian Pavel, Ana Gomes

Proposta di direttiva

Articolo 6 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione

2. I vettori aerei trasferiscono i dati PNR elettronicamente utilizzando i protocolli comuni e i formati di dati supportati da adottare secondo la procedura di cui agli articoli 13 e 14 o, in caso di guasto tecnico, con altro mezzo appropriato assicurando **un adeguato** livello di sicurezza dei dati:

Emendamento

2. I vettori aerei, **altri operatori commerciali e operatori di voli non commerciali** trasferiscono i dati PNR elettronicamente, **fornendo sufficienti garanzie riguardo alle misure di sicurezza tecnica e organizzative**, utilizzando i protocolli comuni e i formati di dati supportati da adottare secondo la procedura di cui agli articoli 13 e 14 o, in caso di guasto tecnico, con altro mezzo

appropriato assicurando *lo stesso* livello di sicurezza dei dati:

Or. en

Emendamento 461

Axel Voss, Monika Hohlmeier, Esteban González Pons, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Jeroen Lenaers, Traian Ungureanu, Alessandra Mussolini, Csaba Sógor, Nadine Morano, Elissavet Vozemberg, Michał Boni, Frank Engel, Monica Macovei, Roberta Metsola, Salvatore Domenico Pogliese, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Nuno Melo, József Nagy

Proposta di direttiva

Articolo 6 – paragrafo 2 – lettera a – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

a) da 24 a 48 ore prima dell'ora prevista di partenza del volo,

a) **una volta**, da 24 a 48 ore prima dell'ora prevista di partenza del volo,

Or. en

Emendamento 462

Jan Philipp Albrecht

Proposta di direttiva

Articolo 6 – paragrafo 2 – lettera a – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

a) da 24 a 48 ore prima dell'ora prevista di partenza del volo,

a) **una volta**, da 24 a 48 ore prima dell'ora prevista di partenza del volo,

Or. en

Emendamento 463

Birgit Sippel, Josef Weidenholzer, Marju Lauristin, Kati Piri, Péter Niedermüller, Hugues Bayet, Tanja Fajon

Proposta di direttiva

Articolo 6 – paragrafo 2 – lettera a – parte introduttiva

Testo della Commissione

a) da 24 a 48 ore prima dell'ora prevista di partenza del volo,

Emendamento

a) **una volta**, da 24 a 48 ore prima dell'ora prevista di partenza del volo,

Or. en

Emendamento 464

Kinga Gál, Andrea Bocskor

Proposta di direttiva

Articolo 6 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione

b) immediatamente dopo **la chiusura del volo, ossia una volta che i passeggeri sono saliti a bordo dell'aeromobile pronto per il decollo e non è più possibile l'imbarco di altri passeggeri.**

Emendamento

b) immediatamente dopo **il decollo.**

Or. en

Emendamento 465

Axel Voss, Monika Hohlmeier, Esteban González Pons, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Jeroen Lenaers, Traian Ungureanu, Alessandra Mussolini, Csaba Sógor, Elissavet Vozemberg, Nadine Morano, Michał Boni, Frank Engel, Andrea Bocskor, Monica Macovei, Roberta Metsola, Salvatore Domenico Pogliese, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Nuno Melo, József Nagy

Proposta di direttiva

Articolo 6 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione

b) immediatamente dopo la chiusura del volo, ossia una volta che i passeggeri sono saliti a bordo dell'aeromobile pronto per il decollo e non è più possibile l'imbarco di altri passeggeri.

Emendamento

b) **una volta**, immediatamente dopo la chiusura del volo, ossia una volta che i passeggeri sono saliti a bordo dell'aeromobile pronto per il decollo e non è più possibile l'imbarco di altri passeggeri.

Or. en

Emendamento 466
Jan Philipp Albrecht

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione

b) immediatamente dopo la chiusura del volo, ossia una volta che i passeggeri sono saliti a bordo dell'aeromobile pronto per il decollo e non è più possibile l'*imbardo* di altri passeggeri.

Emendamento

b) **una volta** immediatamente dopo la chiusura del volo, ossia una volta che i passeggeri sono saliti a bordo dell'aeromobile pronto per il decollo e non è più possibile l'*imbarco* di altri passeggeri.

Or. en

Emendamento 467
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer, Marju Lauristin, Kati Piri, Péter Niedermüller,
Hugues Bayet, Tanja Fajon

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione

b) immediatamente dopo la chiusura del volo, ossia una volta che i passeggeri sono saliti a bordo dell'aeromobile pronto per il decollo e non è più possibile l'*imbardo* di altri passeggeri.

Emendamento

b) **una volta** immediatamente dopo la chiusura del volo, ossia una volta che i passeggeri sono saliti a bordo dell'aeromobile pronto per il decollo e non è più possibile l'*imbarco* di altri passeggeri.

Or. en

Emendamento 468
Cornelia Ernst

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Gli Stati membri **possono consentire** ai

Emendamento

3. Gli Stati membri **consentono** ai vettori

vettori aerei di limitare il trasferimento di cui al paragrafo 2, lettera b), agli aggiornamenti del trasferimento di cui al paragrafo 2, lettera a).

aerei di limitare il trasferimento di cui al paragrafo 2, lettera b), agli aggiornamenti del trasferimento di cui al paragrafo 2, lettera a).

Or. en

Emendamento 469

Axel Voss, Monika Hohlmeier, Esteban González Pons, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Jeroen Lenaers, Traian Ungureanu, Alessandra Mussolini, Csaba Sógor, Elissavet Vozemberg, Brice Hortefeux, Nadine Morano, Rachida Dati, Arnaud Danjean, Tomáš Zdechovský, Mariya Gabriel, Frank Engel, Anna Maria Corazza Bildt, Monica Macovei, Roberta Metsola, Salvatore Domenico Pogliese, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Nuno Melo,, József Nagy

Proposta di direttiva Articolo 6 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Gli Stati membri possono consentire ai vettori aerei di limitare il trasferimento di cui al paragrafo 2, lettera b), agli aggiornamenti del trasferimento di cui al paragrafo 2, lettera a).

Emendamento

3. Gli Stati membri possono consentire ai vettori aerei **e agli operatori economici diversi dai vettori aerei** di limitare il trasferimento di cui al paragrafo 2, lettera b), agli aggiornamenti del trasferimento di cui al paragrafo 2, lettera a).

Or. en

Emendamento 470 Jan Philipp Albrecht

Proposta di direttiva Articolo 6 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Gli Stati membri **possono consentire** ai vettori aerei di limitare il trasferimento di cui al paragrafo 2, lettera b), agli aggiornamenti del trasferimento di cui al paragrafo 2, lettera a).

Emendamento

3. Gli Stati membri **consentono** ai vettori aerei di limitare il trasferimento di cui al paragrafo 2, lettera b), agli aggiornamenti del trasferimento di cui al paragrafo 2, lettera a).

Or. en

Emendamento 471

Ana Gomes, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Juan Fernando López Aguilar, Anna Hedh, Emilian Pavel, Tanja Fajon

Proposta di direttiva

Articolo 6 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Gli Stati membri possono consentire ai vettori aerei di limitare il trasferimento di cui al paragrafo 2, lettera b), agli aggiornamenti del trasferimento di cui al paragrafo 2, lettera a).

Emendamento

3. Gli Stati membri possono consentire ai vettori aerei **e ad altri operatori di volo non commerciali di** limitare il trasferimento di cui al paragrafo 2, lettera b), agli aggiornamenti del trasferimento di cui al paragrafo 2, lettera a).

Or. en

Emendamento 472

Birgit Sippel, Josef Weidenholzer, Marju Lauristin, Kati Piri, Tanja Fajon

Proposta di direttiva

Articolo 6 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Gli Stati membri **possono consentire** ai vettori aerei di limitare il trasferimento di cui al paragrafo 2, lettera b), agli aggiornamenti del trasferimento di cui al paragrafo 2, lettera a).

Emendamento

3. Gli Stati membri **consentono** ai vettori aerei di limitare il trasferimento di cui al paragrafo 2, lettera b), agli aggiornamenti del trasferimento di cui al paragrafo 2, lettera a).

Or. en

Emendamento 473

Sylvie Guillaume

Proposta di direttiva

Articolo 6 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Caso per caso, su richiesta di un'Unità d'informazione sui passeggeri conformemente alla legislazione nazionale, i vettori aerei trasferiscono i dati PNR quando è necessario accedervi prima del momento indicato al paragrafo 2, lettera a), per rispondere a una minaccia specifica e reale connessa a reati di terrorismo o a reati gravi.

Emendamento

4. Caso per caso, su richiesta di un'Unità d'informazione sui passeggeri conformemente alla legislazione nazionale, i vettori aerei trasferiscono i dati PNR quando è necessario accedervi prima del momento indicato al paragrafo 2, lettera a), per rispondere a una minaccia specifica, reale e **imminente** connessa a reati di terrorismo o a reati gravi.

Or. fr

Emendamento 474

Laura Ferrara, Ignazio Corrao

Proposta di direttiva

Articolo 6 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Caso per caso, su richiesta di un'Unità d'informazione sui passeggeri conformemente alla legislazione nazionale, i vettori aerei trasferiscono i dati PNR quando è necessario accedervi prima del momento indicato al paragrafo 2, lettera a), per rispondere a una minaccia specifica e reale connessa a reati di terrorismo o a reati gravi.

Emendamento

4. Caso per caso, su richiesta di un'Unità d'informazione sui passeggeri conformemente alla legislazione nazionale, i vettori aerei trasferiscono i dati PNR quando è necessario accedervi prima del momento indicato al paragrafo 2, lettera a), per rispondere a una minaccia specifica e reale connessa a reati di terrorismo o a reati gravi **di natura transnazionale**.

Or. it

Emendamento 475

Sophia in 't Veld

Proposta di direttiva

Articolo 6 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Caso per caso, su richiesta di un'Unità

Emendamento

4. Caso per caso, su richiesta di un'Unità

d'informazione sui passeggeri conformemente alla legislazione nazionale, i vettori aerei trasferiscono i dati PNR quando è necessario accedervi prima del momento indicato al paragrafo 2, lettera a), per rispondere a una minaccia specifica e reale connessa a reati di terrorismo o a reati gravi.

d'informazione sui passeggeri conformemente alla legislazione nazionale, i vettori aerei trasferiscono i dati PNR quando è necessario accedervi prima del momento indicato al paragrafo 2, lettera a), per rispondere a una minaccia specifica, reale e *imminente* connessa a reati di terrorismo o a reati *transnazionali* gravi.

Or. en

Emendamento 476

Axel Voss, Monika Hohlmeier, Esteban González Pons, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Jeroen Lenaers, Traian Ungureanu, Alessandra Mussolini, Csaba Sógor, Elissavet Vozemberg, Brice Hortefeux, Nadine Morano, Rachida Dati, Arnaud Danjean, Tomáš Zdechovský, Mariya Gabriel, Frank Engel, Anna Maria Corazza Bildt, Monica Macovei, Roberta Metsola, Salvatore Domenico Pogliese, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Nuno Melo, József Nagy

Proposta di direttiva

Articolo 6 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Caso per caso, su richiesta di un'Unità d'informazione sui passeggeri conformemente alla legislazione nazionale, i vettori aerei trasferiscono i dati PNR quando è necessario accedervi prima del momento indicato al paragrafo 2, lettera a), per rispondere a una minaccia specifica e reale connessa a reati di terrorismo o a reati gravi.

Emendamento

4. Caso per caso, su richiesta di un'Unità d'informazione sui passeggeri conformemente alla legislazione nazionale, i vettori aerei *e gli operatori economici diversi dai vettori aerei* trasferiscono i dati PNR quando è necessario accedervi prima del momento indicato al paragrafo 2, lettera a), per rispondere a una minaccia specifica e reale connessa a reati di terrorismo o a reati gravi.

Or. en

Emendamento 477

Jan Philipp Albrecht

Proposta di direttiva

Articolo 6 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Caso per caso, su richiesta di un'Unità d'informazione sui passeggeri conformemente alla legislazione nazionale, i vettori aerei trasferiscono i dati PNR quando è necessario accedervi prima del momento indicato al paragrafo 2, lettera a), per rispondere a una minaccia specifica e reale connessa a reati di terrorismo o a reati gravi.

Emendamento

4. Caso per caso, su richiesta di un'Unità d'informazione sui passeggeri conformemente alla legislazione nazionale, i vettori aerei trasferiscono i dati PNR quando è necessario accedervi prima del momento indicato al paragrafo 2, lettera a), per rispondere a una minaccia specifica e reale connessa a reati di terrorismo o a reati **transnazionali** gravi.

Or. en

Emendamento 478

Ana Gomes, Tanja Fajon

Proposta di direttiva

Articolo 6 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Caso per caso, su richiesta di un'Unità d'informazione sui passeggeri conformemente alla legislazione nazionale, i vettori aerei trasferiscono i dati PNR quando è necessario accedervi prima del momento indicato al paragrafo 2, lettera a), per rispondere a una minaccia specifica e reale connessa a reati di terrorismo o a reati gravi.

Emendamento

4. Caso per caso, su richiesta di un'Unità d'informazione sui passeggeri conformemente alla legislazione nazionale, i vettori aerei **e altri operatori aerei non commerciali** trasferiscono i dati PNR quando è necessario accedervi prima del momento indicato al paragrafo 2, lettera a), per rispondere a una minaccia specifica e reale connessa a reati di terrorismo o a reati **transnazionali** gravi.

Or. en

Emendamento 479

Birgit Sippel, Josef Weidenholzer, Marju Lauristin, Kati Piri, Tanja Fajon

Proposta di direttiva

Articolo 6 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Caso per caso, su richiesta di un'Unità d'informazione sui passeggeri conformemente alla legislazione nazionale, i vettori aerei trasferiscono i dati PNR quando è necessario accedervi prima del momento indicato al paragrafo 2, lettera a), per rispondere a una minaccia specifica e reale connessa a **reati** di terrorismo o a **reati gravi**.

Emendamento

4. Caso per caso, su richiesta di un'Unità d'informazione sui passeggeri conformemente alla legislazione nazionale, i vettori aerei trasferiscono i dati PNR quando è necessario accedervi prima del momento indicato al paragrafo 2, lettera a), per rispondere a una minaccia specifica e reale connessa a **un reato** di terrorismo o a **un determinato tipo di reato transnazionale grave**.

Or. en

Emendamento 480

Sophia in 't Veld

Proposta di direttiva

Articolo 6 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

4 bis. I vettori aerei informano debitamente i passeggeri sul tipo di dati personali raccolti, le finalità della loro raccolta e i diritti dei passeggeri per quanto riguarda il diritto d'accesso, il diritto di rettifica, cancellazione o blocco, il diritto a compensazione e il diritto a un ricorso giurisdizionale, conformemente alla direttiva 20XX/XX/UE. Le informazioni sono fornite ai passeggeri in modo proattivo, in un formato di facile comprensione e anteriormente alla loro prima comunicazione ai vettori aerei.

Or. en

Emendamento 481

Sophia in 't Veld

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 4 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

4 ter. Caso per caso, su richiesta dell'Unità d'informazione sui passeggeri, i vettori aerei trasferiscono i dati PNR qualora sia necessario accedervi prima del momento indicato al paragrafo 2, lettera a), per contribuire a rispondere a una minaccia specifica, reale e imminente legata a reati di terrorismo o a reati transnazionali gravi.

Or. en

Motivazione

Emendamento collegato alla conversione in regolamento.

Emendamento 482
Sophia in 't Veld

Proposta di direttiva
Articolo 7 – titolo

Testo della Commissione

Emendamento

Scambio di informazioni ***tra Stati membri***

Scambio di informazioni

Or. en

Motivazione

Emendamento collegato alla conversione in regolamento.

Emendamento 483
Cornelia Ernst

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Gli Stati membri provvedono affinché, per quanto riguarda i soggetti identificati da un'Unità d'informazione sui passeggeri a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, **lettere a) e b)**, questa trasmetta i risultati del trattamento dei dati PNR alle Unità d'informazione sui passeggeri di altri Stati membri qualora giudichi tale trasferimento necessario per prevenire, accertare, indagare o perseguire reati di terrorismo o i reati gravi. Le Unità d'informazione sui passeggeri degli Stati membri riceventi trasmettono i dati PNR o i risultati del loro trattamento alle rispettive autorità competenti.

Emendamento

1. Gli Stati membri provvedono affinché, per quanto riguarda i soggetti identificati da un'Unità d'informazione sui passeggeri a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, **lettera a)**, questa trasmetta i risultati del trattamento dei dati PNR alle Unità d'informazione sui passeggeri di altri Stati membri qualora giudichi tale trasferimento necessario per prevenire, accertare, indagare o perseguire reati di terrorismo o i reati **transnazionali** gravi. Le Unità d'informazione sui passeggeri degli Stati membri riceventi trasmettono i dati PNR o i risultati del loro trattamento alle rispettive autorità competenti.

Or. en

Emendamento 484

Laura Ferrara, Ignazio Corrao

Proposta di direttiva

Articolo 7 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Gli Stati membri provvedono affinché, per quanto riguarda i soggetti identificati da un'Unità d'informazione sui passeggeri a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, lettere a) **e b)**, questa trasmetta i risultati del trattamento dei dati PNR alle Unità d'informazione sui passeggeri di altri Stati membri qualora giudichi tale trasferimento necessario per prevenire, accertare, indagare o perseguire reati di terrorismo o i reati gravi. Le Unità d'informazione sui passeggeri degli Stati membri riceventi trasmettono i dati PNR o i risultati del loro trattamento alle rispettive autorità competenti.

Emendamento

1. Gli Stati membri provvedono affinché, per quanto riguarda i soggetti identificati da un'Unità d'informazione sui passeggeri a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, lettere a), questa trasmetta i risultati del trattamento dei dati PNR alle Unità d'informazione sui passeggeri di altri Stati membri qualora giudichi tale trasferimento necessario per prevenire, accertare, indagare o perseguire reati di terrorismo o i reati gravi **di natura transnazionale**. Le Unità d'informazione sui passeggeri degli Stati membri riceventi trasmettono i dati PNR o i risultati del loro trattamento alle rispettive autorità competenti **in conformità con quanto previsto dall'articolo 4, paragrafo 2, lettera a).**

Emendamento 485

Axel Voss, Monika Hohlmeier, Esteban González Pons, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Jeroen Lenaers, Traian Ungureanu, Alessandra Mussolini, Csaba Sógor, Elissavet Vozemberg, Brice Hortefeux, Nadine Morano, Rachida Dati, Heinz K. Becker, Tomáš Zdechovský, Barbara Matera, Mariya Gabriel, Frank Engel, Andrea Bocskor, Monica Macovei, Roberta Metsola, Salvatore Domenico Pogliese, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Nuno Melo, József Nagy

Proposta di direttiva**Articolo 7 – paragrafo 1***Testo della Commissione*

1. Gli Stati membri provvedono affinché, per quanto riguarda i soggetti identificati da un'Unità d'informazione sui passeggeri a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, lettere a) e b), questa trasmetta i risultati del trattamento dei dati PNR alle Unità d'informazione sui passeggeri di altri Stati membri qualora **giudichi** tale trasferimento **necessario** per prevenire, accertare, indagare o perseguire reati di terrorismo o i reati gravi. Le Unità d'informazione sui passeggeri degli Stati membri riceventi **trasmettono** i dati PNR o i risultati del loro trattamento alle rispettive autorità competenti.

Emendamento

1. Gli Stati membri provvedono affinché, per quanto riguarda i soggetti identificati da un'Unità d'informazione sui passeggeri a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, lettere a) e b), questa trasmetta i risultati del trattamento dei dati PNR alle Unità d'informazione sui passeggeri di altri Stati membri **e a Europol** qualora **qualche elemento indichi che** tale trasferimento **sia utile** per prevenire, accertare, indagare o perseguire reati di terrorismo o i reati gravi **o per prevenire minacce immediate e gravi alla sicurezza pubblica**. Le Unità d'informazione sui passeggeri degli Stati membri riceventi **possono trasmettere** i dati PNR o i risultati del loro trattamento alle rispettive autorità competenti **ricorrendo alla loro Unità d'informazione sui passeggeri e all'esistente applicazione di rete per lo scambio di informazioni protetta (SIENA) di Europol**.

Or. en

Emendamento 486

Birgit Sippel, Caterina Chinnici, Josef Weidenholzer, Marju Lauristin, Kati Piri, Péter Niedermüller, Hugues Bayet, Tanja Fajon

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Gli Stati membri provvedono affinché, per quanto riguarda i soggetti identificati da un'Unità d'informazione sui passeggeri a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, lettere a) e b), questa trasmetta i risultati del trattamento dei dati PNR alle Unità d'informazione sui passeggeri di altri Stati membri qualora giudichi tale trasferimento **necessario** per prevenire, accertare, indagare o perseguire reati di terrorismo o *i* reati gravi. Le Unità d'informazione sui passeggeri degli Stati membri riceventi trasmettono i dati PNR o i risultati del loro trattamento alle rispettive autorità competenti.

Emendamento

1. Gli Stati membri provvedono affinché, per quanto riguarda i soggetti identificati da un'Unità d'informazione sui passeggeri a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, lettere a) e b), questa trasmetta **senza indugio** i risultati del trattamento dei dati PNR alle Unità d'informazione sui passeggeri di altri Stati membri qualora giudichi tale trasferimento **pertinente** per prevenire, accertare, indagare o perseguire reati di terrorismo o **alcuni tipi di** reati **transnazionali** gravi. Le Unità d'informazione sui passeggeri degli Stati membri riceventi trasmettono i dati PNR o i risultati del loro trattamento alle rispettive autorità competenti. ***Se del caso, si introduce una segnalazione conformemente all'articolo 36 del Sistema d'informazione Schengen.***

Or. en

Emendamento 487
Jan Philipp Albrecht

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Gli Stati membri provvedono affinché, per quanto riguarda i soggetti identificati da un'Unità d'informazione sui passeggeri a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, **lettere a) e b)**, questa trasmetta i risultati del trattamento dei dati PNR alle Unità d'informazione sui passeggeri di altri Stati membri qualora giudichi tale trasferimento **necessario** per prevenire, accertare, indagare o perseguire reati di terrorismo o *i* reati gravi. Le Unità d'informazione sui

Emendamento

1. Gli Stati membri provvedono affinché, per quanto riguarda i soggetti identificati da un'Unità d'informazione sui passeggeri a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, **lettera b)**, questa trasmetta **senza indugio** i risultati del trattamento dei dati PNR alle Unità d'informazione sui passeggeri di altri Stati membri qualora giudichi tale trasferimento **pertinente** per prevenire, accertare, indagare o perseguire reati di terrorismo o i reati **transnazionali** gravi.

passaggeri degli Stati membri riceventi trasmettono i dati PNR o i risultati del loro trattamento alle rispettive autorità competenti.

Tali trasferimenti sono rigorosamente limitati ai dati necessari in un caso specifico per prevenire, accertare, indagare o perseguire reati di terrorismo o reati gravi transnazionali e sono motivati per iscritto. Le Unità d'informazione sui passeggeri degli Stati membri riceventi trasmettono i dati PNR o i risultati del loro trattamento alle rispettive autorità competenti. Se del caso, si introduce una segnalazione conformemente all'articolo 36 della decisione 2007/533/GAI del Consiglio del 12 luglio 2007 sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del Sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II)^{1 bis}

^{1 bis} ***GU L 205 del 7.8.2007, pag. 63.***

Or. en

Emendamento 488

Sophia in 't Veld, Louis Michel, Nathalie Griesbeck, Cecilia Wikström, Petr Ježek

Proposta di direttiva

Articolo 7 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Gli Stati membri provvedono affinché, per quanto riguarda i soggetti identificati da un'Unità d'informazione sui passeggeri a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, ***lettere a) e b)***, questa trasmetta i risultati del trattamento dei dati PNR alle Unità d'informazione sui passeggeri di altri Stati membri ***qualora giudichi tale trasferimento necessario per prevenire, accertare, indagare o perseguire reati di terrorismo o i reati gravi. Le Unità d'informazione sui passeggeri degli Stati membri riceventi trasmettono i dati PNR o i risultati del loro trattamento alle rispettive autorità competenti.***

Emendamento

1. Gli Stati membri provvedono affinché, per quanto riguarda i soggetti identificati da un'Unità d'informazione sui passeggeri a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, questa trasmetta ***in modo proattivo e automatico*** i risultati del trattamento dei dati PNR alle Unità d'informazione sui passeggeri di altri Stati membri ***senza indugio.***

Emendamento 489

Sophia in 't Veld, Cecilia Wikström, Nathalie Griesbeck

Proposta di direttiva

Articolo 7 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. Gli Stati membri assicurano che l'Unità di informazione sui passeggeri informi in modo proattivo le Unità di informazione sui passeggeri di altri Stati membri quando siano stati richiesti dati PNR in caso di minaccia specifica, reale e imminente ai sensi dell'articolo 7, paragrafi 3, 4 o 5.

Emendamento 490

Sophia in 't Veld, Cecilia Wikström, Nathalie Griesbeck

Proposta di direttiva

Articolo 7 – paragrafo 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 ter. L'Unità di informazione sui passeggeri assicura che, per quanto attiene alle persone identificate ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, il risultato del trattamento dei dati PNR sia trasmesso alle autorità competenti di altri Stati membri quando l'Unità di informazione sui passeggeri ritenga che tale trasferimento sia necessario per prevenire, accertare, indagare o perseguire reati di terrorismo o reati gravi.

Emendamento 491

Sophia in 't Veld, Cecilia Wikström, Nathalie Griesbeck

Proposta di direttiva

Articolo 7 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. L'Unità d'informazione sui passeggeri di uno Stato membro è autorizzata a chiedere, se necessario, all'Unità d'informazione sui passeggeri di qualsiasi altro Stato membro di trasmetterle dati PNR conservati nella sua banca dati in virtù dell'articolo 9, paragrafo 1, e, se necessario, i risultati del trattamento di dati PNR. La richiesta di tali dati può riguardare uno o più elementi di dati combinati fra loro, secondo quanto ritenga necessario l'Unità d'informazione sui passeggeri richiedente in relazione a un caso specifico di prevenzione, accertamento, indagine o azione penale nei confronti di reati di terrorismo o di reati gravi. Le Unità d'informazione sui passeggeri comunicano i dati richiesti appena possibile e trasmettono anche i risultati del trattamento dei dati PNR, se già predisposti ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, lettere a) e b). *soppresso*

Or. en

Motivazione

Disposizioni ridondanti nel caso di un regolamento che prevede un sistema centralizzato.

Emendamento 492

Axel Voss, Monika Hohlmeier, Esteban González Pons, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Jeroen Lenaers, Traian Ungureanu, Alessandra Mussolini, Csaba Sógor, Elissavet Vozemberg, Brice Hortefeux, Nadine Morano, Rachida Dati, Heinz K. Becker, Barbara Matera, Frank Engel, Roberta Metsola, Salvatore Domenico Pogliese, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Nuno Melo, József Nagy

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. L'Unità d'informazione sui passeggeri di uno Stato membro è autorizzata a chiedere, se necessario, all'Unità d'informazione sui passeggeri di qualsiasi altro Stato membro di trasmetterle dati PNR conservati nella sua banca dati **in virtù dell'articolo 9, paragrafo 1**, e, se necessario, i risultati del trattamento **di dati PNR**. La richiesta di tali dati può riguardare uno o più elementi di dati combinati fra loro, secondo quanto ritenga necessario l'Unità d'informazione sui passeggeri richiedente in relazione a un caso specifico di prevenzione, accertamento, indagine o azione penale nei confronti di reati di terrorismo o di reati gravi. Le Unità d'informazione sui passeggeri comunicano i dati richiesti appena possibile **e trasmettono anche i risultati del trattamento dei dati PNR, se già predisposti ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, lettere a) e b)**.

Emendamento

2. L'Unità d'informazione sui passeggeri di uno Stato membro è autorizzata a chiedere, se necessario, all'Unità d'informazione sui passeggeri di qualsiasi altro Stato membro di trasmetterle dati PNR conservati nella sua banca dati e **non ancora mascherati e**, se necessario, i risultati del **loro** trattamento **se è già stato realizzato ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera a)**. La richiesta **debitamente motivata** di tali dati può riguardare uno o più elementi di dati combinati fra loro, secondo quanto ritenga necessario l'Unità d'informazione sui passeggeri richiedente in relazione a un caso specifico di prevenzione, accertamento, indagine o azione penale nei confronti di reati di terrorismo o di reati gravi **o per prevenire minacce immediate e gravi alla sicurezza pubblica**. Le Unità d'informazione sui passeggeri comunicano i dati richiesti appena possibile.

Or. en

Emendamento 493
Jan Philipp Albrecht

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. L'Unità d'informazione sui passeggeri di uno Stato membro è autorizzata a chiedere, se necessario, all'Unità d'informazione sui passeggeri di qualsiasi altro Stato membro di trasmetterle dati PNR conservati nella sua banca dati in virtù dell'articolo 9, **paragrafo 1**, e, se necessario, i risultati del trattamento di dati PNR. La richiesta di tali

Emendamento

2. L'Unità d'informazione sui passeggeri di uno Stato membro è autorizzata a chiedere, se necessario, all'Unità d'informazione sui passeggeri di qualsiasi altro Stato membro di trasmetterle dati PNR conservati nella sua banca dati in virtù dell'articolo 9 e, se necessario, i risultati del trattamento di dati PNR. La richiesta di tali dati **è strettamente**

dati può riguardare uno o più elementi di dati combinati fra loro, secondo quanto ritenga necessario l'Unità d'informazione sui passeggeri richiedente in relazione a un caso specifico di prevenzione, accertamento, indagine o azione penale nei confronti di reati di terrorismo o di reati gravi. Le Unità d'informazione sui passeggeri comunicano i dati richiesti appena possibile e trasmettono anche i risultati del trattamento dei dati PNR, se già predisposti ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, **lettere a) e b)**.

limitata ai dati necessari in questo caso specifico. Essa può riguardare uno o più elementi di dati combinati fra loro, secondo quanto ritenga necessario l'Unità d'informazione sui passeggeri richiedente in relazione a un caso specifico di prevenzione, accertamento, indagine o azione penale nei confronti di reati di terrorismo o di reati **transnazionali** gravi **ed è giustificata per iscritto.** Le Unità d'informazione sui passeggeri comunicano i dati richiesti appena possibile **utilizzando i protocolli comuni e i formati di dati supportati e** trasmettono anche i risultati del trattamento dei dati PNR, se già predisposti ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, **lettera b)**.

Or. en

Emendamento 494

Birgit Sippel, Josef Weidenholzer, Marju Lauristin, Kati Piri, Tanja Fajon

Proposta di direttiva

Articolo 7 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. L'Unità d'informazione sui passeggeri di uno Stato membro è autorizzata a chiedere, se necessario, all'Unità d'informazione sui passeggeri di qualsiasi altro Stato membro di trasmetterle dati PNR conservati nella sua banca dati in virtù dell'articolo 9, paragrafo 1, e, se necessario, i risultati del trattamento di dati PNR. La richiesta di tali dati può riguardare uno o più elementi di dati combinati fra loro, secondo quanto ritenga necessario l'Unità d'informazione sui passeggeri richiedente in relazione a un caso specifico di prevenzione, accertamento, indagine o azione penale nei confronti di **reati** di terrorismo o di reati gravi. Le Unità d'informazione sui passeggeri comunicano i dati richiesti appena possibile e trasmettono anche i

Emendamento

2. L'Unità d'informazione sui passeggeri di uno Stato membro è autorizzata a chiedere, se **strettamente** necessario, all'Unità d'informazione sui passeggeri di qualsiasi altro Stato membro di trasmetterle dati PNR conservati nella sua banca dati in virtù dell'articolo 9, paragrafo 1, e, se necessario, i risultati del trattamento di dati PNR. La richiesta di tali dati può riguardare uno o più elementi di dati combinati fra loro **come previsto nell'allegato**, secondo quanto ritenga **strettamente** necessario l'Unità d'informazione sui passeggeri richiedente in relazione a un caso specifico di prevenzione, accertamento, indagine o azione penale nei confronti di **un reato** di terrorismo o **un certo tipo** di reati

risultati del trattamento dei dati PNR, se già predisposti ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, lettere a) e b).

transnazionali gravi. Le Unità d'informazione sui passeggeri comunicano i dati richiesti appena possibile *utilizzando i protocolli comuni e i formati di dati supportati* e trasmettono anche i risultati del trattamento dei dati PNR, se già predisposti ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, lettere a) e b).

Or. en

Emendamento 495

Cornelia Ernst

Proposta di direttiva

Articolo 7 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. L'Unità d'informazione sui passeggeri di uno Stato membro è autorizzata a chiedere, se necessario, all'Unità d'informazione sui passeggeri di qualsiasi altro Stato membro di trasmetterle dati PNR conservati nella sua banca dati in virtù dell'articolo 9, paragrafo 1, e, se necessario, i risultati del trattamento di dati PNR. La richiesta di tali dati può riguardare uno o più elementi di dati combinati fra loro, secondo quanto ritenga necessario l'Unità d'informazione sui passeggeri richiedente in relazione a un caso specifico di prevenzione, accertamento, indagine o azione penale nei confronti di reati di terrorismo o di reati gravi. Le Unità d'informazione sui passeggeri comunicano i dati richiesti appena possibile e trasmettono anche i risultati del trattamento dei dati PNR, se già predisposti ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, *lettere a) e b)*.

Emendamento

2. L'Unità d'informazione sui passeggeri di uno Stato membro è autorizzata a chiedere, se necessario, all'Unità d'informazione sui passeggeri di qualsiasi altro Stato membro di trasmetterle dati PNR conservati nella sua banca dati in virtù dell'articolo 9, paragrafo 1, e, se necessario, i risultati del trattamento di dati PNR. La richiesta di tali dati può riguardare uno o più elementi di dati combinati fra loro, secondo quanto ritenga necessario l'Unità d'informazione sui passeggeri richiedente in relazione a un caso specifico di prevenzione, accertamento, indagine o azione penale nei confronti di reati di terrorismo o di reati *transnazionali* gravi. Le Unità d'informazione sui passeggeri comunicano i dati richiesti appena possibile e trasmettono anche i risultati del trattamento dei dati PNR, se già predisposti ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, *lettera a)*.

Or. en

Emendamento 496
Sylvie Guillaume

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. L'Unità d'informazione sui passeggeri di uno Stato membro è autorizzata a chiedere, se necessario, all'Unità d'informazione sui passeggeri di qualsiasi altro Stato membro di trasmetterle dati PNR conservati nella sua banca dati in virtù dell'articolo 9, paragrafo 1, e, se necessario, i risultati del trattamento di dati PNR. La richiesta di tali dati può riguardare uno o più elementi di dati **combinati fra loro**, secondo quanto ritenga necessario l'Unità d'informazione sui passeggeri richiedente in relazione a un caso specifico di prevenzione, accertamento, indagine o azione penale nei confronti di reati di terrorismo o di reati gravi. Le Unità d'informazione sui passeggeri comunicano i dati richiesti appena possibile e trasmettono anche i risultati del trattamento dei dati PNR, se già predisposti ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, lettere a) e b).

Emendamento

2. L'Unità d'informazione sui passeggeri di uno Stato membro è autorizzata a chiedere, se necessario, all'Unità d'informazione sui passeggeri di qualsiasi altro Stato membro di trasmetterle dati PNR conservati nella sua banca dati in virtù dell'articolo 9, paragrafo 1, e, se necessario, i risultati del trattamento di dati PNR. La richiesta di tali dati può riguardare uno o più elementi di dati **elencati nell'allegato**, secondo quanto ritenga necessario l'Unità d'informazione sui passeggeri richiedente in relazione a un caso specifico di prevenzione, accertamento, indagine o azione penale nei confronti di reati di terrorismo o di reati gravi. Le Unità d'informazione sui passeggeri comunicano i dati richiesti appena possibile e trasmettono anche i risultati del trattamento dei dati PNR, se già predisposti ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, lettere a) e b).

Or. fr

Emendamento 497
Laura Ferrara, Ignazio Corrao

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. L'Unità d'informazione sui passeggeri di uno Stato membro è autorizzata a chiedere, **se necessario**, all'Unità d'informazione sui passeggeri di qualsiasi altro Stato membro di trasmetterle dati PNR conservati nella sua banca dati in virtù dell'articolo 9,

Emendamento

2. L'Unità d'informazione sui passeggeri di uno Stato membro è autorizzata a chiedere all'Unità d'informazione sui passeggeri di qualsiasi altro Stato membro di trasmetterle dati PNR conservati nella sua banca dati in virtù dell'articolo 9, paragrafo 1, e, se

paragrafo 1, e, se necessario, i risultati del trattamento di dati PNR. **La richiesta di tali dati può riguardare uno o più elementi di dati combinati fra loro, secondo quanto ritenga necessario l'Unità d'informazione sui passeggeri richiedente** in relazione a un caso specifico di prevenzione, accertamento, indagine o azione penale nei confronti di reati di terrorismo o di reati gravi. Le Unità d'informazione sui passeggeri comunicano i dati richiesti appena possibile e trasmettono anche i risultati del trattamento dei dati PNR, se già predisposti ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, lettere a) **e b)**.

necessario, i risultati del trattamento di dati PNR **solo ed esclusivamente** in relazione a un caso specifico di prevenzione, accertamento, indagine o azione penale nei confronti di reati di terrorismo o di reati gravi **di natura transnazionale**. Le Unità d'informazione sui passeggeri comunicano i dati richiesti appena possibile e trasmettono anche i risultati del trattamento dei dati PNR, se già predisposti ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, lettere a).

Or. it

Emendamento 498

Kashetu Kyenge, Miltiadis Kyrkos

Proposta di direttiva

Articolo 7 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. L'Unità d'informazione sui passeggeri di uno Stato membro è autorizzata a chiedere, se necessario, all'Unità d'informazione sui passeggeri di qualsiasi altro Stato membro di trasmetterle dati PNR conservati nella sua banca dati in virtù dell'articolo 9, paragrafo 1, e, se necessario, i risultati del trattamento di dati PNR. La richiesta di tali dati può riguardare uno o più elementi di dati combinati fra loro, secondo quanto ritenga necessario l'Unità d'informazione sui passeggeri richiedente in relazione a un caso specifico di prevenzione, accertamento, indagine o azione penale nei confronti di reati di terrorismo o di reati gravi. Le Unità d'informazione sui passeggeri comunicano i dati richiesti appena possibile e trasmettono anche i risultati del trattamento dei dati PNR, se già predisposti ai sensi dell'articolo 4,

Emendamento

2. L'Unità d'informazione sui passeggeri di uno Stato membro è autorizzata a chiedere, se necessario, all'Unità d'informazione sui passeggeri di qualsiasi altro Stato membro di trasmetterle dati PNR conservati nella sua banca dati in virtù dell'articolo 9, paragrafo 1, e, se **strettamente** necessario, i risultati del trattamento di dati PNR. La richiesta di tali dati può riguardare uno o più elementi di dati combinati fra loro **come previsto nell'allegato I**, secondo quanto ritenga necessario l'Unità d'informazione sui passeggeri richiedente in relazione a un caso specifico di prevenzione, accertamento, indagine o azione penale nei confronti di reati di terrorismo o di reati **transnazionali** gravi. Le Unità d'informazione sui passeggeri comunicano i dati richiesti appena possibile e trasmettono anche i risultati del

paragrafo 2, lettere a) e b).

trattamento dei dati PNR, se già predisposti ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, lettere a) e b).

Or. en

Emendamento 499

Sophia in 't Veld, Cecilia Wikström, Nathalie Griesbeck

Proposta di direttiva

Articolo 7 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. L'Unità d'informazione sui passeggeri di uno Stato membro ha il diritto di chiedere, caso per caso quando sia necessario e proporzionato, all'Unità d'informazione sui passeggeri di qualsiasi altro Stato membro di comunicarle dati PNR di determinati voli o persone specifiche che siano conservati nella sua banca dati conformemente all'articolo 9, paragrafo 2. Le Unità di informazione sui passeggeri comunicano i dati richiesti senza indugio. Se del caso, si introduce una segnalazione conformemente all'articolo 36 del regolamento (CE) n. 1987/2006 sul Sistema di informazione Schengen.

Or. en

Emendamento 500

Sophia in 't Veld, Cecilia Wikström, Nathalie Griesbeck

Proposta di direttiva

Articolo 7 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. L'Unità d'informazione sui passeggeri di uno Stato membro è autorizzata a chiedere, se necessario, all'Unità

soppresso

d'informazione sui passeggeri di qualsiasi altro Stato membro di trasmetterle dati PNR conservati nella sua banca dati in virtù dell'articolo 9, paragrafo 2, e, se necessario, i risultati del trattamento di dati PNR. L'Unità d'informazione sui passeggeri può chiedere di accedere integralmente e senza mascheratura a dati PNR specifici conservati dall'Unità d'informazione sui passeggeri di un altro Stato membro solo in casi eccezionali per rispondere a una minaccia specifica o nell'ambito di un'indagine o di un'azione penale specifica connessa a reati di terrorismo o a reati gravi.

Or. en

Motivazione

Disposizioni ridondanti nel caso di un regolamento che prevede un sistema centralizzato.

Emendamento 501

Axel Voss, Monika Hohlmeier, Esteban González Pons, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Jeroen Lenaers, Traian Ungureanu, Alessandra Mussolini, Csaba Sógor, Elissavet Vozemberg, Brice Hortefeux, Nadine Morano, Rachida Dati, Arnaud Danjean, Heinz K. Becker, Barbara Matera, Michał Boni, Artis Pabriks, Frank Engel, Salvatore Domenico Pogliese, Roberta Metsola, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Nuno Melo, József Nagy

**Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 3**

Testo della Commissione

3. L'Unità d'informazione sui passeggeri di uno Stato membro è autorizzata a chiedere, se necessario, all'Unità d'informazione sui passeggeri di qualsiasi altro Stato membro di trasmetterle dati PNR **conservati nella sua banca dati in virtù dell'articolo 9, paragrafo 2, e, se necessario, i risultati del trattamento di dati PNR.** L'Unità d'informazione sui passeggeri **può chiedere di accedere** integralmente e senza

Emendamento

3. L'Unità d'informazione sui passeggeri di uno Stato membro è autorizzata a chiedere, se necessario, all'Unità d'informazione sui passeggeri di qualsiasi altro Stato membro di trasmetterle dati PNR **che sono già stati mascherati.** L'Unità d'informazione sui passeggeri **comunica** integralmente i dati PNR **unicamente quando si possa ragionevolmente credere che sia necessario ai fini dell'articolo 4,**

mascheratura a dati PNR specifici conservati dall'Unità d'informazione sui passeggeri di un altro Stato membro solo in casi eccezionali per rispondere a una minaccia specifica o nell'ambito di un'indagine o di un'azione penale specifica connessa a reati di terrorismo o a reati gravi.

paragrafo 2, lettera b) e unicamente quando sia stata autorizzata a farlo da un'autorità competente ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 3.

Or. en

Emendamento 502
Jan Philipp Albrecht

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. L'Unità d'informazione sui passeggeri di uno Stato membro è autorizzata a chiedere, se necessario, all'Unità d'informazione sui passeggeri di qualsiasi altro Stato membro di trasmetterle dati PNR conservati nella sua banca dati in virtù dell'articolo 9, paragrafo 2, e, se necessario, i risultati del trattamento di dati PNR. L'Unità d'informazione sui passeggeri può chiedere di accedere integralmente e senza mascheratura a dati PNR specifici conservati dall'Unità d'informazione sui passeggeri di un altro Stato membro solo in casi eccezionali per rispondere a una minaccia specifica o nell'ambito di un'indagine o di un'azione penale specifica connessa a reati di terrorismo o a reati gravi.

Emendamento

3. L'Unità d'informazione sui passeggeri di uno Stato membro è autorizzata a chiedere, se necessario, all'Unità d'informazione sui passeggeri di qualsiasi altro Stato membro di trasmetterle dati PNR conservati nella sua banca dati in virtù dell'articolo 9, paragrafo 2, e, se necessario, i risultati del trattamento di dati PNR. L'Unità d'informazione sui passeggeri può chiedere di accedere integralmente e senza mascheratura a dati PNR specifici conservati dall'Unità d'informazione sui passeggeri di un altro Stato membro solo in casi eccezionali per rispondere a una minaccia specifica o nell'ambito di un'indagine o di un'azione penale specifica connessa a reati di terrorismo o a reati **transnazionali** gravi. **Tale richiesta è motivata per iscritto.**

Or. en

Emendamento 503
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer, Marju Lauristin, Kati Piri, Tanja Fajon

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. L'Unità d'informazione sui passeggeri di uno Stato membro è autorizzata a chiedere, se necessario, all'Unità d'informazione sui passeggeri di qualsiasi altro Stato membro di trasmetterle dati PNR conservati nella sua banca dati in virtù dell'articolo 9, paragrafo 2, e, se necessario, i risultati del trattamento di dati PNR. L'Unità d'informazione sui passeggeri può chiedere di accedere integralmente e senza mascheratura a dati PNR specifici conservati dall'Unità d'informazione sui passeggeri di un altro Stato membro solo in casi eccezionali per rispondere a una minaccia specifica o nell'ambito di un'indagine o di un'azione penale specifica connessa a **reati** di terrorismo o a reati gravi.

Emendamento

3. L'Unità d'informazione sui passeggeri di uno Stato membro è autorizzata a chiedere, se **strettamente** necessario, all'Unità d'informazione sui passeggeri di qualsiasi altro Stato membro di trasmetterle dati PNR conservati nella sua banca dati in virtù dell'articolo 9, paragrafo 2, e, se necessario, i risultati del trattamento di dati PNR. L'Unità d'informazione sui passeggeri può chiedere di accedere integralmente e senza mascheratura a dati PNR specifici conservati dall'Unità d'informazione sui passeggeri di un altro Stato membro solo in casi eccezionali per rispondere a una minaccia specifica o nell'ambito di un'indagine o di un'azione penale specifica connessa a **un reato** di terrorismo o a **specifici** reati **transnazionali** gravi. **Tale accesso a tutti i dati PNR è unicamente autorizzato previa approvazione del capo dell'Unità d'informazione sui passeggeri a cui è stata trasmessa la richiesta.**

Or. en

Emendamento 504
Laura Ferrara, Ignazio Corrao

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. L'Unità d'informazione sui passeggeri di uno Stato membro è autorizzata a chiedere, se necessario, all'Unità d'informazione sui passeggeri di qualsiasi altro Stato membro di trasmetterle dati PNR conservati nella sua banca dati in virtù dell'articolo 9, paragrafo 2, e, se necessario, i risultati del

Emendamento

3. L'Unità d'informazione sui passeggeri di uno Stato membro è autorizzata a chiedere, se necessario, all'Unità d'informazione sui passeggeri di qualsiasi altro Stato membro di trasmetterle dati PNR conservati nella sua banca dati in virtù dell'articolo 9, paragrafo 2, e, se necessario, i risultati del

trattamento di dati PNR. L'Unità d'informazione sui passeggeri può chiedere di accedere integralmente *e senza mascheratura* a dati PNR specifici conservati dall'Unità d'informazione sui passeggeri di un altro Stato membro *solo in casi eccezionali per rispondere a* una minaccia specifica o nell'ambito di un'indagine *o di un'azione penale specifica* connessa a reati di terrorismo o a reati gravi.

trattamento di dati PNR. L'Unità d'informazione sui passeggeri può chiedere di accedere integralmente a dati PNR specifici conservati dall'Unità d'informazione sui passeggeri di un altro Stato membro *nella sola ipotesi che ciò sia necessario per prevenire* una minaccia *grave, specifica e immediata alla sicurezza pubblica* o nell'ambito di un'indagine connessa a reati di terrorismo o a reati gravi *di natura transnazionale*.

Or. it

Emendamento 505 **Cornelia Ernst**

Proposta di direttiva **Articolo 7 – paragrafo 3**

Testo della Commissione

3. L'Unità d'informazione sui passeggeri di uno Stato membro è autorizzata a chiedere, se necessario, all'Unità d'informazione sui passeggeri di qualsiasi altro Stato membro di trasmetterle dati PNR conservati nella sua banca dati in virtù dell'articolo 9, paragrafo 2, e, se necessario, i risultati del trattamento di dati PNR. L'Unità d'informazione sui passeggeri può chiedere di accedere integralmente e senza mascheratura a dati PNR specifici conservati dall'Unità d'informazione sui passeggeri di un altro Stato membro solo in casi eccezionali per rispondere a una minaccia specifica o nell'ambito di un'indagine o di un'azione penale specifica connessa a reati di terrorismo o a reati gravi.

Emendamento

3. L'Unità d'informazione sui passeggeri di uno Stato membro è autorizzata a chiedere, se necessario, all'Unità d'informazione sui passeggeri di qualsiasi altro Stato membro di trasmetterle dati PNR conservati nella sua banca dati in virtù dell'articolo 9, paragrafo 2, e, se necessario, i risultati del trattamento di dati PNR. L'Unità d'informazione sui passeggeri può chiedere di accedere integralmente e senza mascheratura a dati PNR specifici conservati dall'Unità d'informazione sui passeggeri di un altro Stato membro solo in casi eccezionali per rispondere a una minaccia specifica o nell'ambito di un'indagine o di un'azione penale specifica connessa a reati di terrorismo o a reati gravi *di natura transnazionale*.

Or. en

Emendamento 506
Kashetu Kyenge, Miltiadis Kyrkos

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. L'Unità d'informazione sui passeggeri di uno Stato membro è autorizzata a chiedere, se necessario, all'Unità d'informazione sui passeggeri di qualsiasi altro Stato membro di trasmetterle dati PNR conservati nella sua banca dati in virtù dell'articolo 9, paragrafo 2, e, se necessario, i risultati del trattamento di dati PNR. L'Unità d'informazione sui passeggeri può chiedere di accedere integralmente e senza mascheratura a dati PNR specifici conservati dall'Unità d'informazione sui passeggeri di un altro Stato membro solo in casi eccezionali per rispondere a una minaccia specifica o nell'ambito di un'indagine o di un'azione penale specifica connessa a reati di terrorismo o a reati gravi.

Emendamento

3. L'Unità d'informazione sui passeggeri di uno Stato membro è autorizzata a chiedere, se ***strettamente*** necessario, all'Unità d'informazione sui passeggeri di qualsiasi altro Stato membro di trasmetterle dati PNR conservati nella sua banca dati in virtù dell'articolo 9, paragrafo 2, e, se ***strettamente*** necessario, i risultati del trattamento di dati PNR. L'Unità d'informazione sui passeggeri può chiedere di accedere integralmente e senza mascheratura a dati PNR specifici conservati dall'Unità d'informazione sui passeggeri di un altro Stato membro solo in casi eccezionali per rispondere a una minaccia specifica o nell'ambito di un'indagine o di un'azione penale specifica connessa a reati di terrorismo o a reati gravi ***di natura transnazionale. L'accesso integrale ai dati PNR è consentito unicamente con l'approvazione del capo dell'Unità d'informazione sui passeggeri che ha ricevuto la richiesta.***

Or. en

Emendamento 507
Sophia in 't Veld, Cecilia Wikström, Nathalie Griesbeck

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 bis. L'Unità d'informazione sui passeggeri può chiedere di accedere integralmente e senza mascheratura a dati PNR specifici e identificabili conservati

dall'Unità d'informazione sui passeggeri di un altro Stato membro, sulla base dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera c) ter (nuova) solo in casi eccezionali per rispondere a una minaccia specifica, reale e imminente connessa a reati di terrorismo o a reati gravi di natura transnazionale. Tali richieste vengono registrate e sono soggette a controllo giurisdizionale ex-post entro 48 ore.

Or. en

Emendamento 508
Cornelia Ernst

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4. Nella sola ipotesi che ciò sia necessario per prevenire una minaccia grave e immediata alla sicurezza pubblica, le autorità competenti di uno Stato membro hanno facoltà di chiedere direttamente all'Unità d'informazione sui passeggeri di qualsiasi altro Stato membro di trasmettere loro dati PNR conservati nella sua banca dati in virtù dell'articolo 9, paragrafi 1 e 2. Tali richieste rientrano nell'ambito di un'indagine o di un'azione penale specifica nei confronti di reati di terrorismo o di reati gravi e sono motivate. Le Unità d'informazione sui passeggeri rispondono a tali richieste in via prioritaria. In tutti gli altri casi, le autorità competenti inoltrano le richieste tramite l'Unità d'informazione sui passeggeri del proprio Stato membro.

soppresso

Or. en

Emendamento 509
Laura Ferrara, Ignazio Corrao

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4. Nella sola ipotesi che ciò sia necessario per prevenire una minaccia grave e immediata alla sicurezza pubblica, le autorità competenti di uno Stato membro hanno facoltà di chiedere direttamente all'Unità d'informazione sui passeggeri di qualsiasi altro Stato membro di trasmettere loro dati PNR conservati nella sua banca dati in virtù dell'articolo 9, paragrafi 1 e 2. Tali richieste rientrano nell'ambito di un'indagine o di un'azione penale specifica nei confronti di reati di terrorismo o di reati gravi e sono motivate. Le Unità d'informazione sui passeggeri rispondono a tali richieste in via prioritaria. In tutti gli altri casi, le autorità competenti inoltrano le richieste tramite l'Unità d'informazione sui passeggeri del proprio Stato membro.

soppresso

Or. it

Emendamento 510
Kashetu Kyenge, Miltiadis Kyrkos

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4. Nella sola ipotesi che ciò sia necessario per prevenire una minaccia grave e immediata alla sicurezza pubblica, le autorità competenti di uno Stato membro hanno facoltà di chiedere direttamente all'Unità d'informazione sui passeggeri di qualsiasi altro Stato membro di trasmettere loro dati PNR conservati nella

soppresso

sua banca dati in virtù dell'articolo 9, paragrafi 1 e 2. Tali richieste rientrano nell'ambito di un'indagine o di un'azione penale specifica nei confronti di reati di terrorismo o di reati gravi e sono motivate. Le Unità d'informazione sui passeggeri rispondono a tali richieste in via prioritaria. In tutti gli altri casi, le autorità competenti inoltrano le richieste tramite l'Unità d'informazione sui passeggeri del proprio Stato membro.

Or. en

Emendamento 511

Birgit Sippel, Josef Weidenholzer, Marju Lauristin, Kati Piri, Tanja Fajon

Proposta di direttiva

Articolo 7 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4. Nella sola ipotesi che ciò sia necessario per prevenire una minaccia grave e immediata alla sicurezza pubblica, le autorità competenti di uno Stato membro hanno facoltà di chiedere direttamente all'Unità d'informazione sui passeggeri di qualsiasi altro Stato membro di trasmettere loro dati PNR conservati nella sua banca dati in virtù dell'articolo 9, paragrafi 1 e 2. Tali richieste rientrano nell'ambito di un'indagine o di un'azione penale specifica nei confronti di reati di terrorismo o di reati gravi e sono motivate. Le Unità d'informazione sui passeggeri rispondono a tali richieste in via prioritaria. In tutti gli altri casi, le autorità competenti inoltrano le richieste tramite l'Unità d'informazione sui passeggeri del proprio Stato membro.

soppresso

Or. en

Emendamento 512

Axel Voss, Monika Hohlmeier, Esteban González Pons, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Jeroen Lenaers, Traian Ungureanu, Alessandra Mussolini, Csaba Sógor, Elissavet Vozemberg, Brice Hortefeux, Nadine Morano, Rachida Dati, Heinz K. Becker, Barbara Matera, Michał Boni, Frank Engel, Andrea Bocskor, Roberta Metsola, Salvatore Domenico Pogliese, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Nuno Melo, József Nagy

Proposta di direttiva

Articolo 7 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. *Nella sola ipotesi che ciò sia necessario per prevenire una minaccia grave e immediata alla sicurezza pubblica*, le autorità competenti di uno Stato membro hanno facoltà di chiedere direttamente all'Unità d'informazione sui passeggeri di qualsiasi altro Stato membro di trasmettere loro dati PNR conservati nella sua banca dati *in virtù dell'articolo 9, paragrafi 1 e 2. Tali richieste rientrano nell'ambito di un'indagine o di un'azione penale specifica nei confronti di reati di terrorismo o di reati gravi e sono motivate. Le Unità d'informazione sui passeggeri rispondono a tali richieste in via prioritaria.* In tutti gli altri casi, le autorità competenti inoltrano le richieste tramite l'Unità d'informazione sui passeggeri del proprio Stato membro.

Emendamento

4. *Solo se necessario in situazioni di emergenza e alle condizioni previste ai paragrafi 2 e 3*, le autorità competenti di uno Stato membro hanno facoltà di chiedere direttamente all'Unità d'informazione sui passeggeri di qualsiasi altro Stato membro di trasmettere i loro dati PNR conservati nella sua banca dati. *Le richieste delle autorità competenti, copia delle quali è sempre trasmessa all'Unità d'informazione sui passeggeri dello Stato membro richiedente, sono motivate.* In tutti gli altri casi, le autorità competenti inoltrano le richieste tramite l'Unità d'informazione sui passeggeri del proprio Stato membro.

Or. en

Emendamento 513

Sylvie Guillaume

Proposta di direttiva

Articolo 7 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Nella sola ipotesi che ciò sia necessario per prevenire una minaccia **grave e immediata** alla sicurezza pubblica, le autorità competenti di uno Stato membro

Emendamento

4. Nella sola ipotesi che ciò sia necessario per prevenire una minaccia **specificata, reale e imminente** alla sicurezza pubblica, le autorità competenti di uno Stato membro

hanno facoltà di chiedere direttamente all'Unità d'informazione sui passeggeri di qualsiasi altro Stato membro di trasmettere loro dati PNR conservati nella sua banca dati in virtù dell'articolo 9, paragrafi 1 e 2. Tali richieste rientrano nell'ambito di un'indagine o di un'azione penale specifica nei confronti di reati di terrorismo o di reati gravi e sono motivate. Le Unità d'informazione sui passeggeri rispondono a tali richieste in via prioritaria. In tutti gli altri casi, le autorità competenti inoltrano le richieste tramite l'Unità d'informazione sui passeggeri del proprio Stato membro.

hanno facoltà di chiedere direttamente all'Unità d'informazione sui passeggeri di qualsiasi altro Stato membro di trasmettere loro dati PNR conservati nella sua banca dati in virtù dell'articolo 9, paragrafi 1 e 2. Tali richieste rientrano nell'ambito di un'indagine o di un'azione penale specifica nei confronti di reati di terrorismo o di reati gravi e sono motivate. Le Unità d'informazione sui passeggeri rispondono a tali richieste in via prioritaria. In tutti gli altri casi, le autorità competenti inoltrano le richieste tramite l'Unità d'informazione sui passeggeri del proprio Stato membro.

Or. fr

Emendamento 514 **Sophia in 't Veld**

Proposta di direttiva **Articolo 7 – paragrafo 4**

Testo della Commissione

4. Nella sola ipotesi che ciò sia necessario per prevenire una minaccia **grave e immediata** alla sicurezza pubblica, le autorità competenti di uno Stato membro hanno facoltà di chiedere direttamente all'Unità d'informazione sui passeggeri di qualsiasi altro Stato membro di trasmettere loro dati PNR conservati nella sua banca dati in virtù dell'articolo 9, **paragrafi 1 e 2**. Tali richieste rientrano nell'ambito di un'indagine o di un'azione penale specifica nei confronti di reati di terrorismo o di reati gravi e sono motivate. Le Unità d'informazione sui passeggeri rispondono a tali richieste in via prioritaria. In tutti gli altri casi, le autorità competenti inoltrano le richieste tramite l'Unità d'informazione sui passeggeri del proprio Stato membro.

Emendamento

4. Nella sola ipotesi che ciò sia necessario per prevenire una minaccia **specificata, reale e imminente** alla sicurezza pubblica, le autorità competenti di uno Stato membro hanno facoltà di chiedere direttamente all'Unità d'informazione sui passeggeri di qualsiasi altro Stato membro di trasmettere loro dati PNR conservati nella sua banca dati in virtù dell'articolo 9, **paragrafo 2**. Tali richieste rientrano nell'ambito di un'indagine o di un'azione penale specifica nei confronti di reati di terrorismo o di reati gravi **di natura transnazionale** e sono motivate. Le Unità d'informazione sui passeggeri rispondono a tali richieste in via prioritaria. In tutti gli altri casi, le autorità competenti inoltrano le richieste tramite l'Unità d'informazione sui passeggeri del proprio Stato membro. **Tali richieste vengono registrate e sono soggette a controllo giurisdizionale ex-post entro 48**

ore.

Or. en

Emendamento 515

Ana Gomes

Proposta di direttiva

Articolo 7 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Nella sola ipotesi che ciò sia necessario per prevenire una minaccia grave e immediata alla sicurezza pubblica, le autorità competenti di uno Stato membro hanno facoltà di chiedere direttamente all'Unità d'informazione sui passeggeri di qualsiasi altro Stato membro di trasmettere loro dati PNR conservati nella sua banca dati in virtù dell'articolo 9, paragrafi 1 e 2. Tali richieste rientrano nell'ambito di un'indagine o di un'azione penale specifica nei confronti di reati di terrorismo o di reati gravi e sono motivate. Le Unità d'informazione sui passeggeri rispondono a tali richieste in via prioritaria. In tutti gli altri casi, le autorità competenti inoltrano le richieste tramite l'Unità d'informazione sui passeggeri del proprio Stato membro.

Emendamento

4. Nella sola ipotesi che ciò sia necessario per prevenire una minaccia grave e immediata alla sicurezza pubblica, le autorità competenti di uno Stato membro hanno facoltà di chiedere direttamente all'Unità d'informazione sui passeggeri di qualsiasi altro Stato membro di trasmettere loro dati PNR conservati nella sua banca dati in virtù dell'articolo 9, paragrafi 1 e 2. Tali richieste rientrano nell'ambito di un'indagine o di un'azione penale specifica nei confronti di reati di terrorismo o di reati gravi ***di natura transnazionale*** e sono motivate. Le Unità d'informazione sui passeggeri rispondono a tali richieste in via prioritaria. In tutti gli altri casi, le autorità competenti inoltrano le richieste tramite l'Unità d'informazione sui passeggeri del proprio Stato membro.

Or. en

Emendamento 516

Jan Philipp Albrecht

Proposta di direttiva

Articolo 7 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. ***Nella sola ipotesi che*** ciò sia necessario per prevenire una minaccia grave e

Emendamento

4. ***Qualora*** ciò sia necessario per prevenire una minaccia grave e immediata alla

immediata alla sicurezza pubblica, le autorità competenti di uno Stato membro hanno facoltà di chiedere direttamente all'Unità d'informazione sui passeggeri di qualsiasi altro Stato membro di trasmettere loro dati PNR conservati nella sua banca dati in virtù dell'articolo 9, **paragrafi 1 e 2**. Tali richieste rientrano nell'ambito di un'indagine o di un'azione penale specifica nei confronti di reati di terrorismo o di reati gravi e sono motivate. Le Unità d'informazione sui passeggeri rispondono a tali richieste in via prioritaria. In tutti gli altri casi, le autorità competenti inoltrano le richieste tramite l'Unità d'informazione sui passeggeri del proprio Stato membro.

sicurezza pubblica, le autorità competenti di uno Stato membro hanno facoltà di chiedere direttamente all'Unità d'informazione sui passeggeri di qualsiasi altro Stato membro di trasmettere loro dati PNR conservati nella sua banca dati in virtù dell'articolo 9. Tali richieste rientrano nell'ambito di un'indagine o di un'azione penale specifica nei confronti di reati di terrorismo o di reati gravi **di natura transnazionale** e sono motivate. Le Unità d'informazione sui passeggeri rispondono a tali richieste in via prioritaria. In tutti gli altri casi, le autorità competenti inoltrano le richieste tramite l'Unità d'informazione sui passeggeri del proprio Stato membro.

Or. en

Emendamento 517

Sophia in 't Veld, Cecilia Wikström, Nathalie Griesbeck

Proposta di direttiva

Articolo 7 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

4 bis. Nella sola ipotesi che ciò sia necessario per prevenire una minaccia specifica, reale e imminente alla sicurezza pubblica, le autorità competenti di uno Stato membro hanno facoltà di chiedere direttamente all'Unità d'informazione sui passeggeri di trasmettere loro dati PNR conservati nella sua banca dati in virtù dell'articolo 9, paragrafo 2. Tali richieste rientrano nell'ambito di un'indagine o di un'azione penale specifica nei confronti di reati di terrorismo o di reati gravi di natura transnazionale e sono motivate. L'Unità d'informazione sui passeggeri risponde a tali richieste in via prioritaria. Tali richieste vengono registrate e sono soggette a controllo giurisdizionale ex-post entro 48 ore.

Motivazione

Emendamento collegato alla conversione in regolamento.

Emendamento 518
Laura Ferrara, Ignazio Corrao

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 5

Testo della Commissione

Emendamento

5. In circostanze eccezionali, se è necessario accedere tempestivamente a dati PNR per rispondere a una minaccia specifica e reale connessa a reati di terrorismo o reati gravi, l'Unità d'informazione sui passeggeri di uno Stato membro è autorizzata a chiedere all'Unità d'informazione sui passeggeri di un altro Stato membro di trasmetterle in qualsiasi momento i dati PNR relativi ai voli in arrivo nel suo territorio o in partenza dal suo territorio.

soppresso

Or. it

Emendamento 519
Sophia in 't Veld, Cecilia Wikström, Nathalie Griesbeck

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 5

Testo della Commissione

Emendamento

5. In circostanze eccezionali, se è necessario accedere tempestivamente a dati PNR per rispondere a una minaccia specifica e reale connessa a reati di terrorismo o reati gravi, l'Unità d'informazione sui passeggeri di uno Stato membro è autorizzata a chiedere

soppresso

all'Unità d'informazione sui passeggeri di un altro Stato membro di trasmetterle in qualsiasi momento i dati PNR relativi ai voli in arrivo nel suo territorio o in partenza dal suo territorio.

Or. en

Motivazione

Ridondante nel caso di un regolamento che prevede un sistema centralizzato.

Emendamento 520
Jan Philipp Albrecht

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 5

Testo della Commissione

5. In circostanze eccezionali, se è necessario accedere tempestivamente a dati PNR per rispondere a una minaccia specifica e reale connessa a reati di terrorismo o reati gravi, l'Unità d'informazione sui passeggeri di uno Stato membro è autorizzata a chiedere all'Unità d'informazione sui passeggeri di un altro Stato membro di trasmetterle in qualsiasi momento i dati PNR relativi ai voli in arrivo nel suo territorio o in partenza dal suo territorio.

Emendamento

5. In circostanze eccezionali, se è necessario accedere tempestivamente a dati PNR per rispondere a una minaccia specifica e reale connessa a reati di terrorismo o reati gravi ***di natura transnazionale***, l'Unità d'informazione sui passeggeri di uno Stato membro è autorizzata a chiedere all'Unità d'informazione sui passeggeri di un altro Stato membro di trasmetterle in qualsiasi momento i dati PNR relativi ai voli in arrivo nel suo territorio o in partenza dal suo territorio. ***Tale richieste sono strettamente limitate ai dati necessari in casi specifici a fini di prevenzione, accertamento, indagine e azione penale nei confronti dei reati di terrorismo e dei reati gravi di natura transnazionale e sono motivate per iscritto.***

Or. en

Emendamento 521

Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Juan Fernando López Aguilar

Proposta di direttiva

Articolo 7 – paragrafo 5

Testo della Commissione

5. In circostanze eccezionali, se è necessario accedere tempestivamente a dati PNR per rispondere a una minaccia specifica e reale connessa a reati di terrorismo o reati gravi, l'Unità d'informazione sui passeggeri di uno Stato membro è autorizzata a chiedere all'Unità d'informazione sui passeggeri di un altro Stato membro di trasmetterle in qualsiasi momento i dati PNR relativi ai voli in arrivo nel suo territorio o in partenza dal suo territorio.

Emendamento

5. In circostanze eccezionali, se è necessario accedere tempestivamente a dati PNR per rispondere a una minaccia specifica e reale connessa a reati di terrorismo o reati gravi, l'Unità d'informazione sui passeggeri di uno Stato membro è autorizzata a chiedere all'Unità d'informazione sui passeggeri di un altro Stato membro di trasmetterle in qualsiasi momento i dati PNR relativi ai voli in arrivo nel suo territorio o in partenza dal suo territorio. ***La procedura sopra descritta può applicarsi soltanto alle richieste relative a dati PNR già raccolti e conservati presso l'Unità d'informazione sui passeggeri che ha ricevuto la richiesta di dati, ma non ai flussi di dati, ovvero alle richieste relative a voli futuri.***

Or. en

Emendamento 522

Sylvie Guillaume

Proposta di direttiva

Articolo 7 – paragrafo 5

Testo della Commissione

5. In circostanze eccezionali, se è necessario accedere tempestivamente a dati PNR per rispondere a una minaccia specifica e reale connessa a reati di terrorismo o reati gravi, l'Unità d'informazione sui passeggeri di uno Stato membro è autorizzata a chiedere all'Unità d'informazione sui passeggeri di un altro Stato membro di trasmetterle in qualsiasi

Emendamento

5. In circostanze eccezionali, se è necessario accedere tempestivamente a dati PNR per rispondere a una minaccia specifica, reale ***e imminente*** connessa a reati di terrorismo o reati gravi, l'Unità d'informazione sui passeggeri di uno Stato membro è autorizzata a chiedere all'Unità d'informazione sui passeggeri di un altro Stato membro di trasmetterle in qualsiasi

momento i dati PNR relativi ai voli in arrivo nel suo territorio o in partenza dal suo territorio.

momento i dati PNR relativi ai voli in arrivo nel suo territorio o in partenza dal suo territorio.

Or. fr

Emendamento 523
Cornelia Ernst

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 5

Testo della Commissione

5. In circostanze eccezionali, se è necessario accedere tempestivamente a dati PNR per rispondere a una minaccia specifica e reale connessa a reati di terrorismo o reati gravi, l'Unità d'informazione sui passeggeri di uno Stato membro è autorizzata a chiedere all'Unità d'informazione sui passeggeri di un altro Stato membro di trasmetterle in qualsiasi momento i dati PNR relativi ai voli in arrivo nel suo territorio o in partenza dal suo territorio.

Emendamento

5. In circostanze eccezionali, se è necessario accedere tempestivamente a dati PNR per rispondere a una minaccia specifica e reale connessa a reati di terrorismo o reati gravi **di natura transnazionale**, l'Unità d'informazione sui passeggeri di uno Stato membro è autorizzata a chiedere all'Unità d'informazione sui passeggeri di un altro Stato membro di trasmetterle in qualsiasi momento i dati PNR relativi ai voli in arrivo nel suo territorio o in partenza dal suo territorio.

Or. en

Emendamento 524

Axel Voss, Monika Hohlmeier, Esteban González Pons, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Jeroen Lenaers, Traian Ungureanu, Alessandra Mussolini, Csaba Sógor, Elissavet Vozemberg, Brice Hortefeux, Nadine Morano, Rachida Dati, Arnaud Danjean, Kinga Gál, Barbara Matera, Mariya Gabriel, Frank Engel, Anna Maria Corazza Bildt, Andrea Bocskor, Roberta Metsola, Salvatore Domenico Pogliese, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Nuno Melo, József Nagy

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 5

Testo della Commissione

5. In circostanze eccezionali, se è

Emendamento

5. In circostanze eccezionali, se è

necessario accedere tempestivamente a dati PNR per rispondere a una minaccia specifica e reale connessa a reati di terrorismo o reati gravi, l'Unità d'informazione sui passeggeri di uno Stato membro è autorizzata a chiedere all'Unità d'informazione sui passeggeri di un altro Stato membro di trasmetterle in qualsiasi momento i dati PNR relativi ai voli in arrivo nel suo territorio o in partenza dal suo territorio.

necessario accedere tempestivamente a dati PNR per rispondere a una minaccia specifica e reale connessa a reati di terrorismo o reati gravi **o per prevenire una minaccia grave e immediata alla sicurezza pubblica**, l'Unità d'informazione sui passeggeri di uno Stato membro è autorizzata a chiedere all'Unità d'informazione sui passeggeri di un altro Stato membro di trasmetterle in qualsiasi momento i dati PNR relativi ai voli in arrivo nel suo territorio o in partenza dal suo territorio.

Or. en

Emendamento 525

Birgit Sippel, Josef Weidenholzer, Marju Lauristin, Kati Piri, Tanja Fajon

Proposta di direttiva

Articolo 7 – paragrafo 5

Testo della Commissione

5. In circostanze eccezionali, se è necessario accedere tempestivamente a dati PNR per rispondere a una minaccia specifica e reale connessa a **reati** di terrorismo o **reati gravi**, l'Unità d'informazione sui passeggeri di uno Stato membro è autorizzata a chiedere all'Unità d'informazione sui passeggeri di un altro Stato membro di trasmetterle in qualsiasi momento i dati PNR relativi ai voli in arrivo nel suo territorio o in partenza dal suo territorio.

Emendamento

5. In circostanze eccezionali, se è necessario accedere tempestivamente a dati PNR per rispondere a una minaccia specifica e reale connessa a **un reato** di terrorismo o **un reato grave specifico di natura transnazionale**, l'Unità d'informazione sui passeggeri di uno Stato membro è autorizzata a chiedere all'Unità d'informazione sui passeggeri di un altro Stato membro di trasmetterle in qualsiasi momento i dati PNR relativi ai voli in arrivo nel suo territorio o in partenza dal suo territorio, **qualora tali dati fossero stati conservati**.

Or. en

Emendamento 526

Sophia in 't Veld, Cecilia Wikström, Nathalie Griesbeck

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

5 bis. In circostanze eccezionali, se è necessario accedere tempestivamente a dati PNR per rispondere a una minaccia specifica, reale e imminente connessa a reati di terrorismo o reati gravi di natura transnazionale, l'Unità d'informazione sui passeggeri di uno Stato membro è autorizzata a chiedere all'Unità d'informazione sui passeggeri di un altro Stato membro di trasmetterle in qualsiasi momento i dati PNR relativi ai voli in arrivo nel suo territorio o in partenza dal suo territorio. Tali richieste vengono registrate e sono soggette a controllo giurisdizionale ex-post entro 48 ore.

Or. en

Emendamento 527
Sylvie Guillaume

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 6

Testo della Commissione

Emendamento

6. Lo scambio di informazioni ai sensi del presente articolo può avvenire tramite **qualsiasi canale esistente di cooperazione giudiziaria internazionale**. La lingua utilizzata per la richiesta e lo scambio di informazioni è quella applicabile **al canale utilizzato**. Nell'effettuare le notifiche a norma dell'articolo 3, paragrafo 3, gli Stati membri comunicano alla Commissione anche gli estremi dei punti di contatto cui possono essere trasmesse le richieste in casi di urgenza. La Commissione comunica agli Stati membri le notifiche ricevute.

6. Lo scambio di informazioni ai sensi del presente articolo può avvenire tramite **il ricorso alla rete protetta di scambi di informazioni fornita da Europol**. La lingua utilizzata per la richiesta e lo scambio di informazioni è quella applicabile **alla rete protetta di scambi di informazioni fornita da Europol**. **Quando gli Stati membri scambiano informazioni ai sensi del presente articolo, essi forniscono a Europol una copia dello scambio qualora tale informazione serva a Europol per realizzare i suoi obiettivi conformemente alla decisione 2009/371/GAI del Consiglio.**

Nell'effettuare le notifiche a norma dell'articolo 3, paragrafo 3, gli Stati membri comunicano alla Commissione anche gli estremi dei punti di contatto cui possono essere trasmesse le richieste in casi di urgenza. La Commissione comunica agli Stati membri le notifiche ricevute.

Or. fr

Emendamento 528
Kashetu Kyenge, Miltiadis Kyrkos

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 6

Testo della Commissione

6. Lo scambio di informazioni ai sensi del presente articolo **può avvenire** tramite **qualsiasi canale esistente di cooperazione giudiziaria internazionale**. La lingua utilizzata per la richiesta e lo scambio di informazioni è quella applicabile **al canale utilizzato**. Nell'effettuare le notifiche a norma dell'articolo 3, paragrafo 3, gli Stati membri comunicano alla Commissione anche gli estremi dei punti di contatto cui possono essere trasmesse le richieste in casi di urgenza. La Commissione comunica agli Stati membri le notifiche ricevute.

Emendamento

6. Lo scambio di informazioni ai sensi del presente articolo **avviene** tramite **l'applicazione di rete per lo scambio di informazioni protette fornita da Europol**. La lingua utilizzata per la richiesta e lo scambio di informazioni è quella applicabile **alla rete per lo scambio di informazioni protette fornita da Europol**. **Quando si scambiano informazioni ai sensi del presente articolo, gli Stati membri forniscono una copia dello scambio a Europol, nella misura in cui ciò sia necessario a Europol per conseguire i suoi obiettivi conformemente alla decisione 2009/371/GAI del Consiglio**. Nell'effettuare le notifiche a norma dell'articolo 3, paragrafo 3, gli Stati membri comunicano alla Commissione anche gli estremi dei punti di contatto cui possono essere trasmesse le richieste in casi di urgenza. La Commissione comunica agli Stati membri le notifiche ricevute.

Or. en

Emendamento 529

Gérard Deprez, Louis Michel, Marielle de Sarnez, Sophia in 't Veld, Frédérique Ries, Charles Goerens

Proposta di direttiva

Articolo 7 – paragrafo 6

Testo della Commissione

6. Lo scambio di informazioni ai sensi del presente articolo *può* avvenire tramite *qualsiasi canale esistente di cooperazione giudiziaria internazionale*. La lingua utilizzata per la richiesta e lo scambio di informazioni è quella applicabile al canale utilizzato. Nell'effettuare le notifiche a norma dell'articolo 3, paragrafo 3, gli Stati membri comunicano alla Commissione anche gli estremi dei punti di contatto cui possono essere trasmesse le richieste in casi di urgenza. La Commissione comunica agli Stati membri le notifiche ricevute.

Emendamento

6. Lo scambio di informazioni ai sensi del presente articolo *deve* avvenire tramite **un sistema europeo protetto di scambi di informazioni PNR tra Stati membri e tra Stati membri e Europol**. Lo sviluppo e la gestione operativa di questo sistema sono affidati all'agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi di tecnologia dell'informazione su larga scala. Nell'ambito di questo sistema è previsto uno sportello unico per ricevere e trasmettere le varie richieste di scambi. Il garante europeo della protezione dei dati ha il compito di sorvegliare il trattamento dei dati personali effettuato mediante questo sistema europeo di scambi di dati PNR.

Or. fr

Motivazione

L'emendamento mira ad apportare un valore aggiunto europeo al dispositivo previsto dalla direttiva. In particolare, intende garantire che i protocolli e le procedure di scambi di informazioni PNR rispondano a regole comuni, così da garantirne l'efficacia. La competenza accordata al garante europeo per la protezione dei dati è finalizzata a garantire un livello elevato e costante di protezione dei dati per tutti gli scambi che avvengono tra le Unità d'informazione sui passeggeri.

Emendamento 530

Bendt Bendtsen

Proposta di direttiva

Articolo 7 – paragrafo 6

Testo della Commissione

6. Lo scambio di informazioni ai sensi del presente articolo può avvenire tramite qualsiasi canale esistente di cooperazione giudiziaria internazionale. La lingua utilizzata per la richiesta e lo scambio di informazioni è quella applicabile al canale utilizzato. Nell'effettuare le notifiche a norma dell'articolo 3, paragrafo 3, gli Stati membri comunicano alla Commissione anche gli estremi dei punti di contatto cui possono essere trasmesse le richieste in casi di urgenza. La Commissione comunica agli Stati membri le notifiche ricevute.

Emendamento

6. Lo scambio di informazioni ai sensi del presente articolo può avvenire tramite qualsiasi canale esistente di cooperazione giudiziaria internazionale, **compresi i canali forniti da Europol**. La lingua utilizzata per la richiesta e lo scambio di informazioni è quella applicabile al canale utilizzato. Nell'effettuare le notifiche a norma dell'articolo 3, paragrafo 3, gli Stati membri comunicano alla Commissione anche gli estremi dei punti di contatto cui possono essere trasmesse le richieste in casi di urgenza. La Commissione comunica agli Stati membri le notifiche ricevute.

Or. en

Motivazione

È opportuno inserire un riferimento esplicito a Europol onde garantire che sia possibile continuare a utilizzare i canali di Europol per lo scambio di dati PNR, in modo da effettuare scambi di dati sicuri e rapidi attraverso l'applicazione di rete per lo scambio di informazioni protette (Secure Information Exchange Network Application – SIENA).

Emendamento 531

Iljana Iotova

**Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 6**

Testo della Commissione

6. Lo scambio di informazioni ai sensi del presente articolo può avvenire tramite qualsiasi canale esistente di cooperazione giudiziaria internazionale. La lingua utilizzata per la richiesta e lo scambio di informazioni è quella applicabile al canale utilizzato. Nell'effettuare le notifiche a norma dell'articolo 3, paragrafo 3, gli Stati membri comunicano alla Commissione anche gli estremi dei punti di contatto cui

Emendamento

6. Lo scambio di informazioni ai sensi del presente articolo può avvenire tramite qualsiasi canale esistente di cooperazione giudiziaria internazionale, **specialmente i canali forniti da Europol**. La lingua utilizzata per la richiesta e lo scambio di informazioni è quella applicabile al canale utilizzato. Nell'effettuare le notifiche a norma dell'articolo 3, paragrafo 3, gli Stati membri comunicano alla Commissione

possono essere trasmesse le richieste in casi di urgenza. La Commissione comunica agli Stati membri le notifiche ricevute.

anche gli estremi dei punti di contatto cui possono essere trasmesse le richieste in casi di urgenza. La Commissione comunica agli Stati membri le notifiche ricevute.

Or. en

Emendamento 532

Ana Gomes, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Juan Fernando López Aguilar, Anna Hedh

Proposta di direttiva

Articolo 7 – paragrafo 6

Testo della Commissione

6. Lo scambio di informazioni ai sensi del presente articolo può avvenire tramite qualsiasi canale esistente di cooperazione giudiziaria internazionale. La lingua utilizzata per la richiesta e lo scambio di informazioni è quella applicabile al canale utilizzato. Nell'effettuare le notifiche a norma dell'articolo 3, paragrafo 3, gli Stati membri comunicano alla Commissione anche gli estremi dei punti di contatto cui possono essere trasmesse le richieste in casi di urgenza. La Commissione comunica agli Stati membri le notifiche ricevute.

Emendamento

6. Lo scambio di informazioni ai sensi del presente articolo può avvenire tramite qualsiasi canale esistente di cooperazione giudiziaria internazionale, **compresi i canali protetti forniti da Europol**. La lingua utilizzata per la richiesta e lo scambio di informazioni è quella applicabile al canale utilizzato. Nell'effettuare le notifiche a norma dell'articolo 3, paragrafo 3, gli Stati membri comunicano alla Commissione anche gli estremi dei punti di contatto cui possono essere trasmesse le richieste in casi di urgenza. La Commissione comunica agli Stati membri le notifiche ricevute.

Or. en

Emendamento 533

Birgit Sippel, Caterina Chinnici, Josef Weidenholzer, Marju Lauristin, Kati Piri, Tanja Fajon, Emilian Pavel

Proposta di direttiva

Articolo 7 – paragrafo 6

Testo della Commissione

6. Lo scambio di informazioni ai sensi del

Emendamento

6. Lo scambio di informazioni ai sensi del

presente articolo *può avvenire* tramite qualsiasi canale esistente di cooperazione giudiziaria internazionale. La lingua utilizzata per la richiesta e lo scambio di informazioni è quella applicabile al canale utilizzato. Nell'effettuare le notifiche a norma dell'articolo 3, paragrafo 3, gli Stati membri comunicano alla Commissione anche gli estremi dei punti di contatto cui possono essere trasmesse le richieste in casi di urgenza. La Commissione comunica agli Stati membri le notifiche ricevute.

presente articolo *avviene* tramite qualsiasi canale esistente di cooperazione giudiziaria *europea e internazionale, in particolare Europol e le unità nazionali di cui all'articolo 8 della decisione 2009/371/GAI del Consiglio del 6 aprile 2009*. La lingua utilizzata per la richiesta e lo scambio di informazioni è quella applicabile al canale utilizzato. Nell'effettuare le notifiche a norma dell'articolo 3, paragrafo 3, gli Stati membri comunicano alla Commissione anche gli estremi dei punti di contatto cui possono essere trasmesse le richieste in casi di urgenza. La Commissione comunica agli Stati membri le notifiche ricevute.

Or. en

Emendamento 534
Jan Philipp Albrecht

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 6

Testo della Commissione

6. Lo scambio di informazioni ai sensi del presente articolo può avvenire tramite qualsiasi canale esistente di cooperazione giudiziaria internazionale. La lingua utilizzata per la richiesta e lo scambio di informazioni è quella applicabile al canale utilizzato. Nell'effettuare le notifiche a norma dell'articolo 3, paragrafo 3, gli Stati membri comunicano alla Commissione anche gli estremi dei punti di contatto cui possono essere trasmesse le richieste in casi di urgenza. La Commissione comunica agli Stati membri le notifiche ricevute.

Emendamento

6. Lo scambio di informazioni ai sensi del presente articolo può avvenire tramite qualsiasi canale esistente di cooperazione giudiziaria *europea e internazionale, in particolare Europol e le unità nazionali di cui all'articolo 8 della decisione 2009/371/GAI del Consiglio, del 6 aprile 2009, che istituisce l'Ufficio europeo di polizia (Europol)^{1 bis}*. La lingua utilizzata per la richiesta e lo scambio di informazioni è quella applicabile al canale utilizzato. Nell'effettuare le notifiche a norma dell'articolo 3, paragrafo 3, gli Stati membri comunicano alla Commissione anche gli estremi dei punti di contatto cui possono essere trasmesse le richieste in casi di urgenza. La Commissione comunica agli Stati membri le notifiche ricevute.

Or. en

Emendamento 535
Kashetu Kyenge, Miltiadis Kyrkos

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

6 bis. Si applicano di conseguenza le disposizioni dell'articolo 4 bis e dell'articolo 4, paragrafo 4 bis.

Or. en

Emendamento 536
Axel Voss, Monika Hohlmeier, Esteban González Pons, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Jeroen Lenaers, Traian Ungureanu, Alessandra Mussolini, Csaba Sógor, Elissavet Vozemberg, Brice Hortefeux, Nadine Morano, Rachida Dati, Heinz K. Becker, Kinga Gál, Tomáš Zdechovský, Barbara Matera, Mariya Gabriel, Michal Boni, Emil Radev, Artis Pabriks, Frank Engel, Anna Maria Corazza Bildt, Andrea Bocskor, Roberta Metsola, Salvatore Domenico Pogliese, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Nuno Melo, József Nagy

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

6 bis. Le Unità d'informazione sui passeggeri prevedono la possibilità per Europol di richiedere l'accesso ai dati PNR.

Or. en

Emendamento 537
Anna Maria Corazza Bildt

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

6 bis. Gli Stati membri provvedono affinché le rispettive Unità d'informazione sui passeggeri, al fine di adempiere alle loro finalità di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera c), cooperino all'applicazione di tecnologie avanzate anche mediante Europol, utilizzando tecnologie che consentano alle Unità stesse e a Europol di incrociare i loro dati con quelli di altre Unità d'informazione sui passeggeri, assicurando la piena tutela dei dati personali, con l'obiettivo di analizzare i dati a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera c).

Or. en

Emendamento 538
Sophia in 't Veld, Cecilia Wikström, Nathalie Griesbeck

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

6 bis. Lo scambio di informazioni ai sensi del presente articolo può avvenire tramite qualsiasi canale esistente di cooperazione giudiziaria internazionale. La lingua utilizzata per la richiesta e lo scambio di informazioni è quella applicabile al canale utilizzato.

Or. en

Motivazione

Emendamento collegato alla conversione in regolamento.

Emendamento 539

Axel Voss, Monika Hohlmeier, Esteban González Pons, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Jeroen Lenaers, Traian Ungureanu, Alessandra Mussolini, Csaba Sógor, Elissavet Vozemberg, Brice Hortefeux, Nadine Morano, Rachida Dati, Heinz K. Becker, Tomáš Zdechovský, Barbara Matera, Mariya Gabriel, Michał Boni, Artis Pabriks, Frank Engel, Roberta Metsola, Salvatore Domenico Pogliese, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Nuno Melo, József Nagy

Proposta di direttiva

Articolo 7 – paragrafo 6 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

6 ter. Gli Stati membri provvedono affinché le rispettive Unità d'informazione sui passeggeri, al fine di adempiere alle finalità di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera c), cooperino all'applicazione di tecnologie avanzate mediante Europol, utilizzando tecnologie che consentano alle Unità stesse e a Europol di incrociare i loro dati con quelli di altre Unità d'informazione sui passeggeri, assicurando la piena tutela dei dati personali, con l'obiettivo di analizzare i dati a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera c).

Or. en

Emendamento 540

Kashetu Kyenge, Miltiadis Kyrkos

Proposta di direttiva

Articolo 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 7 bis

Condizioni per l'accesso ai dati PNR da

parte di Europol

1. Europol può presentare, caso per caso, una richiesta debitamente motivata per via elettronica all'Unità d'informazione sui passeggeri di qualsiasi Stato membro riguardante la trasmissione di dati PNR specifici e dei risultati del trattamento di dati PNR specifici, qualora ciò sia strettamente necessario per sostenere e rafforzare l'azione degli Stati membri volta a prevenire, accertare o indagare un reato specifico di terrorismo o un reato grave specifico di natura transnazionale di cui all'allegato II, purché il reato in questione rientri nelle competenze di Europol a norma della decisione 2009/371/GAI del Consiglio. La richiesta motivata espone motivazioni ragionevoli in base alle quali si possa ritenere che la trasmissione dei dati PNR o dei risultati del trattamento dei dati PNR contribuirà significativamente alla prevenzione, all'accertamento, all'indagine e al perseguimento del reato in questione.

2. Dopo la ricezione della richiesta di Europol, un tribunale o un organo amministrativo indipendente dello Stato membro verificano tempestivamente se siano soddisfatte tutte le condizioni di cui al paragrafo 1 e l'Unità d'informazione sui passeggeri comunica a Europol i dati richiesti appena possibile.

3. Europol informa il responsabile della protezione dei dati nominato a norma dell'articolo 28 della decisione 2009/371/GAI del Consiglio di ciascuno degli scambi di informazioni avvenuti ai sensi del presente articolo.

4. Lo scambio di informazioni ai sensi del presente articolo avviene tramite la rete per lo scambio di informazioni protette fornita da Europol conformemente alla decisione 2009/371/GAI del Consiglio. La lingua utilizzata per la richiesta e lo scambio di informazioni è quella applicabile alla rete per lo scambio di

Emendamento 541
Sylvie Guillaume

Proposta di direttiva
Articolo 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 7 bis

Condizioni d'accesso ai dati PNR da parte di Europol

1. Europol può presentare, caso per caso, all'Unità d'informazione sui passeggeri di uno Stato membro una domanda elettronica e debitamente motivata per la trasmissione di dati PNR specifici nonché per i risultati del trattamento di dati PNR specifici, qualora ciò si riveli strettamente necessario per sostenere e rafforzare l'azione degli Stati membri nel prevenire, accertare o indagare su un reato di terrorismo specifico o su gravi crimini, nella misura in cui questo reato sia di competenza di Europol conformemente alla decisione 2009/371/GAI del Consiglio. La domanda motivata indica ragionevoli motivi per ritenere che la trasmissione dei dati PNR o i risultati del trattamento dei dati PNR contribuiscano in maniera significativa alla prevenzione, all'accertamento, all'indagine o all'azione penale nei confronti del reato in questione.

2. Una volta ricevuta la domanda di Europol, una giurisdizione o un'autorità amministrativa indipendente di quello Stato membro deve verificare, in tempo utile, se tutte le condizioni enunciate al paragrafo 1 sono rispettate. Qualora tutte le condizioni siano rispettate, l'Unità d'informazione sui passeggeri fornisce

non appena possibile i dati richiesti a Europol.

3. Europol informa il responsabile della protezione dei dati, nominato ai sensi dell'articolo 28 della decisione 2009/371/GAI del Consiglio, di qualsiasi scambio di informazioni di cui al presente articolo.

4. Lo scambio di informazioni previsto dal presente articolo deve avvenire utilizzando la rete protetta di scambi di informazioni fornita da Europol ai sensi della decisione 2009/371/GAI del Consiglio. La lingua utilizzata per la domanda e lo scambio di informazioni è quella applicabile alla rete protetta di scambio di informazioni fornita da Europol.

Or. fr

Emendamento 542
Sophia in 't Veld

Proposta di direttiva
Articolo 8 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Uno Stato membro può trasferire ***i dati PNR e*** i risultati del ***loro*** trattamento a un paese terzo soltanto caso per caso e se:

Emendamento

Uno Stato membro può trasferire i risultati del trattamento ***dei dati PNR*** a un paese terzo soltanto caso per caso e se:

Or. en

Motivazione

Le eventuali analisi dei dati PNR sono condotte unicamente dalle Unità d'informazione sui passeggeri degli Stati membri dell'UE. I paesi terzi possono richiedere i risultati di siffatto trattamento.

Emendamento 543
Cornelia Ernst

Proposta di direttiva
Articolo 8 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Uno Stato membro può trasferire i dati PNR e i risultati del loro trattamento a un paese terzo soltanto *caso per caso e se*:

Emendamento

Uno Stato membro può, *caso per caso*, trasferire i dati PNR e i risultati del loro trattamento a un paese terzo soltanto se:

Or. en

Emendamento 544
Laura Ferrara, Ignazio Corrao

Proposta di direttiva
Articolo 8 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Uno Stato membro può trasferire i dati PNR e i risultati del loro trattamento a un paese terzo soltanto caso per caso e se:

Emendamento

Uno Stato membro può trasferire i dati PNR e i risultati del loro trattamento a un paese terzo soltanto caso per caso, *sentita l'autorità nazionale di protezione dei dati*, e se:

Or. it

Emendamento 545
Axel Voss, Monika Hohlmeier, Esteban González Pons, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Jeroen Lenaers, Traian Ungureanu, Alessandra Mussolini, Csaba Sógor, Elissavet Vozemberg, Brice Hortefeux, Nadine Morano, Rachida Dati, Kinga Gál, Tomáš Zdechovský, Barbara Matera, Michal Boni, Artis Pabriks, Frank Engel, Anna Maria Corazza Bildt, Roberta Metsola, Salvatore Domenico Pogliese, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Nuno Melo, József Nagy

Proposta di direttiva
Articolo 8 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Uno Stato membro può trasferire i dati PNR e i risultati del loro trattamento a un

Emendamento

Uno Stato membro può trasferire i dati PNR e i risultati del loro trattamento a un

paese terzo soltanto caso per caso e se:

paese terzo soltanto caso per caso e ***dietro presentazione di una richiesta debitamente motivata e basata su elementi di prova sufficienti, e inoltre*** se:

Or. en

Emendamento 546
Jan Philipp Albrecht

Proposta di direttiva
Articolo 8 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Uno Stato membro può trasferire i dati PNR e i risultati del loro trattamento a un paese terzo ***soltanto*** caso per caso e se:

Emendamento

Uno Stato membro può trasferire i dati PNR e i risultati del loro trattamento a un paese terzo caso per caso, ***soltanto sulla base di un accordo internazionale fra l'Unione e il paese terzo in questione e inoltre*** se:

Or. en

Emendamento 547
Birgit Sippel, Caterina Chinnici, Anna Hedh, Juan Fernando López Aguilar, Josef Weidenholzer, Tanja Fajon, Emilian Pavel

Proposta di direttiva
Articolo 8 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Uno Stato membro può trasferire i dati PNR e i risultati del loro trattamento a un paese terzo ***soltanto*** caso per caso e se:

Emendamento

Uno Stato membro può trasferire i dati PNR e i risultati del loro trattamento a un paese terzo caso per caso, ***soltanto sulla base di un accordo internazionale fra l'Unione e il paese terzo in questione e inoltre*** se:

Or. en

Emendamento 548
Sophia in 't Veld

Proposta di direttiva
Articolo 8 – lettera –a (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

-a) la richiesta è formulata sulla base di un accordo stipulato con il paese terzo in questione sulla condivisione dei risultati del trattamento dei dati PNR, e

Or. en

Emendamento 549
Cornelia Ernst

Proposta di direttiva
Articolo 8 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a) ricorrono le condizioni di cui all'articolo 13 della decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio,

soppresso

Or. en

Emendamento 550
Sophia in 't Veld

Proposta di direttiva
Articolo 8 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a) ricorrono le condizioni di cui all'articolo 13 della decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio,

soppresso

Or. en

Motivazione

Un regolamento che prevede un sistema centralizzato consentirà la condivisione dei risultati con paesi terzi unicamente caso per caso e sulla base di un accordo specifico.

Emendamento 551
Jan Philipp Albrecht

Proposta di direttiva
Articolo 8 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione

*a) ricorrono le condizioni di cui
all'articolo 13 della decisione quadro
2008/977/GAI del Consiglio,*

Emendamento

soppressa

Or. en

Emendamento 552
**Birgit Sippel, Caterina Chinnici, Anna Hedh, Juan Fernando López Aguilar, Josef
Weidenholzer, Tanja Fajon, Emilian Pavel**

Proposta di direttiva
Articolo 8 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione

*a) ricorrono le condizioni di cui
all'articolo 13 della decisione quadro
2008/977/GAI del Consiglio,*

Emendamento

soppressa

Or. en

Emendamento 553
Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Juan Fernando López Aguilar, Anna Hedh

Proposta di direttiva
Articolo 8 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione

a) ricorrono le condizioni di cui

Emendamento

a) il trasferimento è necessario a fini di

*all'articolo 13 della decisione quadro
2008/977/GAI del Consiglio,*

*prevenzione, indagine, accertamento o
perseguimento di reati o esecuzione di
sanzioni penali,*

Or. en

Emendamento 554

Axel Voss, Monika Hohlmeier, Esteban González Pons, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Jeroen Lenaers, Traian Ungureanu, Alessandra Mussolini, Csaba Sógor, Elissavet Vozemberg, Brice Hortefeux, Nadine Morano, Rachida Dati, Kinga Gál, Tomáš Zdechovský, Barbara Matera, Artis Pabriks, Frank Engel, Anna Maria Corazza Bildt, Roberta Metsola, Salvatore Domenico Pogliese, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Nuno Melo, József Nagy

**Proposta di direttiva
Articolo 8 – comma 1 – lettera a**

Testo della Commissione

*a) ricorrono le condizioni di cui
all'articolo 13 della decisione quadro
2008/977/GAI del Consiglio,*

Emendamento

*a) il trasferimento è necessario a fini di
prevenzione, indagine, accertamento o
perseguimento di reati, prevenzione di
minacce immediate e gravi alla sicurezza
pubblica o esecuzione di sanzioni penali;*

Or. en

**Emendamento 555
Sylvie Guillaume**

**Proposta di direttiva
Articolo 8 – comma 1 – lettera a**

Testo della Commissione

*a) ricorrono le condizioni di cui
all'articolo 13 della decisione quadro
2008/977/GAI del Consiglio,*

Emendamento

a) sono rispettate le seguenti condizioni:

*- il trasferimento è necessario a fini di
prevenzione, indagine, accertamento e
perseguimento di reati o esecuzione di
sanzioni penali;*

- l'autorità destinataria dello Stato terzo o

l'organismo internazionale destinatario è responsabile per la prevenzione, l'accertamento, le indagini e il perseguimento dei reati o per l'esecuzione delle sanzioni penali;

- lo Stato membro che fornisce i dati ha dato il suo accordo al trasferimento nel rispetto della legislazione nazionale, e

- lo Stato terzo o l'organismo internazionale interessato garantisce un adeguato livello di protezione per il trattamento dei dati previsto.

Or. fr

Emendamento 556

Cornelia Ernst

Proposta di direttiva

Articolo 8 – comma 1 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

a bis) il trasferimento è basato su un accordo internazionale tra l'Unione europea e il paese terzo,

Or. en

Emendamento 557

Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Juan Fernando López Aguilar, Anna Hedh

Proposta di direttiva

Articolo 8 – comma 1 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

a bis) l'autorità ricevente del paese terzo o l'organismo internazionale ricevente è responsabile per la prevenzione, l'indagine, l'accertamento o il perseguimento dei reati o per l'esecuzione delle sanzioni penali,

Emendamento 558

Axel Voss, Monika Hohlmeier, Esteban González Pons, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Jeroen Lenaers, Traian Ungureanu, Alessandra Mussolini, Csaba Sógor, Elissavet Vozemberg, Nadine Morano, Rachida Dati, Brice Hortefeux, Kinga Gál, Tomáš Zdechovský, Barbara Matera, Artis Pabriks, Frank Engel, Anna Maria Corazza Bildt, Roberta Metsola, Salvatore Domenico Pogliese, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Nuno Melo, József Nagy

Proposta di direttiva

Articolo 8 – comma 1 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

a bis) l'autorità ricevente del paese terzo o l'organismo internazionale ricevente è responsabile per la prevenzione, l'indagine, l'accertamento o il perseguimento dei reati o per la prevenzione delle minacce immediate e gravi alla sicurezza pubblica o per l'esecuzione delle sanzioni penali,

Emendamento 559

Sophia in 't Veld

Proposta di direttiva

Articolo 8 – comma 1 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

a bis) sono soddisfatte le condizioni di cui alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del xx/xx/201x concernente la tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento o perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, e la libera circolazione di tali dati, alla Carta dei diritti

fondamentali dell'Unione europea, alla Convenzione 108 sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati a carattere personale e alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali;

Or. en

Emendamento 560
Sylvie Guillaume

Proposta di direttiva
Articolo 8 – comma 1 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

a bis) il trasferimento senza l'accordo preventivo di cui al paragrafo 1, lettera a) è autorizzato solamente se il trasferimento di dati risulta essenziale per prevenire un pericolo grave e immediato per la sicurezza pubblica di uno Stato membro o di un paese terzo o per gli interessi fondamentali di uno Stato membro e se l'accordo preventivo non può essere ottenuto in tempo utile. L'autorità competente a dare il consenso viene informata senza indugio.

Or. fr

Emendamento 561
Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Juan Fernando López Aguilar, Anna Hedh

Proposta di direttiva
Articolo 8 – comma 1 – lettera a ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

a ter) lo Stato membro presso il quale sono stati ottenuti i dati ha acconsentito al trasferimento nel rispetto della propria

Emendamento 562

Axel Voss, Monika Hohlmeier, Esteban González Pons, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Jeroen Lenaers, Traian Ungureanu, Alessandra Mussolini, Csaba Sógor, Elissavet Vozemberg, Brice Hortefeux, Nadine Morano, Rachida Dati, Kinga Gál, Tomáš Zdechovský, Barbara Matera, Michał Boni, Artis Pabriks, Frank Engel, Roberta Metsola, Salvatore Domenico Pogliese, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Nuno Melo, József Nagy

Proposta di direttiva

Articolo 8 – comma 1 – lettera a ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

a ter) lo Stato membro presso il quale sono stati ottenuti i dati ha acconsentito al trasferimento nel rispetto della propria legislazione nazionale,

Emendamento 563

Sylvie Guillaume

Proposta di direttiva

Articolo 8 – comma 1 – lettera a ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

a ter) l'adeguatezza del livello di protezione di cui al comma 1 viene valutata alla luce di tutte le circostanze relative a un'operazione di trasferimento o a un insieme di operazioni di trasferimento di dati. In particolare sono prese in considerazione la natura dei dati, la finalità e la durata del trattamento o dei trattamenti previsti, lo Stato d'origine e lo Stato o organismo internazionale di destinazione finale, le norme di diritto, generali o settoriali in vigore nel paese

terzo o nell'organismo internazionale in questione nonché le regole professionali e le misure di sicurezza applicabili.

Or. fr

Emendamento 564

Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Juan Fernando López Aguilar, Anna Hedh

Proposta di direttiva

Articolo 8 – comma 1 – lettera a quater (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

a quater) il paese terzo o l'organismo internazionale interessato assicura un adeguato livello di protezione per il trattamento di dati previsto; nonché

Or. en

Emendamento 565

Axel Voss, Monika Hohlmeier, Esteban González Pons, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Jeroen Lenaers, Traian Ungureanu, Alessandra Mussolini, Csaba Sógor, Elissavet Vozemberg, Brice Hortefeux, Nadine Morano, Rachida Dati, Kinga Gál, Tomáš Zdechovský, Barbara Matera, Michał Boni, Artis Pabriks, Frank Engel, Anna Maria Corazza Bildt, Roberta Metsola, Salvatore Domenico Pogliese, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Nuno Melo, József Nagy

Proposta di direttiva

Articolo 8 – comma 1 – lettera a quater (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

a quater) il paese terzo o l'organismo internazionale interessato assicura un adeguato livello di protezione per il trattamento di dati previsto;

Or. en

Emendamento 566
Sophia in 't Veld

Proposta di direttiva
Articolo 8 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione

b) il trasferimento è necessario per le finalità specificate all'articolo 1, paragrafo 2, della presente direttiva, e

Emendamento

soppressa

Or. en

Motivazione

Emendamento collegato alla conversione in regolamento.

Emendamento 567
Cornelia Ernst

Proposta di direttiva
Articolo 8 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione

b) il trasferimento è necessario per le finalità specificate all'articolo 1, paragrafo 2, della presente direttiva, e

Emendamento

b) il trasferimento è necessario per le finalità specificate all'articolo 1, paragrafo 2, della presente direttiva.

Or. en

Emendamento 568
Kashetu Kyenge, Miltiadis Kyrkos

Proposta di direttiva
Articolo 8 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione

b) il trasferimento è necessario per le finalità specificate all'articolo 1, paragrafo 2, della presente direttiva, e

Emendamento

b) il trasferimento è *strettamente* necessario per le finalità specificate all'articolo 1, paragrafo 2, della presente

direttiva, e

Or. en

Emendamento 569

Birgit Sippel, Caterina Chinnici, Anna Hedh, Juan Fernando López Aguilar, Josef Weidenholzer, Tanja Fajon, Emilian Pavel

Proposta di direttiva

Articolo 8 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione

b) il trasferimento è necessario per le finalità specificate all'articolo 1, paragrafo 2, della presente direttiva, *e*

Emendamento

b) il trasferimento è *strettamente* necessario per le finalità specificate all'articolo 1, paragrafo 2, della presente direttiva.

Or. en

Emendamento 570

Sylvie Guillaume

Proposta di direttiva

Articolo 8 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione

b) il trasferimento è necessario per le finalità specificate all'articolo 1, paragrafo 2, della presente direttiva, e

Emendamento

b) il trasferimento è *strettamente* necessario per le finalità specificate all'articolo 1, paragrafo 2, della presente direttiva, e

Or. fr

Emendamento 571

Sophia in 't Veld

Proposta di direttiva

Articolo 8 – comma 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

b bis) il trasferimento è soggetto all'autorizzazione preventiva da parte di un tribunale o di un organo giudiziario dello Stato membro oggetto della richiesta.

Or. en

Motivazione

Emendamento 572

Sophia in 't Veld, Fredrick Federley

Proposta di direttiva

Articolo 8 – comma 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

b bis) il trasferimento è necessario e proporzionato rispetto alla prevenzione, all'indagine, all'accertamento e al perseguimento dei reati di terrorismo e dei reati gravi di natura transnazionale; e

Or. en

Emendamento 573

Laura Ferrara, Ignazio Corrao

Proposta di direttiva

Articolo 8 – comma 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

b bis) l'Unione ha concluso un accordo internazionale con tale paese terzo o è parte, insieme a tale paese terzo, di una convenzione internazionale che prevede garanzie nei confronti dei diritti

*fondamentali dei passeggeri compatibili
con le disposizioni della presente direttiva,*

Or. it

Emendamento 574
Laura Ferrara, Ignazio Corrao

Proposta di direttiva
Articolo 8 – comma 1 – lettera b ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

***b ter) il paese terzo garantisce che userà i
dati soltanto se il trasferimento è
necessario per le finalità specificate
all'articolo 1, paragrafo 2, della presente
direttiva,***

Or. it

Emendamento 575
Laura Ferrara, Ignazio Corrao

Proposta di direttiva
Articolo 8 – comma 1 – lettera b quater (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

***b quater) il paese terzo riconosce ai
cittadini dell'Unione gli stessi diritti di
accesso, rettifica, cancellazione e
risarcimento in materia di dati PNR
applicabili nell'Unione, e***

Or. it

Emendamento 576
Sophia in 't Veld

Proposta di direttiva
Articolo 8 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

c) il paese terzo accetta di trasferire i dati ad un altro paese terzo soltanto se il trasferimento è necessario per le finalità specificate all'articolo 1, paragrafo 2, della presente direttiva e soltanto previa autorizzazione esplicita dello Stato membro.

soppressa

Or. en

Emendamento 577

Cornelia Ernst

Proposta di direttiva

Articolo 8 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

c) il paese terzo accetta di trasferire i dati ad un altro paese terzo soltanto se il trasferimento è necessario per le finalità specificate all'articolo 1, paragrafo 2, della presente direttiva e soltanto previa autorizzazione esplicita dello Stato membro.

soppressa

Or. en

Emendamento 578

Jan Philipp Albrecht

Proposta di direttiva

Articolo 8 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

c) il paese terzo accetta di trasferire i dati ad un altro paese terzo soltanto se il trasferimento è necessario per le finalità specificate all'articolo 1, paragrafo 2, della presente direttiva e soltanto previa

soppressa

autorizzazione esplicita dello Stato membro.

Or. en

Emendamento 579

Birgit Sippel, Josef Weidenholzer, Tanja Fajon, Emilian Pavel

Proposta di direttiva

Articolo 8 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

c) il paese terzo accetta di trasferire i dati ad un altro paese terzo soltanto se il trasferimento è necessario per le finalità specificate all'articolo 1, paragrafo 2, della presente direttiva e soltanto previa autorizzazione esplicita dello Stato membro.

soppressa

Or. en

Motivazione

Il paese terzo che riceve i dati accetta di non trasferire i dati PNR e l'esito del trattamento dei dati PNR a un altro paese. Questa condizione è indicata all'articolo 8, parte introduttiva, lettera a bis (nuova).

Emendamento 580

Kristina Winberg

Proposta di direttiva

Articolo 8 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

*c) il paese terzo **accetta di trasferire** i dati ad un altro paese terzo soltanto se il trasferimento è necessario per le finalità specificate all'articolo 1, paragrafo 2, della presente direttiva e soltanto previa autorizzazione esplicita dello Stato*

*c) il paese terzo **garantisce che userà** i dati soltanto se il trasferimento è necessario per le finalità specificate all'articolo 1, paragrafo 2, della presente direttiva. **È vietato il trasferimento da parte del paese terzo in questione verso un altro paese***

membro.

terzo.

Or. en

Emendamento 581

Emil Radev

Proposta di direttiva

Articolo 8 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione

c) il paese terzo ***accetta di trasferire*** i dati ad un altro paese terzo soltanto se il trasferimento è necessario per le finalità specificate all'articolo 1, paragrafo 2, della presente direttiva e soltanto ***previa autorizzazione esplicita dello*** Stato membro.

Emendamento

c) il paese terzo ***che riceve i dati li trasferisce*** ad un altro paese terzo soltanto se il trasferimento è necessario per le finalità specificate all'articolo 1, paragrafo 2, della presente direttiva e soltanto ***se sono soddisfatte le seguenti condizioni:***

i) il trasferimento è necessario a fini di prevenzione, indagine, accertamento o perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali

ii) l'autorità ricevente del paese terzo o l'organismo internazionale ricevente è responsabile per la prevenzione, l'indagine, l'accertamento o il perseguimento dei reati o per l'esecuzione delle sanzioni penali

iii) lo Stato membro dal quale provengono i dati ha accordato il consenso preliminare al trasferimento

iv) l'altro paese terzo o l'altro organismo internazionale interessato assicura un adeguato livello di protezione per il trattamento di dati previsto.

Or. en

Motivazione

È importante che i trasferimenti da un paese terzo a un altro paese terzo soddisfino alti standard di protezione dei dati.

Emendamento 582

Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Juan Fernando López Aguilar, Anna Hedh

Proposta di direttiva

Articolo 8 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione

c) il paese terzo accetta di trasferire i dati ad un altro paese terzo soltanto se il trasferimento è necessario per le finalità specificate all'articolo 1, paragrafo 2, della presente direttiva e soltanto previa autorizzazione esplicita dello Stato membro.

Emendamento

c) il paese terzo ***che riceve i dati*** accetta di trasferire i dati ad un altro paese terzo soltanto se il trasferimento è necessario per le finalità specificate all'articolo 1, paragrafo 2, della presente direttiva e soltanto previa autorizzazione esplicita dello Stato membro.

Or. en

Emendamento 583

Ana Gomes, Marju Lauristin

Proposta di direttiva

Articolo 8 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione

c) il paese terzo accetta di trasferire i dati ad un altro paese terzo soltanto se il trasferimento è necessario per le finalità specificate all'articolo 1, paragrafo 2, della presente direttiva e soltanto previa autorizzazione esplicita dello Stato membro.

Emendamento

c) il paese terzo che riceve i dati accetta di trasferire i dati ad un altro paese terzo soltanto se il trasferimento è necessario per le finalità specificate all'articolo 1, paragrafo 2, della presente direttiva e soltanto previa autorizzazione esplicita dello Stato membro, ***garantendo il livello di protezione dei dati richiesto e il loro trattamento a norma della direttiva 95/46/CE.***

Or. en

Emendamento 584

Sylvie Guillaume

Proposta di direttiva
Articolo 8 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione

c) il paese terzo ***accetta di*** trasferire i dati ad un altro paese terzo ***soltanto se il trasferimento è necessario per le finalità specificate all'articolo 1, paragrafo 2, della presente direttiva e soltanto previa autorizzazione esplicita dello Stato membro.***

Emendamento

c) il paese terzo ***s'impegna per iscritto a non*** trasferire i dati ad un altro paese terzo.

Or. fr

Emendamento 585
Kristina Winberg

Proposta di direttiva
Articolo 8 – comma 1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

c bis) il paese terzo riconosce ai cittadini dell'Unione, senza ritardi o costi eccessivi, gli stessi diritti di accesso, di rettifica, di cancellazione e di compensazione per i dati PNR che sono riconosciuti loro nell'Unione,

Or. en

Emendamento 586
Jan Philipp Albrecht

Proposta di direttiva
Articolo 8 – comma 1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

c bis) il paese terzo riconosce ai cittadini dell'Unione, senza ritardi o costi eccessivi, gli stessi diritti di accesso, di rettifica, di cancellazione e di compensazione per i

*dati PNR che sono riconosciuti loro
nell'Unione;*

Or. en

Emendamento 587
Sylvie Guillaume

Proposta di direttiva
Articolo 8 – comma 1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

*c bis) una giurisdizione o un'autorità
amministrativa indipendente verifica, a
tempo debito, che le condizioni previste
alle lettere a), b) e c) sono rispettate.*

Or. fr

Emendamento 588
Kristina Winberg

Proposta di direttiva
Articolo 8 – comma 1 – lettera c ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

*c ter) il paese terzo assicura un livello
adeguato e comparabile di protezione dei
dati PNR.*

Or. en

Emendamento 589
Jan Philipp Albrecht

Proposta di direttiva
Articolo 8 – comma 1 – lettera c ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

c ter) il paese terzo assicura un livello adeguato e comparabile di protezione dei dati PNR; e

Or. en

Emendamento 590
Jan Philipp Albrecht

Proposta di direttiva
Articolo 8 – comma 1 – lettera c quater (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

c quater) ricorrono, mutatis mutandis, tutte le condizioni di cui all'articolo 7.

Or. en

Emendamento 591
Sophia in 't Veld, Nathalie Griesbeck

Proposta di direttiva
Articolo 8 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri non possono trasferire i dati PNR ai paesi terzi.

Or. en

Emendamento 592
Kashetu Kyenge, Miltiadis Kyrkos

Proposta di direttiva
Articolo 8 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Uno Stato membro può trasferire i dati PNR e i risultati del loro trattamento a un paese terzo se:

a) il paese terzo invia una richiesta debitamente motivata a una delle autorità competenti di cui all'articolo 5 dello Stato membro interessato;

b) ricorrono tutte le condizioni di cui al paragrafo 1;

c) la richiesta motivata delinea i fondati motivi per considerare che la trasmissione dei dati PNR o i risultati del loro trattamento contribuiscono in modo sostanziale alla prevenzione, all'individuazione, all'indagine o al perseguimento del reato in questione;

d) un tribunale o un organo amministrativo indipendente hanno verificato, in modo tempestivo, che sono soddisfatte tutte le condizioni di cui alle lettere a) e b).

Or. en

Emendamento 593

Gérard Deprez, Louis Michel, Marielle de Sarnez, Sophia in 't Veld, Frédérique Ries, Charles Goerens

Proposta di direttiva

Articolo 8 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Le domande di trasferimento di paesi terzi possono essere presentate direttamente allo sportello unico previsto all'articolo 7 della presente direttiva.

Or. fr

Emendamento 594

Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Juan Fernando López Aguilar, Anna Hedh

Proposta di direttiva

Articolo 8 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri trasferiscono i dati PNR alle autorità governative competenti di paesi terzi soltanto ai sensi di disposizioni conformi alla presente direttiva e soltanto previo accertamento che l'uso dei dati PNR previsto dal destinatario è conforme a tali disposizioni.

Or. en

Emendamento 595

Jan Philipp Albrecht

Proposta di direttiva

Articolo 8 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

È vietato il trasferimento da parte di un paese terzo verso un altro paese terzo.

Or. en

Emendamento 596

Birgit Sippel, Juan Fernando López Aguilar, Josef Weidenholzer, Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Emilian Pavel

Proposta di direttiva

Articolo 8 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Uno Stato membro può trasferire i dati PNR e i risultati del loro trattamento a un paese terzo soltanto se:

a) il paese terzo che riceve i dati accetta di non trasferire i dati PNR e l'esito del loro trattamento a un altro paese;

b) il paese terzo invia una richiesta debitamente motivata a una delle autorità competenti di cui all'articolo 5 dello Stato membro interessato;

c) la richiesta motivata delinea i fondati motivi per considerare che la trasmissione dei dati PNR o i risultati del loro trattamento contribuiscono in modo sostanziale alla prevenzione, all'individuazione, all'indagine o al perseguimento del reato di terrorismo o di un reato grave di natura transnazionale in questione; e

d) un tribunale ha verificato, in modo tempestivo, che sono soddisfatte tutte le condizioni di cui alle lettere a) ed e).

Or. en

Emendamento 597

Sophia in 't Veld, Nathalie Griesbeck

Proposta di direttiva

Articolo 8 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

L'Unità d'informazione sui passeggeri può trasferire i risultati del trattamento dei dati PNR a un paese terzo solo caso per caso e se tra l'Unione europea e il paese terzo è stato concluso un accordo per il trasferimenti di tali dati ai sensi dell'articolo 218, paragrafo 6, lettera a).

Or. en

Motivazione

Emendamento collegato alla conversione in regolamento.

Emendamento 598
Kashetu Kyenge, Miltiadis Kyrkos

Proposta di direttiva
Articolo 8 – comma 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

In caso eccezionale di urgenza in cui vi sia la necessità di evitare un rischio imminente associato a un reato di terrorismo o a un reato gravi di natura transnazionale, uno Stato membro può trasferire i dati PNR o i risultati del trattamento di dati PNR immediatamente dopo aver ricevuto una richiesta da parte di un paese terzo se sono soddisfatte tutte le condizioni di cui al comma 1 bis, lettera a) e lettera b). In un siffatto caso eccezionale di urgenza, un tribunale o un organo amministrativo indipendente può verificare solo a posteriori se tutte le condizioni di cui al comma 1 bis, lettera a) e lettera b), sono soddisfatte, tra cui se un caso eccezionale d'urgenza sia realmente esistito. La verifica a posteriori ha luogo senza indebiti ritardi dopo il trattamento della richiesta.

Or. en

Emendamento 599
Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Juan Fernando López Aguilar, Anna Hedh

Proposta di direttiva
Articolo 8 – comma 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

I trasferimenti di dati da un paese terzo a un altro sono effettuati conformemente a un accordo esplicito che contempra disposizioni a tutela dei dati personali analoghe a quelle applicate ai dati PNR

dagli Stati membri a norma della presente direttiva.

Or. en

Emendamento 600
Kashetu Kyenge, Miltiadis Kyrkos

Proposta di direttiva
Articolo 8 – comma 1 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Qualora una verifica a posteriori a norma del paragrafo 3 stabilisca che il trasferimento di dati PNR o di risultati del trattamento di dati PNR non era giustificato, al paese terzo viene chiesto di cancellare le informazioni comunicate dallo Stato membro.

Or. en

Emendamento 601
Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Juan Fernando López Aguilar, Anna Hedh

Proposta di direttiva
Articolo 8 – comma 1 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Qualora uno Stato membro sia a conoscenza del trasferimento dei dati PNR di un cittadino o di un residente di uno Stato membro verso uno paese terzo, le autorità competenti dello Stato membro interessato ne sono informate al più presto.

Or. en

Emendamento 602
Kashetu Kyenge, Miltiadis Kyrkos

Proposta di direttiva
Articolo 8 – comma 1 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Il garante della protezione dei dati viene informato ogni volta che uno Stato membro trasferisce i dati PNR a norma del presente articolo. Il garante della protezione dei dati informa, su base periodica, l'autorità di controllo per quanto riguarda la trasmissione di dati ai sensi del presente articolo.

Or. en

Emendamento 603
Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Juan Fernando López Aguilar, Anna Hedh

Proposta di direttiva
Articolo 8 – comma 1 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Allorché i dati PNR sono trasferiti a un paese terzo a norma della presente direttiva, sono rispettate le garanzie di cui ai paragrafi da 1 a 1 quater.

Or. en

Emendamento 604
Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Juan Fernando López Aguilar, Anna Hedh

Proposta di direttiva
Articolo 8 – comma 1 sexies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

È vietato il trasferimento di dati PNR al paese di origine degli individui che hanno

chiesto protezione internazionale o risultano averne bisogno.

Or. en

Emendamento 605

Birgit Sippel, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Josef Weidenholzer, Péter Niedermüller, Tanja Fajon, Emilian Pavel

**Proposta di direttiva
Articolo 8 bis (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 8 bis

Deroghe

1. In presenza di un accordo internazionale tra l'Unione e un paese terzo, i dati PNR non possono essere trasferiti al paese terzo in questione se, nel caso specifico, gli interessi legittimi dell'interessato al non trasferimento dei dati prevalgono sull'interesse pubblico.

2. In deroga all'articolo 8, gli Stati membri dispongono che sia ammesso il trasferimento di dati personali verso un paese terzo, in mancanza di un accordo internazionale, soltanto se:

a) il trasferimento è necessario per proteggere gli interessi vitali dell'interessato o di un terzo, o

b) il trasferimento dei dati è essenziale per prevenire una minaccia immediata e grave alla sicurezza pubblica di uno Stato membro o di un paese terzo.

3. È possibile trasferire a un paese terzo a norma del presente articolo i dati PNR e i risultati del loro trattamento, soltanto se:

a) il paese terzo invia una richiesta debitamente motivata a una delle autorità competenti di cui all'articolo 5 dello Stato membro interessato;

b) la richiesta motivata delinea i fondati motivi per considerare che la trasmissione dei dati PNR o l'esito del loro trattamento soddisfa le condizioni di cui al paragrafo 2; e

c) un tribunale ha verificato, in modo tempestivo, che sono soddisfatte tutte le condizioni di cui al paragrafo 2 e alle lettere a) e b) del comma 3.

4. La decisione sui trasferimenti di cui al presente articolo è adottata dal capo dell'Unità d'informazione sui passeggeri alla quale la richiesta è stata presentata. Ogniqualevolta un trasferimento ha luogo ai sensi del presente articolo, il garante della protezione dei dati ne riceve comunicazione, e informa di tali trasferimenti l'autorità di controllo.

5. Tutti i trasferimenti avvenuti a norma del presente articolo sono documentati e, su richiesta, la documentazione è messa a disposizione dell'autorità di controllo con l'indicazione della data e dell'ora del trasferimento, delle informazioni sull'autorità ricevente, della motivazione del trasferimento, e dei dati trasferiti.

Or. en